

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

128° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 16 APRILE 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	22
2 ^a - Giustizia	»	64
6 ^a - Finanze e tesoro	»	77
7 ^a - Istruzione	»	80
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	85
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	95
10 ^a - Industria	»	101
11 ^a - Lavoro	»	103
12 ^a - Igiene e sanità	»	113
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	117

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i>	3
5 ^a (Bilancio) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) ..	»	19

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	126
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	129
Assistenza sociale	»	161

Sottocommissioni permanenti

4 ^a - Difesa - Pareri	<i>Pag.</i>	169
--	-------------	-----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	170
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE**3^a (Affari esteri, emigrazione)****4^a (Difesa)**

MERCOLEDÌ 16 APRILE 1997

3^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
GUALTIERI

*Interviene il Segretario Generale del Ministero degli affari esteri,
ambasciatore Biancheri Chiappori.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R47^a, 0003^o)

Il presidente GUALTIERI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'identità europea di difesa e di sicurezza e sui nuovi assetti dell'Alleanza atlantica: audizione del Segretario Generale del Ministero degli affari esteri
(R048 000, R47^a, 0001^o)

Il presidente GUALTIERI ricorda che l'indagine conoscitiva in corso fu deliberata e autorizzata prima dello scoppio della crisi albanese, che ha posto ulteriori problemi all'Italia in relazione all'efficienza della struttura militare e alla sua preparazione ad affrontare i nuovi compiti in

materia di sicurezza internazionale. I temi centrali dell'indagine restano peraltro l'allargamento della NATO, l'attribuzione dei comandi regionali, il consolidarsi di un asse militare franco-tedesco e, per quanto riguarda l'Italia, la sua collocazione nel sistema di alleanze e nella prospettiva di un'identità europea di difesa e di sicurezza.

Dà quindi la parola all'ambasciatore Biancheri Chiappori, segretario generale del Ministero degli affari esteri, affinché svolga un intervento introduttivo nell'ambito del quale potrà anche illustrare i temi già menzionati.

L'ambasciatore BIANCHERI CHIAPPORI premette che la solidarietà atlantica e l'attiva partecipazione all'Unione europea sono tradizionalmente le due linee su cui poggia la politica estera italiana. Fermi restando tali capisaldi, è peraltro necessario un aggiornamento rispetto alla mutata situazione internazionale, che le stesse organizzazioni internazionali di cui il paese fa parte hanno prontamente promosso. Per quanto riguarda la NATO, si pone un problema di ammodernamento delle strutture e di allargamento della composizione a nuovi Stati membri che desiderino farne parte; per l'Unione europea si tratta invece di dar concretezza al tentativo di una politica estera e di sicurezza comune, definendo i rapporti con l'UEO e individuando un processo decisionale che consenta di pervenire con la necessaria tempestività alla predisposizione di azioni comuni, pur con un numero di Stati membri destinato ad aumentare.

L'Italia è favorevole ad una graduale convergenza dell'UEO nell'Unione europea, che potrà passare attraverso tre fasi: dopo un periodo di armonizzazione dei processi decisionali e degli apparati burocratici, vi potrà essere una fase di transizione in cui l'UEO potrebbe diventare una struttura deputata ad attuare le decisioni assunte in seno all'Unione europea; infine si potrà pervenire alla completa unificazione delle due organizzazioni. Tale processo incontra obiettive difficoltà per la presenza nell'Unione di quattro Stati ancorati ad una politica di neutralità; il contesto potrebbe complicarsi, se non tutti i nuovi *partners* decidessero di aderire anche alla NATO.

Infatti l'allargamento della NATO verso Est è un processo parallelo all'ampliamento dell'Unione europea, ma non sarà necessariamente coincidente. Esso procederà contestualmente alla riorganizzazione dei comandi, che darà vita ad una struttura fondata su due comandi strategici, a guida americana, e su due o tre comandi regionali che, in linea di principio, saranno a guida europea. La struttura A.F.South dovrebbe però costituire un'eccezione, poichè la delicatezza dei problemi del Mediterraneo e la presenza della 6^a flotta americana consigliano di mantenere un comandante statunitense per le forze aeree e navali, assieme a quattro comandi subregionali per le forze terrestri, che sarebbero collocati in Spagna, Italia, Grecia e Turchia. L'Italia ritiene essenziale che rimanga una struttura unitaria a Napoli per l'intero fronte Sud, pur favorendo una composizione, in vista del vertice di Madrid, tra le esigenze degli Stati Uniti e la rivendicazione del comando europeo avanzata dalla Francia.

L'ambasciatore Biancheri Chiappori osserva poi che l'allargamento ad Est pone problemi di grande delicatezza, in quanto determinerà da un lato una rafforzata sicurezza dei nuovi *partners*, ma dall'altro un'aumentata insicurezza degli Stati che resteranno esclusi, almeno in una prima fase, nonché della Russia, che inevitabilmente vivrà l'avvicinamento della frontiera con la NATO come una sorta di assedio. Per tale ragione l'Alleanza e i governi degli Stati membri hanno avviato con Mosca un dialogo che punta alla creazione di un sistema di sicurezza europea in cui sia coinvolta anche la Russia.

I candidati che hanno maggiori probabilità di aderire alla NATO nella prima fase dell'allargamento sono, come è noto, la Polonia, la Repubblica Ceca e l'Ungheria; tuttavia l'Italia ritiene importante che aderisca contestualmente anche la Slovenia, al fine di assicurare la contiguità territoriale con l'Ungheria. È inoltre opportuno non spostare verso Nord il baricentro dell'Alleanza, anche perché le crisi regionali potrebbero verificarsi prevalentemente nell'Europa sud-orientale. Per tale ragione sarebbe importante includere nella prima fase dell'allargamento anche la Romania.

I senatori pongono quesiti.

Il senatore PORCARI, sottolineando che l'identità di difesa europea è attualmente in stato di assoluta debolezza, chiede quale sia in questo contesto l'effettivo contributo italiano al raggiungimento di una politica estera e di difesa comune. Chiede inoltre quale sia l'apporto fornito all'Alleanza atlantica dai paesi che chiedono di entrare a farne parte ed altresì se il Governo non ritenga di interesse dell'Italia mantenere il contrappeso della nuova Russia in Europa per non rischiare una prevalenza dell'area tedesca.

La senatrice SQUARCIALUPI segnala lo spunto offerto dalla situazione dell'Albania per verificare l'operatività delle istituzioni europee, nelle quali purtroppo si registra una assenza di iniziativa che ha portato solo cinque paesi a sostenere e ad impegnarsi autonomamente per l'intervento.

Il senatore GAWRONSKI ritiene che la politica estera italiana abbia ondeggiato senza chiarezza sul problema dell'allargamento della NATO, mentre sul piano politico le grandi potenze hanno già preso la decisione: sarebbe il momento di assumere un atteggiamento più preciso, nella consapevolezza che un isolamento della Russia rischia di rafforzare le tendenze nazionalistiche a scapito del processo di democratizzazione in corso.

Il senatore MANCA si domanda se non sia possibile che le autorità politiche russe strumentalizzino i timori dell'allargamento della NATO per ottenere vantaggi sul piano interno. Chiede inoltre se nel contesto attuale non siano da assumere più forti responsabilità, a prescindere dal contesto dell'Alleanza atlantica, per un collegamento

tra politica estera e politica di difesa che eviti le contraddizioni registrate.

Il senatore ANDREOTTI, dopo aver rilevato che a fronte del mutato scenario internazionale l'organizzazione dell'Alleanza atlantica ha impostato su sè stessa le mutazioni necessarie invece di cercare modelli alternativi, osserva come non ci si debba rassegnare alle decisioni prese in sede politica dalle potenze maggiori e che si debba continuare a ricercare un'identità europea autosufficiente, utilizzando e valorizzando la sede dell'OSCE quale chiave di soluzione che contempera la presenza americana e la responsabilizzazione dell'Europa.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede quali siano i motivi del cambiamento della politica estera americana, dopo tante incertezze nei confronti dell'Europa, laddove il problema dell'allargamento della NATO è reputato essere di prossima soluzione.

Il senatore PALOMBO chiede se non si ritenga opportuno essere più cauti in questa fase, dando tempo alla democrazia di rafforzarsi in Russia per evitare che l'espansione della NATO ad Est rinfocoli il non sopito comunismo.

Il senatore GUBERT domanda quale sia la posizione dell'Italia in merito alle forze di sicurezza europee che dovranno configurarsi come braccio operativo della NATO.

Il senatore MIGONE, dopo aver ricordato che un atteggiamento di rassegnazione negherebbe al Parlamento il ruolo che esso dovrà esercitare con la ratifica del trattato di allargamento della NATO, osserva che si deve riconoscere il diritto di altri paesi europei a partecipare all'Alleanza per realizzare un sistema di sicurezza collettivo. Ricorda inoltre che l'atteggiamento americano nei confronti del processo di unificazione europea è ambivalente, esprimendo da un lato sollievo per l'assunzione di responsabilità dell'Europa, ma dall'altro anche il timore di una turbativa degli equilibri di potere. L'amministrazione Clinton ha consentito che si cominciasse a parlare di identità europea in seno alla NATO, pur nel contesto di un'opinione pubblica restia ad assumere impegni internazionali al di fuori della *leadership* americana.

Il senatore BRATINA chiede quale sia l'opinione dell'Ambasciatore sulla prospettiva della convergenza dell'UEO nella Unione europea. In ordine poi all'allargamento NATO ritiene quanto mai opportuna la posizione italiana favorevole all'ingresso anche della Slovenia e della Romania per garantire una contiguità territoriale verso l'Ungheria, altro paese candidato. Chiede, altresì, quale sia la prospettiva italiana sulla iniziativa americana di promuovere una organizzazione per la cooperazione economica nell'area balcanica (SECI). Infine se ritiene che l'OSCE possa essere l'organizzazione-cardine di un sistema di sicurezza e di cooperazione europea.

La senatrice DE ZULUETA, dopo aver svolto alcune considerazioni sul processo di allargamento dell'Unione europea e della NATO, chiede se la Slovenia e la Romania siano pronte ad assumersi i gravosi impegni che derivano dall'appartenenza alla Alleanza Atlantica. Chiede inoltre quale debba essere secondo l'Italia la frontiera dell'Alleanza e se tale frontiera escluda i Paesi baltici e l'Ucraina.

Il senatore MANFREDI chiede all'Ambasciatore quale debba essere a suo avviso la strategia difensiva della NATO, all'indomani della caduta del muro di Berlino e se egli ritenga che l'UEO e la NATO abbiano la capacità di affrontare in modo flessibile e tempestivo i conflitti regionali che stanno emergendo nel contesto europeo.

Il senatore PIANETTA, dopo aver ricordato che esponenti del Governo cinese hanno recentemente dichiarato di comprendere le riserve della Russia in ordine all'allargamento della Alleanza, chiede se in ambito NATO si sia avviato un negoziato con la Russia in relazione agli aspetti tecnici e logistici di un eventuale allargamento alla Polonia, alla Repubblica Ceca e all'Ungheria.

Il presidente GUALTIERI chiede se l'Ambasciatore ritenga adeguato lo strumento militare italiano ai compiti cui l'Italia sarà chiamata sempre più sovente nel mutato quadro strategico-internazionale.

L'ambasciatore BIANCHERI CHIAPPORI, rispondendo agli interventi, afferma in primo luogo che i processi di allargamento dell'Unione Europea e della NATO, pur concomitanti, hanno caratteristiche del tutto diverse; infatti l'allargamento della NATO è il frutto di una decisione politica e quindi di per sé istantaneo, mentre l'allargamento dell'UE è regolato da una complessa procedura che ha tempi senz'altro più lunghi. Non ritiene possibile e neanche opportuno fare un calendario dei due processi di allargamento poichè le esigenze possono nel tempo modificarsi.

Quanto poi all'atteggiamento della Russia nei confronti di un allargamento della Alleanza, se non è certo accettabile un diritto di veto non si può prescindere dalla posizione russa per quanto riguarda la costruzione di un sistema di sicurezza europea. Partendo da questa consapevolezza, la NATO ha avviato un negoziato con la federazione russa proprio per stabilire le condizioni politiche e militari di un eventuale allargamento dell'Alleanza.

Rispondendo ad un quesito della senatrice De Zulueta, l'Ambasciatore afferma che per l'Italia non esiste una frontiera definitiva dell'Alleanza atlantica poichè le esigenze di sicurezza possono modificarsi nel tempo e soprattutto perchè fissare una frontiera significa considerare i Paesi al di là di quel limite in situazione di sicurezza o addirittura di contrapposizione.

Quanto poi alla richiesta della senatrice Squarcialupi, fa presente che in una prima fase si era pensato proprio all'UEO per organizzare la missione in Albania; quando poi alcuni Paesi che non fanno parte

dell'EUROFOR, la struttura militare dell'UEO, hanno manifestato l'interesse a partecipare alla missione, si è dovuto ricercare un'altra organizzazione internazionale per avviare l'iniziativa. Non ritiene peraltro che un solo organismo internazionale, pur se dotato di una struttura militare efficiente, possa essere in grado di fronteggiare tutte le situazioni di crisi. Quanto poi ai tempi di dislocazione in Albania della forza multinazionale, afferma che si è agito con straordinaria rapidità se si pensa che le truppe sono partite a un mese dalla richiesta di intervento del Governo albanese.

L'Ambasciatore, riferendosi all'intervento del senatore Andreotti, rileva che indubbiamente l'OSCE deve diventare l'architrave del sistema di sicurezza in Europa.

In ordine a quanto sostenuto dal senatore Vertone Grimaldi, riconosce che esiste una dose di ambiguità nei confronti dell'Europa da parte americana, pur se il presidente Clinton ha superato in qualche misura la profonda diffidenza dei suoi predecessori nei confronti dello sforzo europeo di darsi una propria identità di difesa e sicurezza.

L'ambasciatore Biancheri Chiappori, riguardo all'esigenza di una maggiore integrazione tra la politica estera e quella della difesa, rileva che il quadro di riferimento è molto mutato dopo la caduta del muro di Berlino e le crisi regionali che si stanno susseguendo negli ultimi anni impongono interventi flessibili e quindi mutamenti radicali della struttura dei bilanci per la difesa nonché una maggiore visibilità delle scelte politiche.

Quanto all'iniziativa promossa dagli Stati Uniti volta a costituire una organizzazione di carattere economico nell'area balcanica, l'Italia non può che esprimere una valutazione positiva, pur consapevole che alcuni Paesi di quell'area desiderano piuttosto un collegamento con gli Stati centro europei. Infine rispondendo al quesito del senatore Gubert afferma che l'Italia è senz'altro favorevole al processo di convergenza dell'UEO nella Unione Europea.

Il presidente GUALTIERI ringrazia l'ambasciatore BIANCHERI CHIAPPORI e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle ore 17,15.

4^a seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
GUALTIERI

Intervengono il ministro degli affari esteri Dini e il ministro della difesa Andreatta, nonché il sottosegretario per gli affari esteri Fassino e il sottosegretario per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 19,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R47^a, 0003^o)

Il presidente GUALTIERI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulla missione in Albania.
(R046 003, R47^a, 0002^o)

Il presidente GUALTIERI ringrazia il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per aver tempestivamente accolto l'invito a svolgere le comunicazioni del Governo alle Commissioni riunite, venendo incontro così anche dell'esigenza di informazione su taluni aspetti della missione in Albania, quale emersa ieri nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il Presidente della Commissione affari esteri MIGONE sottolinea come la seduta odierna costituisca la prima occasione in cui il Governo ottempera all'impegno – derivante dal testo della risoluzione approvata dal Senato per autorizzare la missione – a riferire periodicamente al Parlamento sullo svolgimento della missione stessa, e prima di tutto sulle modalità relative alla catena di comando e alle regole di ingaggio. Auspica poi che in questa occasione sia possibile anche chiarire i contenuti del rapporto del Sismi recentemente trasmesso dal Governo al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

Il ministro degli affari esteri DINI fa presente anzitutto che la rapidità con la quale l'Italia è riuscita a promuovere la costituzione di una forza multinazionale e a ottenere il mandato delle Nazioni Unite è il frutto di un intenso lavoro svolto nei mesi precedenti, in coerenza con la speciale attenzione per la vicina Albania, della quale l'Italia favorì già negli scorsi anni l'ingresso nel Consiglio d'Europa e nell'OSCE. Se è stato possibile ottenere l'adesione di numerosi paesi alla forza multinazionale, che proteggerà le missioni civili dell'Unione Europea e dell'OSCE, ciò vuol dire che in Europa si considera la questione albanese come un problema a rilevanza europea.

La tempestività dell'azione italiana è stata apprezzata nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, che il 14 aprile ha discusso il primo dei rapporti sulle operazioni della forza multinazionale di protezione (FMP) che do-

vranno essere inviati ogni quattordici giorni dal Comitato di direzione, costituito dai direttori politici dei Ministeri degli esteri e presieduto dall'ambasciatore De Franchis. Altrettanto importante è la forte coesione politica tra i paesi partecipanti alla missione, come pure l'intesa dei medesimi paesi con le autorità albanesi e con le organizzazioni internazionali coinvolte nell'assistenza umanitaria. A tal riguardo, è necessario ricordare le recentissime visite in Albania del Presidente del Consiglio e del Ministro della difesa italiani, nonché la presentazione della missione al governo albanese da parte del Comitato di direzione della FMP.

Le autorità albanesi hanno più volte ribadito l'esigenza di creare le condizioni di sicurezza, affinché le missioni civili dell'Unione europea e dell'OSCE possano svolgersi regolarmente. La presenza della forza militare costituirà per la popolazione albanese una misura di fiducia, nonché il segno inequivocabile che la comunità internazionale non intende abbandonare l'Albania a se stessa. Accanto alle iniziative politiche, volte a trasmettere all'opinione pubblica albanese tale messaggio, i paesi partecipanti alla FMP hanno negoziato con il governo albanese un accordo sullo *status* dei propri militari durante la missione. Per quel che riguarda l'Italia, tale accordo sarà ratificato dopo la necessaria autorizzazione parlamentare, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. Peraltro, data l'urgenza di rendere operativo l'accordo sin dal momento della firma, è prevista una clausola di applicazione provvisoria che il Governo considera quanto mai opportuna.

Il ministro Dini sottolinea poi le tre direzioni in cui si sviluppa l'assistenza all'Albania: gli interventi di emergenza, l'addestramento delle forze dell'ordine albanesi, che dovranno garantire la sicurezza quando la FMP sarà ritirata, e il consolidamento delle istituzioni democratiche.

Nella fase di emergenza è essenziale la distribuzione degli aiuti umanitari volti a prevenire il deterioramento della situazione alimentare e sanitaria. Contemporaneamente è necessario riattivare il sistema economico e finanziario del paese, con l'intervento delle principali istituzioni finanziarie internazionali, nonché della Commissione europea; a tal fine l'Italia intende convocare nei tempi più brevi possibili una «conferenza di stabilizzazione» a cui saranno invitati i rappresentanti di tali organizzazioni e le autorità albanesi.

L'addestramento delle forze dell'ordine è uno dei principali capitoli dell'assistenza fornita dall'Unione europea, assieme alla UEO, che può avvalersi della esperienza che ha sviluppato in questo settore nel corso di precedenti crisi; l'Italia contribuirà a tale programma con risorse finanziarie e conoscenze tecniche.

Infine l'obiettivo di consolidare le istituzioni democratiche non può prescindere dalla preparazione di elezioni politiche generali – previste in linea di principio per giugno – che richiedono una modificazione delle legge elettorale vigente, la piena libertà di informazione e la garanzia che le operazioni di voto si svolgano in un clima di sicurezza.

Tutti gli interventi testè descritti saranno coordinati dall'ex cancelliere austriaco Vranitzky, inviato speciale della presidenza di turno danese dell'OSCE. L'Italia contribuirà attivamente in tutti i campi, anche

valorizzando per gli aiuti alimentari e sanitari le attività di volontariato poste in essere da organizzazioni non governative. Superata la fase dell'emergenza, sarà poi possibile pianificare interventi strutturali per l'economia albanese, che presuppongono comunque la riattivazione del sistema finanziario.

Il Ministro della difesa ANDREATTA sottolinea anzitutto con soddisfazione il risultato di grande rilievo che l'Italia ha ottenuto in pochissime settimane, promuovendo sul piano politico-diplomatico e poi avviando sul piano operativo una missione assai delicata, come l'operazione Alba.

Il fondamento politico e giuridico per tale operazione è costituito dalla formale richiesta avanzata dal governo albanese, nonché dalle conseguenti decisioni dell'Unione europea, dell'OSCE e delle Nazioni Unite, maturate tra il 24 e il 28 marzo. Il mandato, la tipologia e la durata della missione, su cui tante illusioni e dubbi affiorano di continuo, sono chiaramente definiti nella risoluzione 1101 del Consiglio di sicurezza.

Non solo si afferma espressamente che «l'operazione sarà limitata a un periodo di tre mesi», trascorso il quale si procederà a un riesame della situazione, ma in altro punto si accoglie la richiesta di costituire una forza multinazionale di protezione «limitata e temporanea», il cui mandato è di «facilitare la fornitura tempestiva e sicura dell'assistenza umanitaria» nonché di creare un ambiente sicuro per le organizzazioni internazionali che operano in Albania. Non vi può essere alcun dubbio, dunque, sulle finalità umanitarie della missione, fermo restando che la FMP agirà nell'ambito delle disposizioni di cui al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e, quindi, potrà assicurare la sicurezza e la libertà di movimento del proprio personale, ma sempre conducendo l'operazione «in modo neutrale ed imparziale».

Il ministro Andreatta ricorda poi le condizioni esistenti attualmente in Albania, ove il governo e le autorità locali hanno un limitato controllo del territorio, mentre vi è una diffusa attività criminale, una presenza diffusa di armi e una scarsità di riserve dei generi di prima necessità. In questo quadro è essenziale il fattore tempo: solo un rapido dispiegamento delle forze militari sul terreno può consentire alle missioni civili dell'Unione europea e dell'OSCE, nonché alle organizzazioni non governative, di procedere rapidamente alla distribuzione degli aiuti umanitari. Per tale ragione l'Italia ha sollecitato i *partners* per accelerare al massimo la preparazione della missione, riuscendo a mettere insieme in quindici giorni una forza di 6.000 uomini di otto paesi.

A fronte dei sei mesi impiegati per la pianificazione e la preparazione della missione in Bosnia – che sembrano eccessivi nonostante le dimensioni ben diverse delle due operazioni – nella crisi albanese sono trascorsi solo dodici giorni tra la prima riunione dei rappresentanti dei paesi che partecipano alla FMP, tenutasi a Roma il 3 aprile, e l'inizio ufficiale della missione. Basterebbe ciò a far giustizia delle polemiche pretestuose sui presunti ritardi o scollamenti nella preparazione dell'operazione Alba.

All'Italia, che ha assunto il ruolo-guida della missione, spetta la responsabilità di fornire non solo il maggior numero di uomini, ma anche le strutture di comando e tutto il supporto logistico per l'intera forza. Pertanto degli oltre 6.000 uomini che parteciperanno alla missione circa 2.500 saranno italiani, 1.000 francesi, 800 ciascuno saranno forniti dalla Grecia e dalla Turchia, 450 dalla Spagna e 400 dalla Romania, mentre contributi più ridotti verranno dall'Austria con 120 e dalla Danimarca con 60 militari.

Sotto il profilo operativo l'operazione Alba si svilupperà in tre fasi, la prima delle quali durerà dieci giorni a partire da ieri e prevede il dispiegamento di 2.000-2.500 uomini per acquisire il controllo dei principali punti di accesso al paese: l'aeroporto di Tirana, il porto di Durazzo e, successivamente, quello di Valona. La seconda fase durerà fino al novantesimo giorno della missione e vedrà il dispiegamento del grosso delle forze e la graduale presa di controllo delle principali vie di comunicazione e dei più importanti centri dell'Albania. La terza ed ultima fase prevede il ritiro dal teatro delle operazioni. Lo schieramento delle forze sul terreno è stato concordato dallo Stato Maggiore della Difesa con le autorità militari degli altri paesi e dell'Albania, tenendo ovviamente conto anche di esigenze politiche, oltre che dei fattori tecnico-militari. Quanto ai tempi dello schieramento, essi saranno compatibili con la ricettività delle strutture logistiche e con l'esigenza di assicurare la sicurezza degli uomini in ciascuna fase dell'operazione.

Le regole di ingaggio per la FMP sono state definite sulla base della risoluzione del Consiglio di sicurezza, nonché dell'esperienza maturata durante la missione in Bosnia, ma tenendo comunque conto della specifica natura della missione in Albania, che dovrà garantire un'assistenza in primo luogo umanitaria. Pertanto le regole di ingaggio sono volte a dissuadere dall'uso della forza e contemperano il principio dell'autodifesa con il criterio dell'uso minimo e proporzionato della forza, solo quando non vi siano altri mezzi per svolgere la missione in condizioni di sicurezza. Vi è poi una importante novità, che è stata apprezzata dal Segretario generale dell'ONU negli incontri che ha avuto a Roma in questi giorni: il diritto di intervenire per proteggere civili inermi da gravi atti criminosi, in accordo con il principio dello *jus necessitatis*.

Le regole di ingaggio non prevedono invece che la FMP disarmi la popolazione o le bande armate, poichè tale compito non è previsto nel mandato delle Nazioni Unite. Resta ovviamente fermo che la forza multinazionale, se subirà attacchi, reagirà adeguatamente e disarmerà quelli che la attaccano.

Il ministro Andreatta dà conto poi della catena di comando a livello militare, strutturata su due livelli: il comandante dell'operazione, che è il Capo di Stato maggiore della difesa Venturoni, e il comandante della forza, generale Forlani, che si avvale di un quartier generale interforze multinazionale, di base a Tirana. Presso tale quartier generale saranno presenti anche nuclei militari di collegamento della Difesa albanese.

I comandanti e i militari del contingente italiano sono consapevoli del largo sostegno che il Parlamento ha dato all'operazione Alba e pron-

ti ad assolvere al loro compito nel miglior modo possibile. Li accompagna nella loro difficile missione la piena fiducia del paese, che ha motivo di esser fiero del contributo che i militari italiani daranno alla rinascita dell'Albania.

Nel contesto di un'operazione di grande significato politico e umano si è inserita una vicenda minore, che lo ha addolorato sul piano personale, ma che nulla toglie alla serietà con la quale il Ministero della difesa ed egli stesso hanno pianificato e preparato la missione. Si tratta della campagna contraddittoria e pretestuosa avviata dall'onorevole Frattini, presidente del Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, con l'intervista a un settimanale pubblicata il 29 marzo, e proseguita successivamente dall'onorevole Berlusconi, dall'onorevole Pisanu e da alcuni organi di stampa vicini alle loro posizioni. In particolare, l'onorevole Frattini ha chiesto di conoscere il rapporto del Sismi sulla crisi di Albania al fine di valutare «se è stato carente il servizio oppure se è il Governo ad aver lavorato male».

Per tale ragione il 3 aprile ha inviato al Comitato la relazione sull'attività del Sismi, che evidentemente risultò convincente per l'onorevole Frattini il quale dichiarò che «il Sismi ha seguito con attenzione lo sviluppo della questione albanese e da epoca non sospetta» aggiungendo poi che «il Sismi si è comportato in modo attento ed adeguato». Nei giorni successivi l'onorevole Berlusconi e l'onorevole Pisanu hanno accusato ripetutamente il Governo di aver trascurato le allarmanti segnalazioni contenute nel rapporto del Sismi, il cui testo è stato sostanzialmente riprodotto – con alcune difformità e qualche aggiunta – dal settimanale «Panorama» in un articolo pubblicato l'11 aprile.

Si tratta di un episodio grave e deplorabile, dal momento che si è costruito sul nulla una campagna volta a denigrare il Sismi e il Ministro della difesa, che invece hanno seguito con estrema attenzione la crisi albanese, assumendo le iniziative che erano in loro potere. Dalla lettura della relazione risulta chiaramente che non era prevedibile il repentino crollo delle finanziarie «piramidali» albanesi, pur in presenza di numerosi segnali che avevano destato la preoccupazione del Governo italiano. Del resto ancora nel gennaio 1997 la European Bank for Reconstruction and Development aveva manifestato l'intenzione di esporsi con un credito di 2,8 milioni di ECU all'Albania, che evidentemente non era ritenuto un paese insolubile.

Per quanto riguarda infine le sue responsabilità istituzionali, ricorda che le forze armate italiane sono intervenute già dal 3 marzo per rimpatriare i cittadini italiani residenti in Albania, nonchè numerosi cittadini di altri paesi. Nella prima decade dello stesso mese si è poi esaminata la possibilità di un intervento italiano in Albania, che fu giudicato possibile dagli Stati Maggiori a partire dal 19 marzo. Pertanto, pur non ritenendo praticabile per ragioni politiche un intervento soltanto italiano, come Ministro della difesa predispose quanto necessario a fronteggiare un imprevisto aggravarsi della situazione, anche con le sole forze militari nazionali. Tanta solerzia non meritava il trattamento ingiusto che gli è stato riservato da avversari politici che non brillano certo per correttezza.

Il ministro DINI precisa che il Ministero degli affari esteri ha ricevuto periodiche informative dal Sismi, che corrispondono sostanzialmente con il contenuto della relazione inviata al Comitato parlamentare di controllo. Peraltro le informative del Sismi non sono l'unica fonte del Ministero, che attinge notizie anche attraverso la rete diplomatica, nonché dagli organismi permanenti dell'Unione europea, della NATO e dell'OSCE. Durante la crisi albanese vi è stata, inoltre, una consultazione quasi quotidiana con gli Stati Uniti.

Ciò premesso, riferisce che il Sismi già negli ultimi mesi del 1996 prevedeva la possibilità che flussi di profughi arrivassero in Italia dall'Albania e, a partire da febbraio, ha trasmesso note più allarmanti sugli sviluppi della crisi finanziaria. Tali segnalazioni non sono state affatte sottovalutate dalla Farnesina, che ha esercitato continue pressioni sulle forze politiche albanesi al fine di ottenere la costituzione di un governo di riconciliazione nazionale. Ritiene pertanto che, anche a livello politico-diplomatico, l'Italia sia intervenuta tempestivamente, esercitando tutta la sua influenza sugli interlocutori istituzionali e politici a Tirana.

Dopo che il presidente GUALTIERI ha fatto distribuire il primo rapporto inviato dal Governo italiano al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla missione in Albania, si apre il dibattito.

Il senatore ARLACCHI esprime innanzitutto solidarietà al Ministro della difesa per la campagna di stampa condotta sconsideratamente nei suoi confronti, che appare oltretutto ingiustificata dalla constatazione del buon avanzamento della missione in Albania, organizzata con grande perizia e in piena coerenza con gli scopi prefissi. Occorre peraltro chiarire che ci si trova di fronte ad un caso del tutto nuovo di un paese destabilizzato dalla criminalità economica internazionale: la forza multinazionale di protezione deve far fronte alla ricostruzione dell'economia e della sicurezza dell'Albania, tentando una via che eviti di ricreare un sistema economico inquinato.

Il senatore JACCHIA ritiene non condivisibili le critiche rivolte al Ministro della difesa in quanto nessuna lentezza si è registrata da parte dello Stato Maggiore che è riuscito in pochi giorni a mettere in moto una missione di armi e di uomini, meritando senz'altro un plauso, volto anche a ripagare tante opinioni negative sulle Forze armate italiane. Rileva pertanto come dai *media* stia emergendo un fondamentale equivoco sulla missione: il carattere umanitario sembra infatti trascolorare di fronte alle continue immagini di mezzi militari e uomini armati. Passando alle regole di ingaggio rileva che innanzitutto siano da adottare quelle volte a tutelare la vita e l'incolumità dei soldati italiani: in proposito sarebbe opportuno ottenere maggiori dettagli non rinviando a schemi genericamente ispirati ai registri della NATO. Infine ritiene essere la polemica sorta sulle informazioni del Sismi quanto meno discutibile: infatti, la massa di informazione prodotta dai servizi segreti necessita di essere incrociata con numerose

altre valutazioni e che quindi non costituisce in sè oggetto assoluto di verità.

Il senatore NOVI, premesso che non tutti i componenti del Polo della Libertà condividono le posizioni della stampa sul caso delle informazioni del Sismi, osserva comunque che vi è stata un'indubbia incapacità del Governo ad interpretare e valutare tempestivamente la situazione albanese. Ritiene poi inconcepibile che il Presidente del Consiglio si sia avventurato a Valona, città controllata dalle milizie criminali, nella quale l'incolumità è garantita solo dai capi mafia: la presenza del Capo di Governo è pertanto discutibile e si presta ad interpretazioni politiche di parte, sul quale aspetto proprio i servizi segreti avrebbero dovuto formarne i responsabili per evitare l'improvvido viaggio.

Il senatore SEMENZATO, soffermandosi sugli aiuti umanitari, rileva la difficoltà di ottenere chiarezza sul concorso delle varie amministrazioni competenti, nonché della consistenza di aiuti europei. Per quanto riguarda l'aspetto politico, occorre esser cauti nell'insistere per fissare le elezioni in Albania a breve termine, in quanto tale insistenza potrebbe nascondere la volontà di ingerirsi nella vita politica di quel popolo. Certamente occorre aiutare l'Albania a ritrovare una sua fisionomia istituzionale e pertanto è utile evitare di cristallizzare a lungo la situazione sotto gli occhi della missione internazionale. Infine auspica che il Governo produca dirette informazioni al Parlamento, evitando che l'opinione pubblica sia sommersa di notizie giornalistiche contraddittorie sulla missione in Albania.

Il senatore FOLLONI si felicita per la rapidità della messa in moto della missione da parte delle Forze armate italiane e sottolinea al contempo lo scopo sia umanitario che istituzionale della medesima, per cui, pur senza interferire nella vita interna del paese, si deve sostenere l'indizione al più presto della consultazione elettorale. A tal riguardo chiede chiarimenti sulle possibili modalità: esse si svolgeranno con la presenza dei soldati della Forza multinazionale sul territorio albanese e lasciando le armi in mano alla popolazione, oppure si prevede una soluzione diversa? Concorda sulla necessità di fornire tempestive informazioni al Parlamento, sui risultati della missione, collocando gli organi di informazione nell'ambito loro più appropriato. Auspica altresì che i responsabili politici italiani assumano posizioni coerenti con l'impegno umanitario. Esprime infine solidarietà al Ministro della difesa per gli ingiusti attacchi subiti, che fanno purtroppo parte di un certo modo di far politica in Italia.

Il senatore ANDREOTTI, nell'apprezzare la tempestività con cui il Parlamento è stato messo in condizione di conoscere gli avvenimenti relativi alla situazione albanese, osserva che occorre uno sforzo comune per superare le differenze ideologiche e sostenere unitariamente l'impegno italiano. Si dichiara contrario a richiedere troppi dettagli sulle regole di ingaggio che fanno parte di un aspetto tecnico su cui non si può

discutere a fini politici; quanto alla fissazione della data delle elezioni in Albania non ritiene che si possa sospettare l'Italia di ingerenza negli affari interni, giacchè tale questione è dirimente per l'avvenire istituzionale di quel paese, anche se non ci si deve illudere che a giugno la situazione potrà esser già risolta. Esprime solidarietà al ministro Andreatta per le aspre critiche rivoltegli, rilevando che la massa di informazione prodotta dai servizi segreti necessita di essere incrociata con tante altre valutazioni e che quindi non costituisce in sè e per sè oggetto assoluto di verità.

Il senatore PELLICINI, dopo aver osservato che le critiche rivolte a questo Governo vanno ripartite sui cinquant'anni precedenti in cui l'Italia ha praticamente rinunciato ad avere delle Forze armate degne di questo nome, ritiene che finalmente una missione di questa importanza sia stata dignitosamente organizzata e che essa meriti il sostegno di tutte le forze politiche ivi comprese quelle dell'opposizione. È questo il segnale di una nuova fase in cui l'assenza dell'Europa è forse finalmente finita e si va prendendo coscienza della necessità di organizzare un nuovo modello di difesa e di sicurezza. Conclude sottolineando che il Gruppo di Alleanza nazionale non verrà meno al suo dovere, esprimendo pertanto sostegno alla missione pur dai banchi dell'opposizione.

Il senatore MANFREDI afferma che la sua parte politica non ha condiviso la posizione di chi per egoismo o per puro calcolo politico si è opposto alla missione in Albania senza considerare i rischi di una destabilizzazione in un paese così vicino all'Italia e sottovalutando inoltre la professionalità delle nostre Forze Armate.

Il suo Gruppo ha invece votato con convinzione a favore della missione, consapevole dell'esigenza di rispondere alla richiesta di aiuto di un paese amico e fiducioso nella capacità dello strumento militare italiano. C'è da augurarsi che, qualora emergessero difficoltà nel corso delle operazioni, le forze politiche e l'opinione pubblica italiane sappiano sostenere i militari impegnati nella missione che – occorre esserne consapevoli – non è priva di rischi. Inoltre una linea politica chiara ed univoca faciliterà l'azione di chi ha incarichi operativi.

Il senatore Manfredi, pur condividendo quindi la scelta di intervenire in Albania, deve rilevare una certa approssimazione del Governo nella gestione della crisi, sia perchè è mancata una tempestiva informazione al Parlamento sia perchè non è stata posta in essere una efficace azione di previsione e prevenzione, particolarmente in relazione al massiccio afflusso di profughi sulle coste pugliesi.

Il senatore GUBERT, rilevato che l'Italia partecipa ad una Forza multinazionale di protezione e non è certo intervenuta unilateralmente in Albania, afferma come l'aiuto prioritario da assicurare a quella popolazione sia il ristabilimento dell'ordine pubblico, che potrà essere validamente realizzato solo imponendo la riconsegna delle armi, come del resto avvenne anche in Bosnia. Auspica che il Governo assuma le opportune iniziative affinché in sede internazionale ci possa essere

un pronunciamento in tal senso per garantire l'effettivo successo della missione.

Il senatore CIONI manifesta apprezzamento per l'azione sin qui svolta dal Governo e ritiene condivisibile anche la visita del presidente Prodi a Valona per manifestare a quella popolazione l'impegno dell'Italia a favorire, con la missione multinazionale, la riconciliazione nazionale.

Concluso il dibattito replica il ministro ANDREATTA che, in primo luogo, ringrazia i Presidenti delle Commissioni esteri e difesa per aver promosso l'odierno incontro che ha consentito un franco e fruttuoso dibattito sui più recenti sviluppi della crisi albanese.

Segnala che molti paesi dell'ex Patto di Varsavia rischiano di subire il medesimo collasso economico dell'Albania a causa della fragilità strutturale delle loro giovani economie di mercato; a tal proposito ricorda che l'Albania, pochi mesi prima dei fallimenti a catena delle società finanziarie piramidali, non aveva voluto sottoscrivere un accordo economico con l'Italia poichè conteneva una specifica clausola anti-società piramidali.

La comunità internazionale ha dato il primo concreto segnale di attenzione ai problemi di quel paese inviando la forza multinazionale cui l'Italia dà il contributo maggiore. Va sottolineato, a questo proposito, il grande impegno dei militari italiani che vogliono dimostrare al paese di essere professionisti preparati e capaci.

Dopo aver ribadito che le regole di ingaggio prevedono la reazione solo per l'autodifesa, la difesa della popolazione civile e per consentire l'effettiva realizzazione della missione, auspica che le elezioni si possano tenere al più presto per ridare stabilità al quadro politico. Ribadisce che il Governo italiano intende mantenere l'assoluta neutralità rispetto alle parti politiche albanesi e che, peraltro, se venisse meno, prima di libere elezioni, l'accordo di unità nazionale che ha dato vita al Governo Fino, la forza multinazionale verrebbe ritirata.

Quanto alle critiche rivolte al presidente Prodi per la visita a Valona, intende chiarire che egli ha accolto un espresso invito del presidente Fino e che la sua scorta è stata assicurata dagli incursori di Marina della Teseo Tesei, dagli uomini del Col Moschin e dai carabinieri del Tuscania.

Rende poi noto che l'entità degli aiuti umanitari dovrebbe aggirarsi intorno ai 15-18 miliardi; ben più gravoso sarà l'aiuto allo sviluppo che, in primo luogo, dovrà orientarsi a restituire ordine al sistema finanziario. Non ritiene poi che l'informazione al Parlamento sia stata carente, considerato che da quando si è aperta la crisi albanese il Governo ha riferito in numerose occasioni alle Camere. Auspica infine che i Presidenti delle Commissioni Difesa ed Esteri possano individuare una sede idonea per consentire al Governo di comunicare ai parlamentari le informazioni classificate.

Il ministro DINI, nel condividere quanto affermato dal ministro Andreatta, ritiene che, dopo l'invio degli aiuti di emergenza, la Comu-

nità internazionale dovrà concentrare i suoi sforzi per favorire lo sviluppo in Albania. Rileva poi che il Governo Fino ha manifestato l'intenzione di tenere le elezioni entro il mese di giugno; peraltro l'OSCE dovrà valutare se esistono le condizioni perchè le elezioni possano svolgersi in un clima di sicurezza.

Il presidente della Commissione Esteri MIGONE, espresso un giudizio positivo sull'odierno dibattito e sul senso di responsabilità dimostrato dalle opposizioni, ringrazia il Governo per la disponibilità a fornire al Parlamento anche le informazioni classificate e assicura che valuterà con il presidente Gualtieri le forme più idonee per consentire tale comunicazione.

Il presidente delle Commissioni riunite GUALTIERI dichiara quindi concluso lo svolgimento delle comunicazioni.

La seduta termina alle ore 22.

COMMISSIONI 5^a e 8^a RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)****8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)**

MERCOLEDÌ 16 APRILE 1997

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
PETRUCCIOLI

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Costa e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Bargone, per il tesoro Pennacchi e per il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2280) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione

(2302) GRECO ed altri. Misure finanziarie per il 1997 relative allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Ha la parola il sottosegretario Laura PENNACCHI che, in sede di replica, intende chiarire alcune delle questioni poste dai senatori intervenuti durante il dibattito e dalla nota tecnica al provvedimento predisposta dal Servizio del bilancio del Senato. In particolare, relativamente all'articolo 2, sottolinea che la valutazione del numero delle imprese coinvolte dalla contrattazione di secondo livello è stata effettuata tenendo conto che, nel settore industria, le aziende con meno di 50 dipendenti storicamente non effettuano quasi mai la contrattazione aziendale mentre le aziende con un numero superiore ai 50 dipendenti stipulano contratti collettivi aziendali in una minima percentuale che, dalle serie storiche, risulta variabile ma che può essere stimata nell'ordine del 60 per cento. Nel settore agricolo non c'è sostanzialmente contratto azien-

dale e nel settore edile tale forma di contrattazione è limitata a poche grandi aziende. In merito poi all'articolo 3, ed in particolare al comma 3 riguardante le proroghe dei trattamenti di integrazione salariale fa presente che la spesa derivante dalla disposizione è circoscritta all'anno 1997 e posta interamente a carico del fondo per l'occupazione con contestuale reintegro di tale fondo mediante l'utilizzo dell'accantonamento di fondo globale. In relazione poi al comma 6, concernente il trattamento di fine rapporto (TFR), l'onere per le quote di TFR maturate fino al 21 maggio 1988, per i periodi di integrazione salariale, è limitato alla somma di 10 miliardi di lire per l'anno 1997. In merito poi all'articolo 7 fa presente che il mantenimento in bilancio mediante iscrizione nel conto residui di queste risorse è tecnicamente possibile non essendo stato ancora formalizzato il conto consuntivo relativo al decorso esercizio finanziario. Si sofferma quindi sull'articolo 10 riguardante le modalità di ridestinazione dei finanziamenti per interventi su strutture di assistenza ai malati di AIDS precisando che la disposizione si limita ad estendere la possibilità di utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di strutture ospedaliere per i malati di AIDS e non utilizzate per carenza di progetti, a strutture extra ospedaliere - centri di assistenza - destinate alla medesima categoria di ammalati. Informa infine che una nota di maggior dettaglio sui temi trattati è a disposizione dei senatori.

Il relatore CADDEO, intervenendo per la replica, esprime soddisfazione per il dibattito ampio ed esauriente, dal quale è emersa l'importanza delle misure adottate con il provvedimento in esame, in particolare lo sblocco dei mutui da destinare ad interventi per le aree depresse, il riavvio delle grandi opere pubbliche e i progetti di edilizia universitaria. Con riferimento ad altre norme, respinge le critiche di clientelismo e assistenzialismo, sottolineando che tali disposizioni si inseriscono organicamente nel contesto del provvedimento, del quale costituiscono elementi portanti. Esprime quindi un giudizio largamente positivo sul testo in esame, che consentirà di dotare il Paese di grandi infrastrutture, dando nel contempo attuazione ad alcuni punti del Patto per il lavoro. Concorda sul fatto che gli interventi adottati non sono sufficienti a risolvere il problema della disoccupazione, avvertito nella sua drammaticità in particolare dai giovani nel Mezzogiorno. Occorre tuttavia tener conto dei positivi segnali che giungono ad esempio dal versante della lotta all'inflazione e che inducono a considerare ottimisticamente le prospettive di ripresa dello sviluppo economico. Conclude ribadendo il proprio giudizio positivo sul provvedimento, di cui auspica una rapida conversione in legge.

Ha quindi la parola il relatore ERROI, il quale sottolinea l'importanza dell'articolo 1 del provvedimento in esame, che consentirà il riavvio ed il completamento di grandi opere pubbliche. Esprime quindi un giudizio positivo sulla norma che prevede l'ammodernamento di alcuni aeroporti, evidenziando la pretestuosità delle polemiche sui criteri in base ai quali sono stati individuati gli aeroporti oggetto degli interventi. Esprime quindi alcune riserve sulla norma relativa ai centri storici, sot-

tolineando che occorrerà rimuovere una serie di vincoli burocratici che attualmente impediscono la ripresa delle attività edilizie negli stessi. Suscita altresì perplessità la disposizione che prevede lo snellimento delle procedure con riguardo alla certificazione antimafia. Conclude la sua replica evidenziando che la norma sull'accelerazione della progettualità appare ben congegnata, e che consentirà di avere risultati positivi in presenza di un parco di progetti immediatamente cantierabili.

Il ministro COSTA, dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti per il contributo al dibattito, ribadisce che il provvedimento in esame si inserisce nel quadro degli strumenti attivati dal Governo per il rilancio delle attività produttive, entro il vincolo primario del risanamento del bilancio statale, e per lo snellimento delle procedure amministrative. Il Ministro chiarisce poi che l'adozione di alcuni interventi specificamente mirati per determinate aree del Paese è stata resa necessaria dalla situazione di particolare crisi che colpisce tali zone. In ogni caso, è indispensabile dare priorità agli interventi capaci di attivare la domanda privata di consumi e di investimenti, come ad esempio quelli di cui all'articolo 11, in relazione al quale preannuncia un emendamento del Governo volto ad evitare fenomeni di competizione sleale nel settore dell'edilizia. Il provvedimento consentirà di dare attuazione con priorità ai programmi cofinanziati, accelerando quelli finanziati con risorse pubbliche. Esso interviene nel contempo direttamente sul mercato del lavoro, ad esempio con la norma che riguarda la decontribuzione di alcune voci retributive. Si tratta quindi di un insieme coerente di norme che potranno conseguire risultati positivi proprio nella misura in cui i diversi interventi siano adottati organicamente. Esprime quindi l'esigenza che, al di là dei possibili limitati correttivi, l'impianto complessivo del provvedimento venga rispettato nelle sue linee di fondo. Rispondendo infine ad un quesito sollevato dal senatore Ferrante, Il Ministro chiarisce la portata del riferimento alle somme non impiegabili contenuto nell'articolo 13, sottolineando che si tratta di risorse che in ogni caso non potrebbero dar luogo all'attuazione dei relativi programmi di spesa entro il termine dell'esercizio finanziario e pertanto vengono definanziate, salva una successiva reinscrizione in bilancio delle somme necessarie.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che le Commissioni riunite 5^a e 8^a sono convocate domani, giovedì 17 aprile alle ore 14,30 per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2280 e 2302.

La seduta termina alle ore 9,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 1997

128^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di stato alla Presidenza del consiglio dei ministri Parisi e Zoppi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1023) BEDIN ed altri. – *Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica*

(2152) CUSIMANO ed altri. – *Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica*

(2243) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista*

(2253) FOLLONI ed altri. – *Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1023, congiunzione ai disegni di legge nn. 2152, 2243 e 2253 e rinvio; esame congiunto e rinvio dei predetti disegni di legge. Costituzione di un comitato ristretto.)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1023, sospeso nella seduta del 3 aprile. Si procede quindi alla congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 2152, 2143 e 2153, di cui viene avviato l'esame.

Il relatore PASSIGLI ritiene che, anche in presenza delle nuove iniziative in titolo, la Commissione debba orientarsi nella scelta tra un esame esteso a tutti gli aspetti che vi sono contemplati, ovvero limitato alla disciplina dell'accesso all'attività e alla professione giornalistica, direttamente attinente all'oggetto del *referendum* abrogativo fissato in proposito per il 15 giugno. Quanto agli altri aspetti della normativa in esame, come il codice deontologico e la disciplina dei rapporti con gli editori, si potrebbe rinviare rispettivamente all'autoregolamentazione e ai contratti, provvedendo in via transitoria con l'applicazione della norma-

tiva già vigente. A suo avviso, la scelta selettiva dianzi prospettata consentirebbe di risolvere positivamente il quesito del *referendum* abrogativo, rimuovendo l'attuale modalità di accesso alla professione, fondata su un esame e su altri requisiti, per disporre che l'attività e la professione giornalistica possono essere esercitate in base alla combinazione di requisiti consistenti nel possesso di titoli di studio e nel pregresso esercizio di attività omologhe, con l'abolizione dell'ordine professionale e l'istituzione di un apposito Albo presso il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. In tal modo, la Commissione potrebbe elaborare una normativa molto succinta, rinviando la disciplina deontologica a strumenti di autoregolamentazione, con un'apposita normativa transitoria e affidando alla sede contrattuale la definizione dei rapporti tra i giornalisti e gli editori. Sulla base di tale impostazione, propone di costituire un comitato ristretto, al fine di elaborare un testo unificato, impegnandosi a intrattenere rapporti informali con le competenti Commissioni della Camera dei deputati, per agevolare l'approvazione sollecitata della nuova normativa.

Il senatore BESOSTRI aderisce alla proposta del relatore, ritenendo che la sua prospettazione sia valida anche per gli altri ordini professionali.

Con le soluzioni di metodo indicate dal relatore concordano anche il senatore MAGGIORE e il senatore MAGNALBÒ.

Il sottosegretario PARISI rileva l'importanza e il rilievo critico delle questioni sottese ai disegni di legge: sulle soluzioni conseguenti, il Governo si rimette alle valutazioni del Parlamento.

La Commissione conviene sull'impostazione delineata dal relatore e sulla proposta di costituire un comitato ristretto.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi parlamentari a designare tempestivamente i propri rappresentanti nell'organismo ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (n. 80)

(Osservazioni alla 11^a Commissione: favorevoli)

(R139 b00, C11^a, 0012^o)

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo, rivolto ad attuare la riforma del sistema

previdenziale riguardo alle prescrizioni, contenute nella legge di delega, sulla tendenziale armonizzazione dei trattamenti pensionistici per alcune categorie del pubblico impiego. Dopo aver enumerato i diversi corpi militari e civili e le diverse carriere coinvolte nel provvedimento, ricorda che il giorno precedente sono state acquisite, in sede informale, le valutazioni degli organismi rappresentativi di alcune categorie interessate. Il principio comune a tutte le disposizioni di cui si tratta è l'elevazione dell'età minima per il collocamento a riposo, con una gradualità commisurata anche al contenuto professionale dell'attività svolta, tenendo conto in particolar modo delle situazioni di disagio e di rischio, specie per i Vigili del fuoco e per la Polizia di stato. Per altre, specifiche categorie, come i magistrati, i diplomatici, gli avvocati dello stato e i professori universitari si prevede anche la fissazione di un limite massimo ulteriore, per il collocamento a riposo, fino all'età di 70 o 75 anni.

Dalle audizioni dianzi citate, è stata acquisita una segnalazione specifica, relativa alla Polizia di Stato e ai Vigili del fuoco, diretta a valorizzare la specificità delle prestazioni lavorative svolte in condizioni di disagio e di rischio, soprattutto con un intervento sui meccanismi di calcolo della anzianità utile per il collocamento a riposo. Per alcune qualifiche dei Vigili del fuoco, inoltre, è stata sottolineata una incongruenza, rilevabile in particolare per i quadri direttivi, consistente nella mancata considerazione degli elementi di rischio e di disagio, che invece sono ritenuti equivalenti, da parte degli interessati, rispetto a quelli delle qualifiche direttamente operative.

La relatrice, infine, propone di rassegnare alla Commissione lavoro le osservazioni dianzi formulate, con una valutazione complessiva di segno positivo sullo schema di decreto delegato.

Il senatore MAGNALBÒ concorda, rilevando peraltro che il testo normativo è formulato in modo incomprensibile. Consente il senatore MAGGIORE, che sottolinea la difficile ed efficace opera interpretativa svolta dalla relatrice. Anche il presidente VILLONE lamenta la persistente, cattiva qualità degli strumenti normativi, particolarmente in materia previdenziale. Concorda in tal senso la stessa relatrice D'ALESSANDRO PRISCO.

La Commissione, infine, accoglie la proposta avanzata dalla relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(568) UCCHIELLI ed altri. - *Norme a favore delle vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca»*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra una proposta di nuovo testo del disegno di legge (allegato al resoconto della seduta

odierna). Motiva la nuova articolazione delle disposizioni in esame, fondata sulla limitazione dei benefici alla elargizione *una tantum* da corrispondere a quanti abbiano riportato lesioni invalidanti, nonché ai superstiti delle vittime dei delitti commessi dai componenti della cosiddetta «banda della Uno Bianca». Dopo aver precisato che la soluzione proposta è stata da lei preventivamente concordata con gli autori del disegno di legge, rimette alla Commissione la valutazione conseguente.

Il senatore BESOSTRI ricorda le perplessità manifestate a suo tempo sul disegno di legge in esame, riguardo alla possibile disparità di trattamento con altri casi criminali in cui sono coinvolti, come autori dei delitti, esponenti delle forze dell'ordine.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO precisa che la legge n. 302 del 1990, di cui viene selettivamente richiamata l'applicazione, riguarda le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata: il testo in esame si propone di colmare una lacuna, poichè la legge citata non sarebbe applicabile ai casi di cui si tratta. Ritiene, pertanto, che non si determinerebbe una disparità di trattamento con altre situazioni.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI rammenta di aver sollevato una questione sulla possibile disparità di trattamento, non tanto riguardo alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, quanto piuttosto in riferimento ad altri episodi criminali, non compresi nella normativa vigente nè in specifiche iniziative legislative. Ricorda, in proposito, di aver richiesto al rappresentante del Governo elementi di informazione sui possibili casi dianzi evocati.

Il presidente VILLONE riconosce che la questione appena richiamata coinvolge una valutazione molto complessa, da riferire all'equilibrio generale del sistema, che non prevede un diritto di risarcimento a carico dello Stato per le vittime dei reati, se non in casi specifici ma di ordine non episodico.

Il senatore BESOSTRI insiste nel ritenere appropriata una comparazione con i possibili casi di delitti i cui autori siano appartenenti alle forze dell'ordine.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO non ritiene pertinente una valutazione astratta, che riguardi le vittime di tutti i reati: considera il caso in esame omogeneo, per la sua natura, al fenomeno terroristico, ancorchè non coperto dalla normativa vigente, ai fini del risarcimento per le vittime da parte dello Stato. A suo avviso, si tratta di colmare una lacuna, verificandone la compatibilità con altre possibili situazioni di fatto, da rimettere alla valutazione del Governo, che possiede le informazioni necessarie a tal fine.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1831) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. – Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia

(2188) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COLLINO e CALLEGARO. – Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1831, congiunzione al n. 2188 e rinvio; esame del disegno di legge n. 2188, congiunzione al disegno di legge n. 1831 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1831, che viene congiunto a quello del numero 2188, di cui è avviata la trattazione.

Il relatore VILLONE illustra il contenuto del disegno di legge n. 2188, più complesso e dettagliato di quello proposto dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, in quanto riferito anche alla disciplina dell'assemblea elettiva, ad esempio in tema di convocazione e scioglimento, e recante una disciplina transitoria, con rinvio alla legge elettorale vigente per le regioni a statuto ordinario, per il caso che nel 1998 non sia ancora in vigore il nuovo sistema elettorale per la stessa regione Friuli Venezia Giulia. Egli esprime una preferenza per una soluzione normativa minima, in sede di revisione dello statuto, rimettendo la disciplina conseguente all'autonomia legislativa della Regione.

Il senatore ANDREOLLI condivide l'impostazione enunciata dal relatore, ritenendo preferibile la fissazione del principio normativo in materia elettorale nello statuto, con un rinvio alla conseguente disciplina in legge regionale.

Il relatore VILLONE si riserva di elaborare un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1996

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 marzo.

Il presidente VILLONE comunica che il ministro Bogi ha manifestato la propria disponibilità a intervenire, per l'esame del disegno di legge in titolo, nella seduta convocata per il giorno successivo. Ritiene opportuno, intanto, valutare preventivamente la possibilità di includere nell'esame gli emendamenti 10.0.1 e 31.0.6, presentati rispettivamente dai senatori Magnalbò e Lubrano di Ricco. In proposito, rileva che tali proposte corrispondono al contenuto di interi disegni di legge, attual-

mente all'esame di altre Commissioni, presso le quali sono state sollevate comprensibili riserve sulla surrettizia modificazione di competenza che una eventuale trattazione nell'ambito del disegno di legge in titolo potrebbe comportare. Osserva, inoltre, che gli emendamenti in questione non sono strettamente pertinenti all'oggetto del disegno di legge, essendone pertanto opinabile la stessa proponibilità. Reputa opportuno, conclusivamente, che gli autori degli emendamenti rinuncino a tali proposte di integrazione del disegno di legge.

Il relatore BESOSTRI si dichiara disponibile a utilizzare una parte degli emendamenti in questione nella formulazione di altrettanti disposizioni di delega, per l'attuazione delle corrispondenti normative comunitarie. Osserva, peraltro, che la Giunta per gli affari europei, nel proprio parere sui disegni di legge in materia di valutazione di impatto ambientale, ne ha suggerito l'inclusione, con gli adattamenti necessari, nel disegno di legge comunitaria. In proposito, inoltre, sarebbe opportuno svolgere una verifica di compatibilità con le conseguenze attuative della legge n. 59 del 1997, in tema di competenze amministrative.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda che sulla valutazione di impatto ambientale le iniziative legislative risalgono a tempi anche lontani, senza che si sia pervenuti ancora ad un risultato concreto. Il suo emendamento, pertanto, ha anche uno scopo sollecitatorio, dinanzi alla persistente inerzia che si registra in materia. Si riserva, comunque, una valutazione definitiva sulla questione sollevata dal Presidente.

Anche il senatore MAGNALBÒ si riserva una decisione al riguardo.

Il PRESIDENTE ritiene che la soluzione prospettata dal relatore potrebbe corrispondere sia alla finalità degli emendamenti, sia alle esigenze di compatibilità con i limiti del disegno di legge e con le competenze delle altre Commissioni.

Il senatore SPERONI osserva che per certi aspetti la legge comunitaria è simile ai disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, che includono disposizioni di competenza delle diverse Commissioni, spesso corrispondenti a interi disegni di legge. D'altra parte, osserva che gli stessi componenti di altre Commissioni possono far valere le loro ragioni dinanzi all'Assemblea, eventualmente proponendo lo stralcio delle disposizioni che non ritengano pertinenti al disegno di legge comunitaria.

Il presidente VILLONE, quindi, conferma il suo orientamento sugli emendamenti in questione, preannunciando che, ove non siano ritirati dai proponenti, saranno dichiarati improponibili, in quanto non pertinenti all'oggetto normativo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(483) DE CAROLIS e DUVA. - *Ripristino della festività nazionale del 2 giugno*

(1068) AGOSTINI ed altri. - *Ripristino della festività nazionale del 2 giugno*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il sottosegretario ZOPPI comunica alla Commissione che il Governo sta valutando attentamente, con il suo personale interessamento, tutti gli aspetti connessi alle iniziative in discussione, compresi quelli di ordine economico e finanziario; conferma il giudizio positivo sul significato che assumerebbe il ripristino della festività del 2 giugno, ma non ritiene trascurabili le possibili conseguenze in termini di minor prodotto interno lordo e di necessario recupero delle ore di lavoro. In proposito, sono in corso accertamenti di carattere tecnico, dei quali si riserva di fornire i risultati.

Il senatore SPERONI rileva che se la festività del 2 giugno venisse immediatamente ripristinata, già per il 1997, vi sarebbero notevoli inconvenienti pratici, ad esempio per la preventiva fissazione di appuntamenti per visite mediche ed esami diagnostici anche molto sofisticati, che richiedono tempi di prenotazione molto anticipati. Richiama l'attenzione, inoltre, sul necessario rinvio di udienze processuali già fissate per quella data, che normalmente sono procrastinate a distanza di lunghissimo tempo.

La relatrice FUMAGALLI CARULLI ricorda che il Governo è stato interpellato sulle implicazioni economiche dell'iniziativa già da molto tempo e auspica una risposta sollecita. Esprimendo comprensione per le obiezioni di ordine pratico sollevate dal senatore Speroni, sottolinea però l'importanza emblematica del ripristino della festività del 2 giugno, rispetto alla quale ogni riserva, pur degna di considerazione, dovrebbe a suo avviso recedere. Auspicando che i disegni di legge siano approvati tempestivamente, si dichiara peraltro disponibile a differirne la prima applicazione al 1998, al fine di prevenire gli inconvenienti pratici evocati dianzi.

Concorda il presidente VILLONE.

Il senatore AGOSTINI condivide le valutazioni della relatrice e si dichiara preoccupato per l'orientamento perplessa manifestato dal rappresentante del Governo, che a suo avviso non dovrebbe limitarsi a valutare i possibili costi, ma avrebbe l'obbligo di indicare soluzioni operative, di natura compensativa. Egli consente sul possibile differimento fino al 1998 per la prima applicazione delle disposizioni in esame e sottolinea che la data del 2 giugno ha un valore unificante per tutti gli italia-

ni, auspicando che il Governo corrisponda ai sentimenti di tanti concittadini.

Il senatore BESOSTRI condivide l'opportunità di ripristinare la festività del 2 giugno, anche per il valore unificante che potrebbe assumere in un nuovo contesto istituzionale di tipo federale. Nondimeno, i possibili effetti economici non debbono essere sottovalutati, specie in un momento di restrizioni, necessarie per assicurare la corrispondenza ai parametri di convergenza stabiliti in sede comunitaria. Concorda, inoltre, sull'eventuale differimento al 1998.

Il senatore MAGGIORE condivide le opinioni manifestate dalla relatrice e auspica risposte tempestive da parte del Governo, che in particolare dovrebbe riferire sui costi conseguenti al ripristino della festività del 6 gennaio.

Il senatore ANDREOLLI richiama l'alto significato della festività del 2 giugno, si dichiara favorevole al differimento fino al 1998 e considera opportuna una valutazione dei costi conseguenti al ripristino della festività dell'Epifania.

La senatrice PASQUALI concorda con la relatrice, sottolinea l'importanza della festività del 2 giugno, da ritenere prioritaria rispetto ad altre, e si associa alle considerazioni svolte sul valore unificante di tale festività, auspicando che il Governo si esprima definitivamente in proposito entro un breve termine.

Il senatore SPERONI richiama l'attenzione su altri inconvenienti funzionali derivanti dal ripristino immediato della festività del 2 giugno, ad esempio per le attività turistiche e per la prestazione di alcuni servizi pubblici, che nelle giornate festive hanno un costo superiore per le rispettive amministrazioni, soprattutto in termini di compenso delle prestazioni straordinarie di lavoro. Quanto alle motivazioni addotte per ripristinare la festività del 2 giugno, ritiene non pertinente quella relativa a pretesi sentimenti unitari, poichè la celebrazione del mutamento istituzionale, intervenuto nel 1946, non ha nulla a che vedere con l'unità nazionale, già realizzata molto tempo prima, mentre il passaggio dalla dittatura alla democrazia solitamente viene associato alla data del 25 aprile.

Il senatore LUBRANO DI RICCO considera fondate le preoccupazioni sul rinvio delle udienze processuali già fissate per il 2 giugno 1997 e ritiene opportuno un differimento al 1998.

La relatrice FUMAGALLI CARULLI chiede al rappresentante del Governo di fornire, in una successiva seduta, elementi di informazione sui costi conseguenti al ripristino della festività dell'Epifania e sul costo del ripristino occasionale della festività del 2 giugno per il 1986, in coincidenza con il quarantennale della Repubblica.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2142) Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta dell'8 aprile, procedendosi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore MAGGIORE sottoscrive l'emendamento 1.6 e ne illustra la finalità. Su richiesta della relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, precisa che si tratta di una formulazione più pertinente, non escludendo effetti ulteriori anche sotto il profilo previdenziale. Il sottosegretario ZOPPI esprime una valutazione negativa, anche per gli inevitabili oneri finanziari derivanti dalla modifica.

Il senatore MAGGIORE, quindi, illustra l'emendamento 1.5, rivolto a rimuovere una disparità di trattamento non giustificata. La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO manifesta la propria perplessità, rilevando che la limitazione contenuta nella disposizione che si propone di modificare, non esclude il personale di cui si tratta, ma solo il calcolo delle indennità per la determinazione del trattamento economico relativo al collocamento in ausiliaria.

Il senatore MAGGIORE illustra poi l'emendamento 1.1, diretto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 1, le cui disposizioni sono a suo avviso estranee all'oggetto del disegno di legge, e suscettibili di una definizione in via amministrativa.

La senatrice PASQUALI aggiunge la propria firma all'emendamento 1.2 e lo dà per illustrato.

Il sottosegretario ZOPPI, quindi, dà conto dell'emendamento 3.1, che precisa l'ambito di applicazione della normativa vigente sui buoni pasto per i pubblici dipendenti, riferendola anche a quanti prestano l'attività lavorativa nell'arco di sei giorni settimanali, ma con un impegno giornaliero che, anche per effetto del lavoro straordinario, eccede l'orario antimeridiano.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO giudica positivamente l'emendamento del Governo, che risolve alcune preoccupazioni esposte nella precedente seduta, in conformità alla normativa vigente.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 17 aprile, è anticipata alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 17.

**TESTO PROPOSTO DALLA RELATRICE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 568**

Art. 1.

(Elargizioni alle vittime e ai superstiti)

1. A favore delle vittime e dei superstiti dei delitti commessi dal gruppo criminale denominato «banda della Uno bianca», si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

2. Per le elargizioni da corrispondere ai sensi del comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10, 11, 13 e 16 della stessa legge 20 ottobre 1990, n. 302.

3. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lo stesso anno 1997.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1780**Art. 10.**

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 10-....

(Istituzione di agenzie per i controlli comunitari)

1. Gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, compresi quelli previsti dai regolamenti della Comunità Europea in materia di controlli sugli interventi di mercato attuati dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) con fondi a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione garanzia, nonché quelli connessi alla normativa nazionale, sono attuati attraverso la istituzione di apposite agenzie.

2. I controlli di cui al comma 1 riguardano la fase istruttoria e quella successiva alla erogazione degli aiuti previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale nei settori d'intervento indicati dai commi successivi:

3. In applicazione della normativa comunitaria i controlli di cui al comma 1 riguardano:

a) la documentazione commerciale delle imprese che hanno beneficiato, direttamente o indirettamente, del sistema di finanziamento FEAOG, sezione garanzia. I controlli sono effettuati dopo l'erogazione dei finanziamenti con le modalità previste dal regolamento CEE n.4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e successive modificazioni;

b) l'istruttoria per l'erogazione di aiuti comunitari nei seguenti settori d'intervento previsti dal regolamento CEE n. 307/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, e successive modificazioni:

1) aiuti per ettaro e per il ritiro dei seminativi della produzione;

2) misure previste nel settore degli ortofrutticoli e per le uve secche;

3) premi previsti nei settori delle carni bovine e delle carni ovine e caprine;

4) misure previste nel settore vitivinicolo;

5) misure previste nel settore del tabacco, aiuto per il cotone e aiuti per i semi oleosi;

6) altri aiuti ed interventi comunitari.

4. Sono sottoposti altresì a specifiche misure di controllo gli interventi nazionali attuati dall'AIMA che comportano erogazioni a carico dello Stato.

Art. 10-....

(Operazioni di controllo)

1. L'esecuzione dei controlli previsti dall'art.10-*bis*, comma 2, lett. *a*), è affidata ad un'agenzia generale specializzata nelle verifiche di natura contabile. L'esecuzione dei controlli previsti dall'art. 10-*bis*, comma 2, lett.*b*), nonché quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo, sono effettuati rispettivamente da due agenzie specializzate, salvo quanto previsto dall'articolo. 10-*quater*, comma 4.

2. Le agenzie di cui al comma 1 sono costituite ai sensi dell'articolo. 10-*quater*.

3. I compiti, le condizioni e le modalità di attuazione delle operazioni di controllo affidate alle agenzie sono determinati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo. 17, della legge 23 agosto 1988, n.400, con riferimento a quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale ed in particolare dei regolamenti CEE n. 4045/89, e successive modificazioni, e n. 307/91, e successive modificazioni.

4. I controlli, distinti per aiuti comunitari e aiuti nazionali, vengono attribuiti in blocco a ciascuna agenzia e gli statuti delle singole agenzie tengono conto degli specifici compiti ad essi attribuiti.

Art. 10-....

(Agenzie)

1. Per l'espletamento dei controlli di cui all'articolo. 10-*bis*, sono costituite, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tre agenzie nella forma di società per azioni.

2. Le agenzie hanno autonomia amministrativa e finanziaria, nonché autonomia organizzativa e gestionale.

3. All'agenzia preposta ai controlli di cui all'articolo. 10-*bis*, comma 2, lett. *a*), si applicano le norme del regolamento CEE n. 4045/89, e successive modificazioni.

4. I controlli nei settori dei semi oleosi, del tabacco e del cotone, indicati nell'articolo. 10-*bis*, comma 2, lett. *b*), n. 5, sono affidati all'AGE-Control S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo. 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, del regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, e successive modificazioni, nonché del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

5. Le agenzie sono enti pubblici economici sottoposti alla vigilanza del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Ad esse, per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni del codice civile.

6. Il capitale sociale di ciascuna agenzia, pari a lire 200 milioni, è ripartito in 1000 azioni del valore nominale di duecentomila lire ciascuna ed è sottoscritto per 700 azioni dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e per 200 azioni dell'AIMA.

7. Al capitale di cui al comma 6 partecipa altresì, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) con 100 azioni, il cui onere è posto a carico delle disponibilità del bilancio dell'istituto medesimo.

8. Le agenzie devono attenersi al principio della specializzazione per settore di intervento facendo proprie le regole dell'efficacia, immediatezza e flessibilità, usando il metodo di selezione e di utilizzo di personale specialisticamente qualificato.

Art. 10-....

(Organi delle agenzie)

1. Gli organi delle agenzie, costituite ai sensi dell'articolo 10-*quarter*, e le relative competenze sono stabilite dallo statuto.

2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, è approvato lo statuto-tipo delle agenzie, tenuto conto degli specifici compiti di istituto. Gli statuti adottati dalle società e le relative modifiche sono approvati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. Il consiglio di amministrazione si compone di sette membri nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, quattro dei quali su designazione dello stesso Ministro, due su designazione dell'AIMA ed uno su designazione dell'INEA.

4. Il collegio sindacale si compone di tre membri designati dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica tra i funzionari delle relative amministrazioni con qualifica dirigenziale. Il funzionario designato dal Ministro del tesoro presiede il collegio sindacale.

5. Il direttore delle agenzie di nuova istituzione è nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, tra persone di comprovata esperienza manageriale e professionale nel settore agro-industriale.

6. La Corte dei conti esercita il controllo sulle agenzie ai sensi degli articoli 4, 6 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 10-....

(Personale delle agenzie)

1. Il personale dipendente delle agenzie è reclutato mediante selezioni pubbliche e non può assumere altri impieghi o incarichi, nè esercitare attività professionali, commerciali o industriali.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato dal consiglio di amministrazione, sulla base delle norme del diritto privato e con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore industriale.

Art. 10-....

(Attività del personale addetto ai controlli)

1. Nell'esercizio dell'attività di controllo, al personale delle agenzie costituite ai sensi dell'articolo 10-*quater* si applicano le norme di cui all'articolo. 1, comma 3, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

2. Ai fini dell'espletamento dei controlli previsti dall'articolo. 3 del regolamento CEE n. 4045/89, e successive modificazioni, dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 307/91, e successive modificazioni, le imprese che, nell'ambito del sistema di finanziamento del FEOAG, sezione garanzia, risultano beneficiarie o debitrice, i fornitori, i clienti, i vettori, gli spedizionieri o altri terzi, direttamente o indirettamente collegati alle operazioni effettuate nell'ambito del sistema di finanziamento del FEOAG, sezione garanzia, sono tenuti a consentire l'accesso del personale delle agenzie nelle sedi anche secondarie dell'impresa, nei magazzini, nei depositi ed in ogni altro locale adibito dall'imprenditore all'esercizio della propria attività, nonchè nei fondi agricoli e nelle aziende, anche distaccate, per l'espletamento di controlli fisici, ove richiesti, e per la consultazione della documentazione direttamente o indirettamente connessa a tali operazioni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce od ostacola le operazioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

Art. 10-....

(Costituzione del Consorzio)

1. Ad esclusione dell'AGE-Control S.p.A. che - per il settore dell'olio d'oliva - si attiene ai termini fissati dai regolamenti CEE n. 2262/84, e successive modificazioni e n. 27/85, e successive modificazioni, i programmi di attività delle agenzie, i criteri per il coordinamen-

to e l'espletamento dei controlli, il numero delle imprese ed i periodi da assoggettare al controllo sono determinati entro il 31 dicembre di ciascun anno dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, e sono elaborati in conformità di disposizioni previste dalla presente legge e ai regolamenti CEE n. 4045/89, e successive modificazioni e n. 307/91, e successive modificazioni, sulla proposta del consorzio di cui al comma 2.

2. L'AGE-Control S.p.A. e le agenzie di cui all'art. 10-quater istituiscono un consorzio per i controlli comunitari e per la predisposizione dei programmi di cui al comma 1 da sottoporre al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonchè per la gestione dei servizi comuni individuati con decreto dallo stesso Ministro, da emanare entro sei mesi dalla data di costituzione delle suddette agenzie. Lo statuto del consorzio, che assume la forma di società consortile, è approvato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Ogni agenzia partecipa al consorzio in misura paritetica e nella stessa proporzione contribuisce alle spese consortili.

4. Le agenzie forniscono il personale necessario al funzionamento del consorzio, secondo il contingente determinato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con il decreto di cui al comma 5.

5. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, e su proposta del presidente del consorzio, d'intesa con i presidenti delle agenzie, sono determinati i contingenti di personale delle agenzie, costituite ai sensi dell'art. 10-quater, e del consorzio di cui al comma 2.

Art. 10-....

(Scopi del consorzio)

1. Il consorzio non ha scopi di lucro e si propone di provvedere alla predisposizione dei programmi di attività delle agenzie, alla determinazione dei criteri per il coordinamento e l'espletamento dei controlli, alla determinazione del numero delle imprese e alla scelta dei periodi nel corso dei quali svolgere i controlli, nonchè alla gestione dei servizi comuni quali la predisposizione dei progetti speciali, il coordinamento finanziario ed amministrativo, l'aggiornamento legislativo e amministrativo, la disciplina fiscale e comunitaria, il coordinamento dell'attività informatica, la promozione di corsi di aggiornamento degli ispettori e del personale delle agenzie, l'assolvimento di ogni azione conoscitiva e promozionale che agevoli i compiti istituzionali delle agenzie consorziate.

Art. 10-....

(Ammissione di altri consorziati)

1. Possono far parte del consorzio le agenzie che svolgono attività di controllo nel settore degli aiuti comunitari o altri enti pubblici strumentali aventi ad oggetto le analoghe attività.

2. L'ammissione di altri consorzi deve essere approvata con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 10-....

(Fondo consortile)

1. Il fondo consortile è costituito:
 - a) dai contributi pagati dalle singole agenzie;
 - b) dai contributi che, eventualmente, sono versati dallo Stato, dalla Comunità europea e da altri enti pubblici;
 - c) da ogni altro provento derivante dalla propria attività.
2. L'ammontare dei contributi di cui alla lettera a) del comma 1 può essere modificato dall'assemblea generale dei consociati.
3. Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi.
4. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea può deliberare il suo reintegro da parte dei consorzi stabilendone le modalità e i termini.

Art. 10-....

(Contributi)

1. Ogni agenzia consorziata deve versare annualmente un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare del contributo è determinato dal comitato direttivo del consorzio.
2. Devono essere rimborsate al consorzio le spese da esso sostenute per la esecuzione di particolari prestazioni eventualmente richieste da una o più agenzie consorziate.

Art. 10-....

(Operazioni)

1. Il consorzio può compiere le operazioni e svolgere le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 10-*novies* avvalendosi di una organizzazione appositamente predisposta a tal fine sotto forma di ufficio che ha sede presso la sede del consorzio.
2. Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi e particolarmente quelle aventi per oggetto le specifiche azioni, di cui all'articolo 10-*novies*, sono svolte in nome e per conto delle agenzie consorziate.

3. Il consorzio garantisce l'adempimento delle obbligazioni; per la responsabilità verso terzi si applica l'articolo 2615 del codice civile.

Art. 10-....

(Organi del consorzio)

1. Gli organi del consorzio sono:
 - a) l'assemblea generale dei consorziati;
 - b) il comitato direttivo;
 - c) il presidente.

Art. 10-....

(Scioglimento del consorzio)

1. In caso di scioglimento del consorzio, l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone le competenze.

2. L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, per la quota relativa a contributi versati dallo Stato o da altri enti pubblici, è devoluto in base alle indicazioni del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; per la rimanenza è diviso in parti uguali fra i consorziati».

10.0.1

MAGNALBÒ

Art. 31.

Dopo il Titolo II, aggiungere il seguente:

TITOLO III.

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
DI DETERMINATI PROGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI CUI
ALLA DIRETTIVA 85/337/CEE

CAPO I.

PRINCIPI GENERALI

Art. 32.

(Finalità)

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo, in recepimento ed attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985,

concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, definiscono i principi generali, le procedure e le norme-quadro per la preventiva e sistematica tutela dell'ambiente nei progetti aventi un prevedibile rilevante impatto sull'ambiente medesimo e nelle relative procedure di autorizzazione, approvazione o concessione.

2. Le disposizioni del presente Titolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse, ciascuna secondo il proprio ordinamento. I principi desumibili dalle disposizioni del presente Titolo costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Fino alla emanazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di rispettiva competenza, di norme che si adeguino ai principi contenuti nel presente Titolo, si applicano le disposizioni regionali e provinciali vigenti in quanto compatibili.

4. I progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale di rilevanza nazionale sono elencati all'allegato 1 al presente Titolo e sono disciplinati dalle norme di cui al capo III della presente legge. I restanti progetti dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, non inclusi nell'allegato 1 al presente Titolo, sono di competenza regionale e sono disciplinati dalle norme di cui al capo IV del presente Titolo, e dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

5. Ai fini della presente legge tutte le competenze demandate alle regioni per quanto attiene alla regione Trentino-Alto Adige sono attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 33.

(Oggetto della disciplina)

1. La valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso delle risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse, di tutelare il paesaggio ed il patrimonio culturale, architettonico ed archeologico.

2. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante e deve intervenire prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, e comunque prima dell'inizio dei lavori. L'*iter* autorizzativo del progetto non è sospeso dall'avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale.

3. Sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità ed i procedimenti previsti dalla presente legge, i progetti di cui all'allegato 1 al presente Titolo e quelli di cui all'allegato II alla direttiva 85/337/CEE, così come individuati ai sensi del comma 4 del presente articolo.

4. L'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, fissa i criteri e le soglie limite superati i quali i progetti di competenza regionale sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, individuando procedure semplificate ed idonei criteri di esclusione per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata realizzati da imprese agricole e artigiane. Il Ministro dell'ambiente provvede ad informare la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE.

5. Al di sotto delle soglie fissate dall'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 4 i progetti appartenenti alle tipologie progettuali di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE, non comprese nell'allegato 1 al presente Titolo, sono di competenza regionale e per essi la regione decide circa la necessità di procedere in ogni caso ad uno studio di valutazione di impatto ambientale.

6. La valutazione d'impatto ambientale non si applica a progetti direttamente destinati alla difesa nazionale.

7. Non sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di manutenzione ordinaria.

8. Sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di ampliamento e ristrutturazione di opere e di impianti che comportino modifiche sostanziali dell'impatto ambientale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione dei progetti di ampliamento e ristrutturazione di opere e di impianti che comportino modifiche sostanziali dell'impatto ambientale.

9. In deroga alla presente legge, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, nella misura dello stretto necessario, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti ministeriali che dispongono gli interventi di cui al presente comma devono essere adottati di concerto col Ministro dell'ambiente o sottosegretario da lui delegato. Su tali interventi il Ministro dell'ambiente deve altresì assicurare:

a) la disponibilità per il pubblico delle informazioni rilevanti relative all'intervento ed alle ragioni della deroga;

b) la comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, dei motivi che giustificano le eventuali deroghe e delle informazioni di cui alla lettera a).

10. Le opere funzionalmente connesse alla realizzazione di un impianto sono soggette alla disciplina di valutazione di impatto ambientale stabilita per l'impianto medesimo.

Art. 34.

(Contenuto della valutazione di impatto ambientale)

1. La valutazione di impatto ambientale individua, descrive e giudica, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli seguenti, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto, e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati i criteri, le norme tecniche e procedurali, con particolare riguardo all'utilizzo delle migliori tecniche disponibili ed ai principi cui conformarsi nella definizione delle condizioni dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, e sono altresì individuate le norme di prevenzione ambientale da applicare, in relazione a categorie di progetti assoggettati alla disciplina della presente legge, in modo uniforme per tutto il territorio nazionale.

3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, composta da venti membri, dei quali dieci esperti nelle materie ambientali e dieci esperti nelle materie di cui alle categorie di progetti comprese nell'allegato 1 al presente Titolo. Per quanto attiene alla presidenza si applica l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per quanto attiene ai compensi e allo *status* giuridico dei membri della commissione si applicano gli articoli 3 e 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

4. Con regolamento adottato dal Ministro dell'ambiente, su proposta del presidente della commissione di cui al comma 3, sono disciplinate:

- a) la ripartizione della commissione di cui al comma 3 in sezioni cui sono affidati settori omogenei di attività;
- b) la composizione organizzativa delle sezioni, nonché il rapporto tra componenti stabili ed aggregati;
- c) le modalità di attività della commissione e delle sezioni e i casi in cui esse si pronunciano congiuntamente;

d) la disciplina e le modalità dell'istruttoria e le modalità di audizione dei rappresentanti delle amministrazioni e dei soggetti interessati;

e) le modalità del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) di cui al comma 5.

5. La commissione di cui al comma 3 si avvale, per le attività di supporto tecnico alla valutazione di impatto ambientale, dell'ANPA, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), del Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali, di enti pubblici di ricerca e di istituti universitari, nonché di enti e strutture tecniche di settore pubbliche operanti a livello dell'Unione europea.

6. Per le specifiche esigenze connesse alle istruttorie e alle valutazioni di progetti la commissione può essere integrata con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta motivata del presidente della commissione medesima, con rappresentanti esperti designati dall'ANPA, dal CNR, dall'ENEA, dall'ICRAM, dall'ISS, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dai Servizi tecnici nazionali, da enti pubblici di ricerca e da istituti universitari. Gli esperti così designati partecipano ai lavori delle sezioni e della commissione senza diritto di voto. La commissione può sentire rappresentanti delle amministrazioni interessate e svolgere apposite audizioni.

7. Il Ministro dell'ambiente può conferire, in supporto all'attività della commissione di cui al comma 3, su proposta del presidente della commissione stessa, non più di dieci incarichi a tempo determinato ad esperti in analisi dei progetti e valutazione di impatto ambientale.

Art. 35.

(Soggetti del procedimento)

1. Soggetti del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono il committente o l'autorità proponente, nonché l'autorità competente.

2. Ai sensi della presente legge, si intende:

a) per committente, il soggetto che richiede il provvedimento di approvazione, autorizzazione o concessione che consente in via definitiva la realizzazione del progetto;

b) per autorità proponente, la pubblica autorità che promuove l'iniziativa relativa al progetto;

c) per autorità competente, l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione di impatto ambientale.

3. È altresì assicurata la partecipazione al procedimento dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di chiunque ne abbia interesse

e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico nei modi e tempi previsti all'articolo 10, comma 8.

Art. 36.

(Studio di impatto ambientale)

1. Lo studio di impatto ambientale, predisposto a cura e a spese del committente o dell'autorità proponente, comprende i dati, le analisi e le informazioni descritte nell'allegato 2 alla presente legge. Detto allegato potrà essere modificato o integrato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i ministri istituzionalmente interessati e la commissione di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Il committente o l'autorità proponente può richiedere quali informazioni fra quelle dell'allegato 1 al presente Titolo debbano essere fornite nell'ambito dello studio di impatto ambientale.

3. L'autorità competente, in consultazione con il committente o l'autorità proponente, provvede a rispondere a tale richiesta entro quarantacinque giorni.

4. Le informazioni richieste dovranno essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione. Le informazioni richieste dovranno inoltre essere ragionevolmente esigibili tenuto conto della possibilità per il committente o l'autorità proponente di raccogliere i dati richiesti e, in particolare, le conoscenze ed i metodi di valutazione per essi disponibili.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè quelli istituzionalmente interessati, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti e i requisiti tecnici per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale. Il Ministro dell'ambiente provvede ad informare la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE.

6. L'autorità competente verifica la completezza dello studio di impatto ambientale e, qualora rilevi carenze, può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 7, comma 3, si intende reiterato a far data dalla presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il committente o l'autorità proponente non abbia provveduto ad eliminare le carenze riscontrate in sede di verifica, il parere si ritiene negativo.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro del tesoro e sentiti gli ordini professionali maggiormente interessati, sono determinate le tariffe per l'elaborazione degli studi di impatto am-

bientale da valere per le tipologie progettuali di opere ed attività contemplate dalla presente legge, tenendo conto delle tariffe in vigore nei diversi ordinamenti professionali.

CAPO II

IMPATTO AMBIENTALE DEI PIANI E PROGRAMMI

Art. 37.

(Piani e programmi di rilievo nazionale)

1. I piani ed i programmi di lavori pubblici o di infrastrutture di rilievo nazionale e di interesse pubblico e le concessioni da adottarsi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela, riequilibrio e valorizzazione ambientale nonchè con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle direttive comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali.

2. Ai fini del concerto del Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ciascuna amministrazione competente alla predisposizione dei piani, programmi o atti di concessione di cui al comma 1 predispone un apposito documento integrativo nel quale sono descritti:

- a) i risultati attesi in termini di contributo al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;
- b) i criteri e le misure adottate, anche sotto il profilo tecnologico, progettuale e di gestione;
- c) le risorse finanziarie destinate alla mitigazione o alla compensazione degli impatti ambientali.

3. Ove il Ministro competente lo richieda, il Ministro dell'ambiente assicura il supporto alle elaborazioni di cui ai commi 1 e 2, anche avvalendosi della commissione di cui all'articolo 3, comma 3.

4. Con delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate direttive e linee guida per la definizione di una procedura di valutazione di impatto ambientale dei piani e dei programmi, nonchè della partecipazione pubblica alla suddetta procedura.

5. Ai fini del concerto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, sulle opere di cui al comma 1 il Ministro dell'ambiente informa preventivamente la commissione di cui all'articolo 3, comma 3, e ne acquisisce le valutazioni.

CAPO III
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE
PER I PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE

Art. 38.

(Competenze e procedure per progetti di rilevanza nazionale)

1. Il progetto definitivo comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle categorie individuate all'articolo 2, comma 3, è trasmesso dal committente o dall'autorità proponenti al Ministero dell'ambiente ed alla regione o alle regioni interessate.

2. Il Ministro dell'ambiente acquisisce, ai fini delle valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle Amministrazioni competenti, nei casi in cui la realizzazione del progetto preveda specifici pareri, nulla osta o autorizzazioni, nelle seguenti materie:

- a) protezione dei beni culturali ed ambientali;
- b) tutela dell'assetto idrogeologico;
- c) rischio sismico e rischio vulcanico;
- d) scarichi idrici;
- e) protezione dall'inquinamento atmosferico;
- f) smaltimento dei rifiuti;
- g) inquinamento acustico;
- h) aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, ovvero decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del committente o dell'autorità proponente senza che le regioni si siano espresse, provvede entro centoventi giorni dalla stessa data alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa i principi della tutela ambientale, mediante l'esame dello studio di impatto e della documentazione disponibile. Il Ministro a tal fine si avvale delle commissioni previste dall'articolo 3, comma 3, e tiene anche conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica di cui all'articolo 10.

4. Il Ministro dell'ambiente può indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, apposite conferenze di servizi, nei casi in cui non vi abbia provveduto l'Amministrazione procedente ai sensi della legge stessa. Alla conferenza partecipano i rappresentanti, aventi la competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, della regione interessata, delle amministrazioni, degli enti ed autorità di cui al comma 2. Le determinazioni concordate nella conferenza tra le amministrazioni intervenute, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.

5. In caso di pareri mancanti il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale tiene luogo dei relativi atti di competenza statale e,

quando positivo, costituisce per le materie elencate al precedente comma 2, di competenza statale, autorizzazione integrata.

6. La procedura di cui al presente articolo si applica anche a progetti riguardanti modifiche ad opere ed impianti esistenti non compresi nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, qualora da tali progetti derivi un'opera che rientri nelle categorie stesse.

7. Per i progetti di cui all'articolo 2, comma 8, che non comportino modifiche sostanziali, il committente o l'autorità proponente trasmette alle autorità di cui al comma 1 del presente articolo il progetto corredato da un sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a documentare la natura non sostanziale della modifica ai fini dell'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. La commissione di cui all'articolo 3, comma 3, provvede, entro novanta giorni, a verificare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, se del caso, a definire le necessarie prescrizioni. Il Ministro dell'ambiente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tale caso il termine si intende reiterato a far data dalla presentazione della documentazione integrativa. Decorso tale termine, il progetto si intende escluso dalla procedura.

8. Il Ministro dell'ambiente informa ogni 24 mesi il Parlamento circa lo stato di attuazione della presente legge e degli adeguamenti normativi regionali.

9. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a rilasciare l'autorizzazione prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

10. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali ed ambientali nelle materie di sua competenza.

Art. 39.

(Misure minime di pubblicità)

1. Contestualmente alla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il committente o l'autorità proponente provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione, su un quotidiano a diffusione nazionale ed almeno sui due quotidiani più diffusi nella provincia o nella regione interessata e in un manifesto nei comuni interessati dal progetto per gli aspetti ambientali, di un annuncio secondo uno schema-tipo indicato in apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente comunque l'indicazione del proponente e del progetto, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione dello stesso, relativa a finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento.

2. Il committente o l'autorità proponente provvede altresì al deposito di una copia dello studio di impatto ambientale e del progetto presso il competente ufficio della regione o provincia autonoma, nonché presso

la provincia interessata, ai fini della consultazione da parte della popolazione. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati, sulla base dei relativi ordinamenti statutari, gli uffici delle regioni o delle province autonome ai fini degli adempimenti di cui al presente comma; fino all'entrata in vigore del suddetto decreto tali adempimenti sono assolti presso gli uffici individuati con la circolare del Ministro dell'ambiente dell'11 agosto 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1989, e successive integrazioni.

3. Il committente o l'autorità proponente provvede inoltre a realizzare materiali informativi di chiara comprensione al fine di facilitare la partecipazione delle comunità interessate.

4. A tutela di particolari criteri progettuali e produttivi si applica la disciplina stabilita con i decreti attuativi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Per quanto riguarda le opere di propria competenza le regioni possono prescrivere, con legge, ulteriori modalità di pubblicità, differenziandole in relazione alle varie tipologie progettuali, anche con riferimento alla dimensione, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente interessato o alle relative interrelazioni.

Art 40.

*(Informazioni presso le amministrazioni pubbliche
e responsabile del procedimento)*

1. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale il committente o l'autorità proponente ha diritto di accesso, entro 30 giorni dalla richiesta all'uopo inoltrata, alle informazioni disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero dell'ambiente assicura consultazioni con gli organi tecnici propri o di cui può avvalersi per legge al fine di definire l'elaborazione dello studio di impatto ambientale. Il Ministero garantisce modalità di accesso e consultazione pubblica dell'archivio degli studi di valutazione d'impatto ambientale.

2. Il direttore generale competente provvede, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla designazione del responsabile del procedimento nonché di funzionari o esperti dell'amministrazione o di organi tecnici di cui può avvalersi per legge che possono partecipare a sopralluoghi ed assistere a prove, verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche non facilmente ripetibili, funzionali allo studio di impatto ambientale.

Art. 41.

(Inchiesta pubblica)

1. Il Ministro dell'ambiente dispone, d'intesa con la regione o le regioni e gli enti locali territorialmente competenti, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica contemporaneamente all'avvio dell'istruttoria per

la valutazione di cui all'articolo 7, comma 1, nel capoluogo della provincia in cui devono essere ubicati le opere e gli impianti proposti, ovvero la maggior parte di essi.

2. Il presidente dell'inchiesta, scelto nell'ambito del personale, anche in quiescenza, dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, ovvero della magistratura amministrativa, è nominato dal Ministro dell'ambiente.

3. Il presidente dell'inchiesta è assistito da due esperti, di cui uno nominato dal presidente della provincia ed uno nominato dal presidente della regione, territorialmente competenti. La nomina è effettuata entro dieci giorni dall'avvio dell'inchiesta pubblica.

4. L'inchiesta pubblica ha luogo presso la prefettura del capoluogo di provincia di cui al comma 1. Il prefetto, su richiesta del Ministero dell'ambiente, designa un funzionario della prefettura per l'espletamento delle funzioni di segretario e provvede ad assicurare, mediante i propri uffici, le necessarie funzioni di assistenza.

5. Il Ministero dell'ambiente assicura che siano adottate forme idonee di pubblicità per favorire la partecipazione dei cittadini e delle associazioni interessate alle inchieste pubbliche.

6. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dall'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, i consigli degli enti locali interessati, convocati a norma dei loro regolamenti, possono esprimere valutazioni inerenti alla realizzazione dell'intervento proposto, che vengono immediatamente trasmesse al Ministro dell'ambiente, al presidente della regione e al presidente dell'inchiesta pubblica.

7. Gli enti locali, secondo i propri statuti e regolamenti, possono promuovere, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, ulteriori iniziative di partecipazione rispetto a quelle avviate dalle autorità competenti dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente, al presidente della regione e al presidente della inchiesta pubblica ed inviando ai predetti, a conclusione delle stesse, una memoria riassuntiva dei risultati raggiunti.

8. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto, della sua localizzazione e delle relative interrelazioni, sia in grado di fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, purchè tali apporti non siano rivolti alla tutela di interessi particolari, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, a pena di decadenza, può fornire contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti alla realizzazione dell'intervento nel sito proposto e alle sue conseguenze sul piano ambientale.

9. Il presidente dell'inchiesta pubblica, in base all'attinenza e alla rilevanza degli argomenti trattati, decide sull'ammissibilità delle memorie e può svolgere audizioni aperte al pubblico, esclusivamente con i soggetti che hanno presentato le memorie ammesse, con le associazioni ambientali a carattere nazionale presenti nella regione e con le associazioni ambientali a carattere regionale/locale, nonchè concedere il diritto di replica in relazione a quanto previsto dal comma 10.

10. Il committente o l'autorità proponente può presentare osservazioni alle memorie di cui ai commi precedenti.

11. Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie e i documenti presentati e le eventuali osservazioni, con una sintetica relazione sulle attività svolte. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, le osservazioni presentate nel corso dell'inchiesta pubblica. Il parere difforme dal contenuto delle osservazioni presentate deve essere motivato dal Ministro dell'ambiente nel provvedimento.

12. Ove opportuno, in relazione all'ambiente interessato ed alla dimensione delle opere progettate, il Ministro dell'ambiente può prevedere forme semplificate di partecipazione all'inchiesta pubblica dei soggetti di cui al comma 5.

13. I compensi spettanti al presidente dell'inchiesta pubblica, ai due esperti ed al segretario sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

14. Per i progetti riguardanti nuovi impianti assoggettati all'obbligo di notifica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'inchiesta pubblica è disciplinata in via generale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 42.

(Progetti di particolare interesse ambientale)

1. In relazione alle dimensioni, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente interessato e alle relative interrelazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su motivata proposta del Ministro dell'ambiente anche su richiesta della regione o delle regioni interessate, possono essere individuate singole tipologie progettuali, non comprese tra quelle dell'articolo 2, comma 3, da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, stabilendo inoltre che la stessa debba essere effettuata dal Ministero dell'ambiente o dalla regione interessata, secondo le modalità rispettivamente stabilite per ciascuna autorità competente.

CAPO IV

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 43.

(Compiti della regione)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge la regione:

a) promuove l'informazione nei confronti dei cittadini e garantisce l'effettiva possibilità che essi esprimano motivati avvisi sui progetti di cui è proposta la realizzazione, anche attraverso la previsione, per i progetti di rilevante impatto ambientale, di inchieste pubbliche;

b) disciplina le modalità attraverso le quali, preliminarmente all'approvazione dei piani e dei programmi di competenza della regione, sono analizzate e individuate nell'ambito dei piani stessi soluzioni alle necessità dell'ottimale utilizzo delle risorse naturali e della loro protezione, della salvaguardia degli ecosistemi e delle aree protette, del recupero delle condizioni di degrado ambientale, di specifiche previsioni o prescrizioni in relazione a interventi previsti nei piani e nei programmi;

c) assicura lo svolgimento di una procedura semplificata per interventi rientranti in piani e programmi, i cui contenuti presentino un grado di specificità equiparabile a quello del progetto preliminare o definitivo;

d) verifica la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti riguardanti modifiche ad opere ed impianti esistenti compresi nelle categorie di competenza regionale;

e) assicura l'uniformità nelle verifiche della documentazione tecnica condotte dalle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nell'ambito delle procedure di cui alla presente legge e nei connessi controlli ambientali, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.

2. Le regioni adottano i provvedimenti di loro competenza entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

3. La regione stabilisce inoltre assetti tecnico-organizzativi adeguati alla effettiva realizzazione delle finalità della presente legge ed alla diffusione, nelle tecniche di progettazione, della considerazione dei valori ambientali, dei rapporti tra questi e i progetti, tanto in sede di esecuzione, quanto in sede di esercizio, manutenzione e dismissione.

Art. 44.

(Progetti di competenza regionale)

1. Sono definiti di competenza regionale i restanti progetti dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE, non inclusi nell'allegato 1 al presente Titolo.

2. Nel caso di contrasto tra Stato e regione in ordine alla rilevanza nazionale o regionale di un progetto, la competenza per la valutazione d'impatto ambientale viene individuata con decreto del Ministro dell'ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in relazione al rilievo nazionale o regionale degli interessi attinenti l'esecuzione dell'opera.

3. Sono altresì di competenza regionale quei progetti non di competenza statale, in aggiunta a quelli indicati al comma 1, che vengono individuati con legge regionale o dichiarati tali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in base alle disposizioni dell'articolo 11.

4. In caso di progetto la cui valutazione di impatto ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni, ovvero si manifesti un conflitto tra regioni circa gli effetti ambientali di un progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichi la procedura prevista al capo III della presente legge. La procedura prevista al capo III si applica anche nel caso in cui il progetto sia dichiarato di prevalente interesse statale, su proposta del Ministro competente per materia, con delibera del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della regione nel cui territorio il progetto deve essere realizzato.

5. Per i progetti di strade extraurbane non statali non comprese nell'allegato A alla presente legge, la regione competente comunica al Ministero dell'ambiente l'inizio della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Art. 45.

(Legislazione regionale e procedure)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare, con apposita legge, i contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale per le opere di propria competenza, nel rispetto dei principi della presente legge. Qualora esse non provvedano, si applica, sino all'emanazione delle norme regionali o provinciali, anche per i progetti individuati come di rilevanza regionale, la procedura prevista per i progetti a rilevanza nazionale.

2. In particolare la legge regionale, uniformandosi ai principi sanciti dalla presente legge, dovrà:

a) stabilire eventuali ampliamenti delle tipologie progettuali soggette all'applicazione della presente legge;

b) identificare l'autorità competente per il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale, nonchè l'organo interno dotato di specifica autonomia tecnica preposto all'espressione del parere;

c) definire le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie e degli strumenti informativi territoriali di supporto, in armonia con i criteri, i metodi e gli *standards* di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonchè di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabili dal pubblico;

d) identificare una procedura di valutazione di impatto ambientale in coerenza con quanto stabilito dalla presente legge, salvi gli adeguamenti resi necessari da specifiche esigenze regionali;

e) definire gli interventi di riordino delle procedure autorizzative regionali per piani e progetti tesi all'unificazione di tutti gli *iter* autorizzativi;

f) definire le modalità di promozione e avvio dell'informazione e consultazione dei soggetti interessati alla valutazione di impatto ambientale.

3. Le regioni informano ogni sei mesi il Ministero dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso, nonché sullo stato di attuazione delle cartografie e degli strumenti informativi.

4. Nelle materie di propria competenza le regioni provvedono affinché il giudizio di compatibilità ambientale esoneri l'autorità proponente o il committente da ogni altra autorizzazione preliminare per le materie connesse alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

CAPO V

PROGETTI CON IMPATTI AMBIENTALI TRANSFRONTALIERI – PROGETTI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 46.

(Competenze e procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri)

1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, notifica i progetti allo Stato interessato.

2. Il Ministro dell'ambiente comunica al committente o all'autorità proponente, caso per caso e su indicazione dello Stato interessato, le modalità di informazione e partecipazione del pubblico di detto Stato.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome informano immediatamente il Ministero dell'ambiente quando progetti di loro competenza, ai fini della presente legge, possono avere impatti ambientali transfrontalieri.

4. Il committente predispone a sua cura e sue spese la documentazione per la consultazione tra gli Stati e per l'informazione della popolazione interessata. Tale documentazione comprende lo studio di impatto ambientale, il progetto e ogni altro elemento utile alla valutazione degli impatti ambientali transfrontalieri.

5. Il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità per l'informazione e l'eventuale partecipazione del pubblico. Gli oneri sono posti a carico del committente.

Art 47.

(Progetti per la cooperazione allo sviluppo)

1. Sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, con le modalità di cui ai successivi commi, i progetti finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo che rientrino in una delle categorie previste dall'articolo 2, comma 3, nonché gli ulteriori progetti che saranno indicati mediante decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

2. Il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità e le norme tecniche per la valutazione di impatto ambientale delle diverse tipologie di progetti di cui al comma 1, da applicarsi in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e tenendo altresì conto dei principi, delle modalità e dei criteri adottati in materia dalle maggiori organizzazioni internazionali impegnate nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

3. Alla verifica della conformità della valutazione di impatto ambientale dei progetti di cui al comma 1 del presente articolo provvede il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero degli affari esteri, previo parere di una sezione della commissione di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge, integrata da esperti designati dal Ministero degli affari esteri.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48.

(Norme transitorie)

1. Il procedimento di cui alla presente legge non si applica ai progetti per i quali sia già intervenuta l'approvazione a norma delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Restano fermi le norme di legge ed i regolamenti vigenti fino all'adozione delle disposizioni di adeguamento ai principi definiti dalla presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini di cui all'articolo 3, il Ministro dell'ambiente si avvale della commissione di

cui all'articolo 18, comma 5, della legge .. marzo 1988, n. 67, i cui componenti sono confermati per la durata dell'incarico originariamente prevista.

Art. 49.

(Misure di tutela e abrogazione di norme)

1. Il Ministro dell'ambiente, le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti opportuni per il controllo dell'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Qualora si verificano violazioni degli impegni presi o modifiche del progetto tali da comportare significative variazioni dell'impatto ambientale, l'autorità competente per la valutazione di impatto ambientale intima al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, ordina la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, adottando provvedimenti cautelari ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Il Ministro dell'ambiente, le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti cautelari previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per inibire l'esecuzione delle opere e degli interventi, pur rientranti fra le categorie dei progetti cui si applica la procedura di cui alla presente legge, che non siano stati sottoposti a valutazione di impatto ambientale e per ripristinare la situazione a spese del responsabile.

3. L'allegato A alla presente legge può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché quelli istituzionalmente interessati.

4. Le norme che regolano le procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della presente legge abrogano, per le categorie di progetti dalla stessa considerati, le precedenti disposizioni di legge in materia di valutazione di impatto ambientale.

Art. 50.

(Sanzioni)

1. Gli atti delle procedure amministrative adottati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono nulli.

2. Chiunque realizzi un'opera per la quale è prevista la valutazione di impatto ambientale in difformità dalle condizioni prescritte dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al 20 per cento del costo complessivo dell'opera. Quan-

do il fatto produce una grave alterazione ambientale, si applica, inoltre, la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 51.

(Norme di attuazione e finanziarie)

1. Gli oneri inerenti alla predisposizione degli studi di impatto ambientale da parte delle autorità proponenti sono ricompresi in quelli relativi alla progettazione e fanno carico ai rispettivi stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei lavori stessi.

2. Per le esigenze connesse al recepimento e all'attuazione della normativa comunitaria concernente la valutazione dell'impatto ambientale è autorizzata la complessiva spesa di lire 2.400 milioni annue a decorrere dal 1996, destinate al funzionamento della commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, allo svolgimento di inchieste pubbliche, nonché all'eventuale affidamento ad esperti di incarichi a tempo determinato.

3. La dotazione organica del Servizio valutazione impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente è integrata di tre unità di dirigente e di venticinque unità di VIII qualifica funzionale ripartite nel contingente di sette ingegneri direttori, tre biologi direttori, quattro chimici direttori, tre architetti direttori, tre geologi direttori e cinque funzionari amministrativi, cui si provvede mediante le procedure di mobilità del personale previste dalla normativa vigente.

4. Nel caso di progetti di particolare rilevanza, di volta in volta individuati dal Ministro dell'ambiente, è stabilita, per le maggiori esigenze che si determinano per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, una quota di onere che fa carico al committente o all'autorità proponente pari all'1 per mille del valore stimato delle opere da realizzare. Tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dell'ambiente, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 1.
(Articolo 33)

- 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti del petrolio greggio), nonchè impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- 2) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonchè centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fossili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di durata permanente termica);
- 3) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi;
- 4) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- 5) impianti per l'estrazione di amianto, nonchè per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto; per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate;
- 6) impianti chimici integrati;
- 7) autostrade e strade extraurbane principali definite ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonchè aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 metri;
- 8) porti commerciali marittimi, nonchè vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1.350 tonnellate;
- 9) impianti di smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi o pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra;
- 10) impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 metri o che determinano un volume di invaso superiore ad 1.000.000 di metri cubi;
- 11) impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque in modo durevole di altezza superiore a 10 metri o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 metri cubi posti a servizio di grandi derivazioni d'acqua;
- 12) le opere e gli interventi di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- 13) impianti di produzione di biossido di titanio di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
- 14) interporti definiti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240;
- 15) interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano veneto di cui alla legge 29 novembre 1990, n. 380;
- 16) elettrodotti ad alta tensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1992;

- 17) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- 18) ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;
- 19) costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;
- 20) sfruttamento minerario della piattaforma continentale;
- 21) realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui al punto 19;
- 22) realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportino le sostanze di cui al punto 19;
- 23) lavori finalizzati alla captazione di acque dal sottosuolo per quantità pari o superiori a 5 milioni di metri cubi per anno o nella quantità che sarà definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 18, comma 3;
- 24) sfruttamento minerario su larga scala, estrazione e trattamento *in loco* di minerali metallici e carbone;
- 25) grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici;
- 26) grandi impianti di estrazione di litoidi in ambiente fluviale così come saranno definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 18, comma 3.

Allegato 2.
(Articolo 36)

1) Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;

d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

2) Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal committente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

3) Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4) Una descrizione (*) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:

a) dovuti all'esistenza del progetto;

b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

(*) Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.

5) Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

6) Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

7) Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli effetti di cui al punto 4).

8) Una tabella di sintesi che raccolga i dati relativi alle analisi ed alle informazioni descritte nel presente allegato, quantificandone l'importanza in base a criteri e parametri definiti dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 3.

31.0.6

LUBRANO DI RICCO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2142**Art. 1.**

Al comma 1, undicesimo rigo, sostituire le parole: «in aggiunta al,» con le altre: «entra a far parte del».

1.6

GRILLO, MAGGIORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «della determinazione dell'indennità di ausiliaria e».

1.5

MANCA, MAGGIORE

Sopprimere il comma 3.

1.1

MAGGIORE

Al comma 3, settimo rigo, sopprimere le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.3

BRUNI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge, il trattamento viene riconosciuto agli interessati che ne facciano domanda alle Amministrazioni di competenza entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza».

1.4

BRUNI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Capo della polizia e al Ragioniere generale dello Stato è attribuita la qualifica di dirigente generale di livello A».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 1, 2 e 3», con le seguenti: «ai commi 1, 2, 3 e 3-bis».

1.2

LISI, PASQUALI

Art. 2.

Al comma 1, decimo rigo, dopo le parole: «non contrattualizzato» inserire le seguenti: «con esclusione del personale appartenente alle carriere diplomatica e prefettizia».

2.1

MAZZUCA POGGIOLINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 settembre 1997, un decreto legislativo che, ferma restando la previsione di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è diretto a disciplinare il trattamento economico di tutto il personale delle carriere diplomatica e prefettizia, a far tempo dal 1 gennaio 1998 decorrenza dalla quale saranno anche corrisposti i conseguenti adeguamenti retributivi. Il trattamento economico complessivo del personale delle diverse qualifiche delle suddette carriere dovrà comunque essere determinato in misura percentuale su tutte le voci del trattamento stipendiale ed accessorio delle rispettive qualifiche apicali, al quale trattamento continueranno ad applicarsi le modalità di adeguamento di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con il medesimo decreto legislativo, il Governo è altresì delegato a disciplinare ogni forma di prestazione lavorativa attualmente non regolamentata ed i connessi aspetti retributivi. Gli oneri finanziari conseguenti saranno previsti in apposito capitolo di spesa inserito nel bilancio triennale 1998-2000 e nelle relative leggi finanziarie. Lo schema di decreto legislativo dovrà essere inviato alle competenti commissioni parlamentari che dovranno esprimere il parere di competenza entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso. Decorso inutilmente tale termine il parere sarà considerato favorevole».

2.2

MAZZUCA POGGIOLINI

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, si interpreta nel senso che la erogazione dei buoni pasto è dovuta, secondo le modalità previste negli specifici accordi, anche ai dipendenti civili delle Amministrazioni e loro articolazioni del comparto Ministeri, nelle quali, per le particolari esigenze fatte salve dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non sia attivato l'orario di servizio e di lavoro su cinque giorni».

3.1

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 1997

120^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

indi del Vice Presidente

CIRAMI

*La seduta inizia alle ore 15,15.**Intervengono il ministro per la grazia e la giustizia Flick ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Mirone.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C02^a, 0038^o)

Il presidente ZECCHINO comunica che da parte di tutti i Gruppi parlamentari è pervenuta la richiesta di un rinvio alla seduta di domani dell'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 964, previsto al secondo punto dell'ordine del giorno della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE**(211) SALVATO ed altri. Abolizione della pena dell'ergastolo**

(Rinvio del seguito dell'esame)

La senatrice SALVATO invita il Presidente a fissare una seduta destinata alla trattazione del disegno di legge n. 211 ed a stabilire un nuovo termine per gli emendamenti.

Su proposta del presidente ZECCHINO la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 6 maggio 1997.

(1799) *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità*

(100) *LISI. Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati*

(1383) *SALVI ed altri. Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*

(1435) *SALVATO ed altri. Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra.*

(2107) *MAZZUCA POGGIOLINI. Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il presidente ZECCHINO ricorda che nella seduta del 3 aprile, il relatore Fassone aveva proposto di limitare l'esame ai capi I (articoli 1-14), IV (articolo 18) e V (articoli 19-21 e, *in parte qua*, articolo 22) del disegno di legge n.1799, di iniziativa governativa, e conseguentemente, di procedere allo stralcio dei restanti articoli 15, 16 e 17.

Con il parere favorevole del ministro FLICK, la Commissione approva la proposta.

Il PRESIDENTE si riserva di sottoporre alla Commissione le proposte procedurali conseguenti relative ai disegni di legge o parti di essi che non risultassero assorbiti dal testo accolto al termine dell'esame del disegno di legge n.1799.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il relatore FASSONE esprime parere favorevole all'emendamento 1.1, presentato dal Governo. La riformulazione dei commi da 1 a 5, in esso contenuta, risponde infatti all'esigenza di colmare le lacune che presenta il testo dell'articolo 1 del disegno di legge. Propone, inoltre – anche in aderenza agli emendamenti 1.4, 1.6 e 1.7 presentati dal senatore Bertoni – di sostituire ad inizio dei commi 2, 3 e 4, come riformulati dall'emendamento governativo, alle parole «possono essere conferite» le parole «sono conferite».

Il senatore CALLEGARO rileva che nell'emendamento governativo si fa riferimento alla figura del pretore, mentre la Commissione ha già approvato un disegno di legge, ora all'esame della Camera dei Deputati, che istituisce il giudice unico di primo grado.

Replica il relatore FASSONE rilevando che il disegno di legge all'esame opera a legislazione vigente, fatta salva la possibilità che nel

frattempo il disegno di legge sull'istituzione del giudice unico di primo grado sia varato definitivamente.

Posto ai voti l'emendamento 1.1, esso risulta accolto, mentre è dichiarato assorbito l'emendamento 1.2.

Gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 vengono ritirati dai rispettivi presentatori.

Posto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, come emendato, è accolto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.1.

Il presentatore, senatore BERTONI, sottolinea che esso intende dare effettività alla previsione di abolizione delle qualifiche ed alla distinzione dei magistrati per sole funzioni perseguite dall'articolo 1, anche nel testo appena emendato, stabilendo il principio – già presente nella normativa precedente alle leggi 25 luglio 1966, n.570 e 20 dicembre 1973, n.831 – in base al quale le funzioni sono attribuite nei limiti dei posti effettivamente disponibili. In tal senso, il comma 1 dell'emendamento prevede che le funzioni di magistrato d'appello e di magistrato di cassazione siano conferite, a domanda degli interessati che abbiano conseguito le prescritte valutazioni di professionalità, nei limiti dei posti annualmente disponibili, per le varie funzioni tra quelle indicate nell'articolo 1, in ragione delle vacanze previste per ciascun anno e per quelle imprevedute dell'anno precedente. Il comma 2 aggiunge che i magistrati di tribunale, di appello, di cassazione e di cassazione titolari di uffici direttivi superiori siano collocati in separati ruoli di anzianità, ciascuno corrispondente alle funzioni ad essi conferite: in tal modo si potrebbe porre fine al fenomeno, allo stato largamente diffuso, della non corrispondenza tra qualifica posseduta e funzioni effettivamente espletate. L'oratore fa presente, inoltre, di aver presentato anche un altro emendamento (22.3) che detta in merito disposizioni transitorie.

Interviene il senatore GRECO il quale, come già nella seduta del 19 marzo scorso, rileva, in via pregiudiziale, la sovrapposizione della materia trattata dal disegno di legge all'esame con quella oggetto di esame da parte della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali. Preannunzia, pertanto, che se l'esame del provvedimento proseguirà, il Gruppo di Forza Italia si esprimerà negativamente in tutte le successive votazioni.

Il presidente ZECCHINO rammenta, sul punto, che la Commissione ha appena deciso di proseguire l'esame del disegno di legge n.1799 per le sole parti concernenti la valutazione di professionalità dei magistrati.

Ha, quindi, la parola il relatore FASSONE, il quale sottolinea che l'emendamento 1.0.1, presenta caratteristiche di grande innovatività e ri-

levanza, muovendosi nello spirito dei promotori del quesito referendario. Si dice, pertanto, in linea di massima favorevole al suo accoglimento, ma ne propone il temporaneo accantonamento unitamente al successivo emendamento 1.0.2, di iniziativa governativa, esprimendo il timore che la limitazione del conferimento di funzioni nei limiti dei posti effettivamente disponibili potrebbe rendere non agevole colmare le vacanze che si producono nel corso dell'anno a causa dei trasferimenti.

Il senatore BERTONI si dichiara favorevole alla proposta del relatore, ma precisa che la formula che limita il conferimento di funzioni ai posti annualmente disponibili, introdotta nell'emendamento 1.0.1, è già presente nella legge del 4 gennaio 1963, n.1, oltre che nelle disposizioni contenute nell'ordinamento giudiziario Grandi. Le vacanze che si producono durante l'anno a seguito dei trasferimenti possono, peraltro, essere coperte nel corso dell'anno stesso procedendo con più stretta periodicità all'individuazione dei posti disponibili.

Sono, quindi, accantonati gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore CIRAMI illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2, sottolineando come essi siano intesi ad aggiungere alla previsione della valutazione di professionalità anche la previsione della valutazione di attitudini allo svolgimento delle funzioni e rileva che tale criterio è espressamente menzionato nella relazione al disegno di legge governativo n.1799, all'esame della Commissione.

Il relatore FASSONE osserva che il concetto di valutazione delle attitudini è già ricompreso nei parametri indicati dall'articolo 2 e si rimette alle decisioni della Commissione circa l'accoglimento degli emendamenti all'esame.

Anche a parere del ministro FLICK la valutazione di professionalità comprende quella concernente l'attitudine allo svolgimento delle funzioni.

Posti ai voti, gli emendamenti 2.1 e 2.2 risultano approvati.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.3.

La senatrice SCOPELLITI, presentatrice dell'emendamento, osserva che i criteri della capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, menzionati nel comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge all'esame, si confanno alla valutazione di mansioni d'ordine, piuttosto che di una attività particolarmente delicata qual'è quella svolta dal magistrato, al quale è richiesta una professionalità diversa e più specifica. Propone, pertanto, di sostituire – e non aggiungere – con l'emendamento all'esame, ai criteri indicati dal Governo quelli della imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità e riserbo.

Interviene il senatore RUSSO, il quale rileva che i requisiti dell'imparzialità e della correttezza sono materia di responsabilità disciplinare, piuttosto che di valutazione di professionalità del magistrato: le funzioni giurisdizionali, infatti, presentano caratteristiche tali che o vengono svolte in maniera completamente imparziale, oppure il magistrato viene meno ai suoi doveri professionali.

Il senatore BERTONI osserva che i criteri di valutazione della professionalità – e, dunque, anche quelli indicati nel disegno di legge all'esame – assumono differente portata a seconda del tipo di professione svolta; peraltro, i successivi articoli 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge n. 1799 offrono una specificazione del contenuto proprio dei requisiti della capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, menzionati nel comma 3 dell'articolo all'esame. Non concorda, pertanto, con l'emendamento della senatrice Scopelliti e con i successivi emendamenti, da lei stessa presentati, tendenti alla soppressione dei menzionati articoli 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge. Sostiene, tuttavia, l'opportunità di aggiungere a quelli indicati nel comma 3 dell'articolo 2 all'esame anche l'ulteriore requisito del riserbo, invitando il Governo a presentare un emendamento che, al pari degli altri requisiti, ne specifichi il contenuto.

Il senatore GASPERINI ritiene fondamentale il requisito del riserbo e sostiene l'esigenza di inserire il criterio dell'imparzialità, avuto riguardo all'esigenza di tutelare i cittadini rispetto ai giudici che fanno riferimento a differenti correnti politiche. Non è invece favorevole in merito al requisito della correttezza, ritenendo che essa rientri piuttosto nell'ambito dei profili da affrontare disciplinarmente. Conclude chiedendo che i requisiti da lui menzionati debbano essere aggiunti a quelli già previsti dall'articolo 2 al comma 3.

Il senatore GRECO ritiene necessario mantenere nel testo del comma 3 il requisito della capacità e dell'impegno, anche con riferimento alle decisioni che assumerà la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali presso la quale sono state introdotte proposte che fanno riferimento alla capacità di indagine. Quanto ai criteri della correttezza e del riserbo, non ha difficoltà a condividerli: occorrerebbe però che il Governo o la senatrice Scopelliti presentassero proposte emendative da inserire nel disegno di legge per definirne i contenuti.

Il senatore Greco conclude dichiarandosi contrario all'inserimento dell'ulteriore requisito dell'imparzialità aspetto che si deve ritenere connesso allo *status* del magistrato e per il quale valgono i principi generali già messi in evidenza dal dibattito.

Il senatore CALLEGARO è invece favorevole ai criteri ulteriori per la valutazione di professionalità proposti con l'emendamento 2.3 che gli appaiono meritevoli di essere aggiunti e non sostituiti al testo del comma 3 dell'articolo 2. Ritiene che la valutazione di professionalità non debba essere ancorata a criteri meramente statistici del lavoro svolto, ma abbia una connotazione di deontologia – bene espressa dai criteri

ulteriori proposti – che non impone la considerazione anche quando non si giunga alla soglia della violazione disciplinare. Sottolinea come questo aspetto deontologico dovrà costituire una parte importante anche rispetto allo svolgimento della professione forense e ribadisce la propria adesione alla proposta emendativa in discussione, nei termini da lui messi in evidenza.

Seguono brevi interventi dei senatori GRECO e FASSONE i quali avvertono del pericolo di creare conflitti di interpretazione qualora il testo del comma 3 fosse modificato come proposto.

Il senatore CIRAMI è contrario all'emendamento, considerando che imparzialità e correttezza sono requisiti già ricompresi fra i doveri del magistrato e la loro violazione ha caratteristiche di illiceità che va presa in considerazione nelle forme proprie dei procedimenti disciplinari speciali. Ribadisce che i requisiti stessi non possono essere considerati pertinenti rispetto alla capacità soggettiva ed oggettiva di attendere alla funzioni di magistrato. Chiarito, poi, che l'imparzialità se violata è soggetta a rimedi di tipo giurisdizionale, sottolinea come anche il riserbo non possa che essere inteso in maniera soggettiva, mentre sarà eventualmente il non riserbo ad essere vagliato nell'ambito della responsabilità disciplinare o di altra natura.

Il senatore FOLLIERI aderisce alle considerazioni del senatore Cirami. Rispetto al requisito del riserbo l'oratore condivide la proposta del senatore Bertoni anche considerando che tale aspetto può essere accertato in base ai requisiti oggettivi.

Il senatore CENTARO è pure contrario all'emendamento, sottolineando che non bisogna cadere nell'equivoco di mescolare i diversi piani normativi della valutazione di professionalità, che deve essere fatta secondo la filosofia del provvedimento in esame, con le questioni attinenti alla valutazione dell'illecito disciplinare o penale.

La senatrice SCOPELLITI ribadisce che la propria proposta è volta ad ottenere che anche gli elementi suscettibili di valutazione disciplinare abbiano un effetto rispetto alla valutazione di professionalità. Pur ribadendo la necessità di smaltire l'ingente arretrato della giustizia, non è dalla senatrice considerata accettabile la mancanza di un collegamento fra professionalità e capacità a svolgere correttamente la funzione giurisdizionale. Tale considerazione ella svolge anche con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8 lettera d), che le appaiono troppo concentrate sulla quantità del lavoro svolto. Circa il testo del comma 3 dell'articolo 2 ritiene che potrebbero essere mantenuti i requisiti della laboriosità e dell'impegno ma che essi non siano da soli sufficienti a realizzare pienamente la figura del magistrato a cui ella intende fare riferimento.

Il relatore FASSONE invita la senatrice Scopelliti a considerare che la filosofia cui si ispira l'emendamento può essere da lui presa in

considerazione, ma non l'emendamento in quanto tale. Invita pertanto a chiarire se la proposta emendativa intenda sostituirsi o aggiungersi al comma 3 dell'articolo 2. Nel primo caso, infatti, egli non potrebbe accettare l'eliminazione dei requisiti della capacità e dell'impegno, mentre se la norma fosse aggiuntiva occorrerebbe poi inserire nel testo in esame ulteriori disposizioni volte a definirne il contenuto. Per quanto riguarda, poi, la natura dei requisiti in questione –premessò che occorre far riferimento allo *status* del magistrato come risulta dalle disposizioni costituzionali ed alle caratteristiche dello svolgimento della funzione, di cui egli trova una esemplare definizione nell'articolo 30 della legge n.287 del 1951 sul riordinamento dei giudizi di assise – rileva che il provvedimento in esame, mentre si muove dal presupposto della preesistenza dei medesimi, provvede a graduarli e inoltre delinea le ipotesi in cui la loro mancanza produce effetti ai fini della valutazione di professionalità. L'oratore indica quindi negli articoli 8, comma 1 lettera e) nonché 11 n.9 le disposizioni nelle quali si riserva di proporre modifiche relativamente agli aspetti sollevati dalla senatrice Scopelliti.

Il ministro FLICK è contrario all'emendamento 2.3 e ricorda – tra l'altro – che la violazione del riserbo è disciplinata da un procedimento di natura paragiurisdizionale. Dichiarò che comunque il Governo è disponibile a recuperare alcuni aspetti connessi al rapporto tra illecito disciplinare e valutazione di professionalità purchè sia chiaro che i due piani non vanno confusi. È comunque d'accordo con il relatore circa l'opportunità di inserire alcune modifiche nel senso dal medesimo in precedenza indicato.

La senatrice SCOPELLITI insiste per la votazione del suo emendamento, prendendo atto della disponibilità espressa in taluni interventi ad accogliere, come elementi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal provvedimento in esame, i requisiti dall'emendamento stesso previsti.

Posto ai voti l'emendamento 2.3 è respinto dalla Commissione.

La senatrice SCOPELLITI illustra quindi gli emendamenti 2.4 e 2.6.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.4 il quale è respinto, dopo che il presidente CIRAMI ha annunciato il proprio voto contrario ed anche il RELATORE ed il ministro FLICK hanno espresso parere contrario.

Il presidente CIRAMI ritira, quindi, l'emendamento 2.5.

Dopo che il relatore FASSONE ha espresso il proprio parere contrario e il senatore BERTONI ha dichiarato di astenersi, l'emendamento 2.6 è respinto dalla Commissione.

L'articolo 2, è quindi, approvato nel suo complesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente avverte che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 17 aprile, è anticipata alle ore 8.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1799**Art. 1.**

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

«1. I magistrati ordinari di distinguono unicamente secondo le funzioni svolte presso gli uffici di tribunale, di appello e di cassazione.

2. Le funzioni presso gli uffici di tribunale possono essere conferite a tutti i magistrati, compresi gli uditori giudiziari, che hanno completato il tirocinio.

Tali funzioni sono:

a) giudice presso il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni;

b) pretore;

c) magistrato di sorveglianza presso il tribunale e gli uffici di sorveglianza;

d) sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale, ivi compresa la direzione distrettuale antimafia ove istituita, la pretura circondariale ed il tribunale per i minorenni;

e) applicato presso la corte di cassazione ai sensi della legge 21 maggio 1956, n. 489.

3. Le funzioni presso gli uffici di appello nonchè quelle semidirettive e direttive, possono essere conferite a magistrati i quali abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.

Tali funzioni sono:

a) consigliere presso la corte di appello;

b) sostituto procuratore generale presso la corte di appello e presso la Direzione antimafia;

c) applicato presso la corte di cassazione e la procura generale presso la medesima corte ai sensi della legge 21 maggio 1956, n. 489;

d) presidente del tribunale, ivi compreso quello per i minorenni, consigliere pretore dirigente e consigliere pretore, procuratore della Repubblica presso il tribunale, presso la pretura circondariale e presso il tribunale per i minorenni, presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari, salvo quanto previsto nel comma 4, lettera g);

e) procuratore della Repubblica aggiunto.

4. Le funzioni presso gli uffici di cassazione, nonchè quelle direttive e semidirettive, possono essere conferite a magistrati i quali abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità.

Tali funzioni sono:

- a) consigliere presso la corte di cassazione;
- b) sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione;
- c) procuratore presso la direzione nazionale antimafia;
- d) presidente di sezione presso la corte di appello;
- e) avvocato generale presso la procura generale della corte di appello;
- f) presidente del tribunale di sorveglianza;
- g) presidente del tribunale, consigliere pretore dirigente, procuratore della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura circondariale, presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari in relazione agli uffici aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

5. Le funzioni direttive superiori presso gli uffici di cassazione, possono essere conferite a magistrati i quali abbiano conseguito la settima valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

- a) primo presidente della corte di cassazione;
- b) procuratore generale della Repubblica presso la corte di cassazione, presidente aggiunto presso la corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche;
- c) presidente di sezione presso la corte di cassazione e avvocato generale presso la corte medesima;
- d) presidente di corte di appello;
- e) procuratore generale presso la corte di appello».

1.1

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la parola: «uffici» aggiungere le seguenti: «di Pretura,».

1.2

CIRAMI

Al comma 3, dopo le parole: «30 gennaio 1941, n. 12,» inserire le seguenti: «4 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835».

1.3

FASSONE

Al comma 3, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».

1.4

BERTONI

Al comma 4, secondo rigo, sostituire le parole: «articoli 4 e 6, n. 1» con le seguenti: «articoli 4 e 6, n. 4».

1.5

FASSONE

Al comma 4, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».

1.6

BERTONI

Al comma 5, sostituire le parole: «possono essere» con le seguenti: «sono».

1.7

BERTONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le funzioni di magistrato di appello e di magistrato di cassazione, così come elencate nell'articolo 1, sono conferite, a domanda degli interessati che hanno conseguito le prescritte valutazioni di professionalità, nei limiti dei posti annualmente disponibili, per le varie funzioni tra quelle indicate, per le vacanze previste di ciascun anno e per quelle impreviste dell'anno precedente.

2. I magistrati di tribunale, di appello, di cassazione e di cassazione titolari di uffici direttivi superiori sono collocati nel ruolo di anzianità della magistratura in separati raggruppamenti, ciascuno corrispondente alle suddette funzioni ad essi conferite e, in quest'ambito, prendono posto nell'ordine di data in cui le hanno conseguite».

1.0.1

BERTONI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modalità di conferimento delle funzioni giudiziarie e giurisdizionali)

1. Le funzioni giudiziarie e giurisdizionali sono conferite dal Consiglio superiore della magistratura ai magistrati che hanno conseguito le valutazioni di professionalità di cui all'articolo 1 a domanda degli interessati, o d'ufficio in caso di assenza o di inidoneità delle candidature proposte, secondo l'ordine di ruolo.

2. Per attribuire le funzioni il Consiglio superiore della magistratura procede a valutazioni comparative dei candidati, che abbiano presentato domanda o che esamini in vista del conferimento d'ufficio, sulla base delle risultanze delle valutazioni di professionalità e di ogni altro elemento di conoscenza di cui è in possesso, secondo criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 19 che tengono conto della specificità delle singole funzioni. Per il conferimento di uffici direttivi e di uffici direttivi superiori deve essere sempre disposta la audizione dei candidati che occupano i primi sei posti nella graduatoria compilata sulla base della valutazione comparativa. Se nessuno dei candidati esaminati è ritenuto suscettibile di proposta è disposta la audizione di altri sei candidati che seguono i precedenti nell'ordine di graduatoria».

1.0.2

IL GOVERNO

Art. 2.

Al comma 1, dopo la parola: «valutazione» aggiungere le seguenti: «di attitudine e».

2.1

CIRAMI

Al comma 3, dopo la parola: «valutazione» aggiungere le seguenti: «di attitudine e».

2.2

CIRAMI

Al comma 3, dopo la parola: «riguardare» aggiungere le seguenti: «l'imparzialità, la correttezza, la diligenza, la laboriosità e il riserbo».

2.3

SCOPELLITI

Sopprimere il comma 4.

2.4

SCOPELLITI

Al comma 4, dopo la parola: «valutazione» aggiungere le seguenti: «di attitudine e».

2.5

CIRAMI

Sopprimere il comma 5.

2.6

SCOPELLITI

Art. 22.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fino alla data di cui al comma precedente, le funzioni elencate nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 sono rispettivamente conferite ai magistrati che, secondo la normativa previgente, abbiano già ottenuto la nomina a magistrato di cassazione, la dichiarazione di idoneità ad essere nominati magistrati di cassazione o quella di idoneità alle funzioni direttive superiori. In relazione al conferimento delle funzioni con le modalità suddette, sono di immediata applicazione le disposizioni dell'articolo 1-bis».

22.3

BERTONI

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 16 APRILE 1997

72^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Marongiu.**La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE REFERENTE***(1286) Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente****(619) COSTA. - Carta dei diritti del contribuente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ANGIUS dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BOSELLO svolge in premessa alcune considerazioni sull'estrema rilevanza del disegno di legge governativo ai fini della instaurazione di un sistema di relazioni tra fisco e contribuenti basato sulla reciproca collaborazione ma, soprattutto, sul principio di tutela dei diritti dei cittadini contribuenti a partire dalla buona fede e dalla tutela dell'affidamento. A suo giudizio, infatti, la rilevanza della normativa in esame va ben al di là dei contingenti interessi di questa o quella parte politica, di questo o di quel Governo, destinato com'è ad incidere sostanzialmente sui comportamenti dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti. Il rilievo del provvedimento fa anche passare in secondo piano alcune perplessità circa le possibili sovrapposizioni tra le disposizioni recate nel disegno di legge governativo e le misure che il Ministro delle finanze sta predisponendo in attuazione delle deleghe ricevute dal Parlamento con la legge collegata alla finanziaria per il 1997.

Il grande rilievo delle disposizioni deriva anche dalla considerazione che, sempre da un punto di vista sostanziale, i principi definiti nello

statuto del contribuente non possano non avere rango quasi costituzionale.

Dalle considerazioni suesposte l'oratore fa discendere quindi l'auspicio, formulato a titolo personale, che la Commissione possa esaminare il provvedimento in questione senza alcun vincolo di schieramento, valutando la proposta governativa e gli eventuali emendamenti con spirito costruttivo e collaborativo.

Dopo aver espresso un giudizio sostanzialmente positivo sull'impianto del disegno di legge n. 1286, sottolinea poi l'opportunità che alcune disposizioni di carattere programmatico siano trasformate in norme precettive, in modo da divenire effettivamente vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Non debbono sfuggire, inoltre, i positivi riflessi che avranno le disposizioni in esame, in termini di certezza del diritto e chiarezza dell'azione amministrativa, sul fronte della prevenzione dell'evasione fiscale, la cui diffusione ha ormai raggiunto in Italia livelli patologici. A parte il carattere illegittimo ed immorale dell'evasione fiscale, infatti, va sempre considerato l'effetto distorsivo dell'evasione fiscale rispetto alle corrette dinamiche di mercato. Anche sotto questa luce il provvedimento dovrà essere valutato con spirito collaborativo tra minoranza e maggioranza parlamentare. Passando ad esaminare alcuni aspetti da modificare, l'oratore sottolinea che il diritto di interpello, così come introdotto dalla legge n. 413 del 1991, costituisce un modello assolutamente da abbandonare; è necessario invece, modificando le disposizioni recate dall'articolo 10 del disegno di legge governativo, introdurre il principio della vincolatività del parere anche nei confronti della stessa Amministrazione finanziaria. Andranno inoltre riviste anche le disposizioni sul Garante del contribuente, organismo che allo stato appare in qualche modo superfluo, e quelle riferite alle modalità di svolgimento delle verifiche nei confronti dei contribuenti. Manca, infine, una disciplina di delega al Governo affinché vengano progressivamente abrogate tutte le disposizioni tributarie incompatibili con le norme dello statuto del contribuente. Si tratta di un'azione di semplificazione necessaria affinché l'attuale condizione di vera e propria barbarie giuridica in cui versa il rapporto fisco-contribuenti possa essere definitivamente superata.

Dopo che il presidente ANGIUS ha dichiarato il proprio apprezzamento per l'intervento svolto dal senatore Bosello, prende quindi la parola il senatore AZZOLLINI, il quale concorda pienamente con le considerazioni del senatore Bosello in merito alla rilevanza del disegno di legge governativo; anch'egli, quindi, auspica che su di esso la Commissione operi in spirito collaborativo e di fattiva convergenza.

Appare molto opportuna, infatti, la disciplina di principi che correlino il dovere di concorrere alle spese pubbliche con i diritti dei cittadini in quanto contribuenti. In questo spirito ritiene opportuno prevedere la costituzione di un Comitato ristretto che valuti tutte le proposte di modifica con l'obiettivo di proporre un testo sul quale raggiungere un orientamento il più possibile unitario.

In relazione ad alcune questioni meritevoli di ulteriore approfondimento, sottolinea l'esigenza di eliminare la sperequazione, oggi esistente, tra il carattere perentorio dei termini nei confronti dei contribuenti ed il carattere ordinatorio degli stessi nei confronti della Pubblica Amministrazione. Se si dovesse scegliere la strada di rendere perentori i termini anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, andranno previste adeguate sanzioni nel caso di inottemperanza. Sarà opportuno, inoltre, stabilire dei termini certi e definiti anche per ottenere il rimborso delle imposte versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto. In merito al Garante del contribuente, dopo aver sottolineato il rischio che la non remuneratività di tale carica possa vanificarne la efficacia, l'oratore sottolinea l'esigenza che tale nuovo organismo sia realmente in grado, una volta accertati eventuali inadempimenti dell'Amministrazione, di chiedere alle autorità competenti l'applicazione delle relative sanzioni. Da ultimo, sottolinea l'esigenza di modificare in profondità le norme sulle modalità di accertamento, introducendo il principio generale del contraddittorio sin dalle prime fasi delle procedure accertative.

Il senatore PASTORE, pur condividendo le positive valutazioni dei senatori Bosello ed Azzollini, in ragione dell'estrema rilevanza delle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, esprime la preoccupazione che in tema di semplificazione tributaria e in materia di sanzioni ci sia una qualche sovrapposizione del disegno di legge governativo con i decreti attuativi della delega conferita al Governo con la legge n. 662 del 1996. Invita quindi il Governo a coordinare gli interventi legislativi, in nome del principio della chiarezza e trasparenza della disciplina tributaria. Da un punto di vista metodologico, inoltre, ritiene opportuno, prima di costituire il Comitato ristretto, far emergere dall'esame in Commissione plenaria una serie di proposte organicamente definite, sulle quali il collegio ristretto potrà utilmente lavorare. Si sofferma quindi su alcuni aspetti del disegno di legge meritevoli di approfondimenti, quali le norme in materia di retroattività e quelle sul diritto di interpello. A suo giudizio, infine, è opportuno definire il valore dei principi sanciti dall'articolo 1 del disegno di legge governativo, rispetto alla potestà normativa in materia fiscale, che potrà essere attribuita alle regioni in seguito a modifiche costituzionali. Conclude condividendo pienamente la proposta del senatore Bosello di conferire al Governo una apposita delega per abrogare quelle disposizioni incompatibili con i principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 16 APRILE 1997

89^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Soliani e Masini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1823) *Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

(1084) *BRIENZA: Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità*

(1988) *LORENZI ed altri: Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – era iniziata la discussione generale sul testo approvato dal Comitato ristretto e pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'8 aprile scorso.

Interviene il senatore BISCARDI, a giudizio del quale la transitorietà ormai pressochè infinita della attuale disciplina degli esami di Stato deve giungere a compimento. La provvisorietà si è infatti rivelata assai negativa, avendo tali esami ormai assunto i connotati di un rituale consunto, il cui unico obiettivo è il conseguimento del punteggio più alto possibile, ai fini del prosieguo degli studi a livello universitario o dell'inserimento nel mondo del lavoro. Suscita pertanto profonda preoccupazione la richiesta dell'opposizione di rinviare la riforma degli esami di Stato fino ad una ridefinizione del quadro normativo complessivo, in cui collocare anche l'abolizione del valore legale del titolo di studio. Si

tratterebbe infatti di porre mano ad un cambiamento epocale, le cui linee portanti non sono ancora state neanche definite, che determinerebbe un rinvio all'infinito di una riforma invece estremamente urgente e assai richiesta dallo stesso mondo della scuola.

Quanto poi al rapporto tra la riforma in discussione e il riordino dei cicli scolastici, prosegue il senatore Biscardi, è da osservare che il testo predisposto dal Comitato ristretto per il disegno di legge n. 1823 rappresenta una soluzione adattabile a tutte le possibili ipotesi di riordino, anche perchè prevede una attuazione graduale delle disposizioni in esso contenute. Rimangono peraltro, egli ricorda, due punti aperti, sui quali il Comitato ristretto ha sollecitato un confronto politico in sede plenaria: la questione della sede degli esami e la composizione delle commissioni d'esame. A suo giudizio, la soluzione individuata nel testo originario del Governo e sottoposta dal Comitato ristretto all'esame della Commissione rappresenta un valido punto di equilibrio, imponendo da un lato il requisito della completezza del ciclo di studi alle scuole legalmente riconosciute che intendano essere sede di esami di Stato e conferendo dall'altro prevalenza ai membri interni nelle commissioni d'esame. A tale soluzione – conclude – possono indubbiamente essere apportate modificazioni, ma occorre mantenere il medesimo tasso di equilibrio. Ad esempio, può essere previsto che, per un periodo transitorio di due o tre anni, le scuole private sede di esami di Stato possano anche non soddisfare il requisito della completezza del ciclo di studi; in tal caso, occorrerebbe tuttavia modificare anche la composizione delle commissioni d'esame, prevedendo una parità tra membri interni ed esterni, pur assicurando sempre la presidenza ad un esterno.

Il senatore RONCONI lamenta la scelta di procedere alla riforma degli esami di Stato quando non è ancora matura la riflessione sul riordino dei cicli formativi. A tale proposito, coglie l'occasione per criticare la frequente organizzazione, in numerose città italiane, di incontri per la presentazione del documento del ministro Berlinguer sul riordino dei cicli scolastici senza la partecipazione di rappresentanti dell'opposizione. Ritenendo che detto riordino debba comunque essere prioritario, così come l'attuazione del processo autonomistico nonchè l'approvazione del disegno di legge sulla parità scolastica, rispetto alla riforma degli esami di maturità, egli propone quindi un rinvio del provvedimento in discussione che, tra l'altro, penalizza gravemente le scuole private e suscita non poche perplessità sulle intenzioni del Governo relativamente alla questione della parità.

In una breve interruzione, la relatrice PAGANO ricorda che, essendo già esaurita la fase di discussione generale, il dibattito in atto dovrebbe vertere esclusivamente sui profili rimasti insoluti in sede ristretta e rimessi alla valutazione politica della Commissione.

Il senatore RONCONI prosegue il proprio intervento, dichiarando la propria contrarietà al testo in discussione, la cui adattabilità a successive ipotesi di riforma dei cicli formativi – sostenuta dal senatore Bi-

scardi – non può certo essere valutata in questa fase ma potrà essere eventualmente registrata solo *a posteriori*. Egli conclude rilevando che la transitorietà attuale appare a suo giudizio comunque preferibile rispetto ad un provvedimento complessivamente peggiorativo.

Ad integrazione dell'intervento svolto nella seduta di ieri, il senatore RESCAGLIO ricorda che la riforma degli esami di Stato è largamente attesa sia dalla scuola privata che dalla scuola pubblica. Il testo in discussione valorizza peraltro positivamente il ruolo del consiglio di classe e, di conseguenza, dell'intero corpo docente, sostituendo alle attuali commissioni esterne, causa di ricorrenti mortificazioni sia per gli studenti che per gli insegnanti, commissioni a prevalenza di membri interni. Dopo aver auspicato che il testo sia modificato nel senso di consentire lo svolgimento degli esami di Stato anche in scuole (sia pubbliche che private) ove i corsi di studi non siano stati completi, conclude augurandosi una sollecita approvazione del provvedimento.

Interviene infine il senatore LOMBARDI SATRIANI, il quale dichiara che per la terza prova scritta avrebbe preferito, anziché un carattere pluridisciplinare (che pure rappresenta un miglioramento rispetto ad una dimensione esclusivamente monoculturale, ma che non tiene conto della intersecazione delle culture e rischia di produrre un sapere frammentato), una prospettiva interdisciplinare, capace di individuare gli snodi e i nessi problematici tra i diversi campi del sapere. Solo tale prospettiva interdisciplinare appare infatti atta a conferire alle nuove generazioni quella maturità che la dimensione pedagogica del provvedimento in discussione dovrebbe stimolare.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice PAGANO, la quale ritiene che la riforma degli esami di Stato debba rappresentare un intervento utile per la scuola, senza essere strumentalizzata a fini di battaglia ideologica. Tale è stato infatti lo spirito con cui ha lavorato il Comitato ristretto che, nel rispetto delle reciproche diversità, è comunque entrato nel merito dei problemi grazie alla competenza ed esperienza dei suoi componenti ed ha consegnato alla Commissione un testo che registra un vasto consenso, con l'eccezione di alcuni punti sui quali si è preferito richiamare l'attenzione della Commissione in sede plenaria. Si tratta principalmente, come si è già detto, della questione della sede degli esami di Stati e della composizione delle commissioni di esame: argomenti questi senz'altro connessi tra loro, sui quali il dibattito odierno e quello di ieri hanno offerto interessanti spunti di riflessione che inducono a ritenere possibile una soluzione comune.

Non corrisponde peraltro al vero, prosegue la relatrice, la critica da alcuni rivolta al testo in discussione, che risulterebbe punitivo nei confronti delle scuole private. Al contrario, le scuole private più serie sono estremamente interessate a questo provvedimento per le conseguenze positive che esso può avere nella lotta contro i fenomeni degenerativi dei «diplomifici». Nè può essere dimenticato che si tratta del primo provvedimento della legislazione italiana, nonostante decenni di governo

democristiano, che con riferimento alle scuole private detta norme espressamente transitorie, in attesa di una annunciata legge sulla parità.

La relatrice dichiara infine di rimettersi alla valutazione del Governo in ordine alla opportunità di far precedere la riforma degli esami di maturità rispetto al riordino dei cicli scolastici mentre, per quanto riguarda la diffusione nel tessuto sociale del documento di lavoro del ministro Berlinguer sul riordino complessivo dei cicli formativi, dichiara di ritenerlo espressione di un condivisibile confronto democratico che non può e non deve essere conculcato.

Ad una richiesta di chiarimenti del senatore RONCONI in ordine alla portata della sua precedente affermazione relativa ai trascorsi decenni di governo democristiano, la RELATRICE risponde infine che le sue parole non intendevano avere connotazioni negative.

Replica poi il sottosegretario SOLIANI; ella dà atto al Comitato ristretto di aver svolto un ottimo lavoro nel merito del provvedimento. A ciò hanno contribuito, a suo giudizio, i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari, senza convenienze di schieramento, dando al Paese un segnale estremamente positivo sulla efficacia dei lavori parlamentari. Rappresenta d'altronde obiettivo comune dare a tutti gli studenti, sia delle scuole private che di quelle pubbliche, un ordinamento certo degli esami conclusivi dei cicli di studio.

Il testo elaborato dal Comitato ristretto, prosegue il Sottosegretario, rappresenta un risultato di ottimo livello anche perchè offre soluzioni moderne, in linea con la società contemporanea. Ad esempio, l'individuazione della terza prova scritta prefigura metodologie di apprendimento innovative, conformi a quelle ormai richieste per l'accesso agli studi universitari e al mondo del lavoro.

È vero, ella riconosce, che tale provvedimento lambisce problemi di più ampia portata, come ad esempio la questione della parità. Allo stato attuale, tuttavia, il provvedimento consegue i migliori risultati possibili a legislazione vigente, delineando un ordine più trasparente sia nella scuola pubblica che in quella privata. Il più ampio processo di riforma organico necessita d'altronde ancora di molta riflessione e di molto approfondimento.

Il testo originario del Governo, conclude il Sottosegretario, è dunque uscito assai migliorato dai lavori del Comitato ristretto. Sono stati infatti sottoposti alla valutazione della Commissione solo alcuni punti specifici, sui quali ella assicura piena disponibilità a ricercare un accordo che registri il più ampio consenso, attraverso un confronto costruttivo sugli emendamenti che saranno presentati.

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza integrato, riunitosi prima della Commissione, ha deliberato di anticipare il termine per la presentazione di emendamenti al testo del Comitato ristretto, già fissato per martedì 6 maggio alle ore 18, a martedì 29 aprile, sempre alle ore 18.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(932) Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore BISCARDI fa presente che, a seguito di richieste di chiarimento e approfondimento avanzate da diverse forze politiche, anche della maggioranza, si rende opportuno un breve rinvio del seguito dell'esame, per la messa a punto di una posizione comune che consenta un confronto più costruttivo.

Il senatore OCCHIPINTI si fa interprete della volontà di alcune forze politiche di una maggiore riflessione su alcune parti del provvedimento. Assicura comunque che la richiesta di rinvio si pone a brevissimo termine.

Il senatore BEVILACQUA, pur comprendendo le difficoltà della maggioranza che probabilmente afferiscono principalmente alla questione dei corsi abilitanti, ricorda che nel provvedimento sono contenute numerosissime disposizioni che non possono essere continuamente rinviate. Ricorda altresì che l'esame del provvedimento è iniziato ormai da molti mesi, è stato a lungo sospeso e la ripresa ne è stata sollecitata proprio dall'opposizione.

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato riunitosi prima della Commissione ha deliberato di riprendere l'esame del provvedimento nella seduta da convocarsi mercoledì 30 aprile, alle ore 15.

Al senatore BRIENZA, il quale chiede chiarimenti sulle consultazioni che alcuni Gruppi di maggioranza hanno richiesto sul provvedimento, risponde il relatore BISCARDI, precisando che si tratta di consultazioni informali.

Il senatore BRIGNONE osserva che ogni ritardo nell'esame del provvedimento comporta un aggravio delle pressioni sulla Commissione.

Interviene infine il senatore MELE, il quale conviene con la richiesta di breve rinvio, proprio in considerazione dell'estrema complessità che ormai caratterizza il provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 1997

84ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Vita.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1021) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo

(701) SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che erano stati accantonati alcuni subemendamenti riferiti all'emendamento 3.1000 del Governo sui quali saranno riprese le votazioni sospese ieri.

Il senatore BALDINI ritiene opportuna una pausa di riflessione in quanto una parte dei subemendamenti accantonati è stata riformulata secondo le proposte del relatore. La Commissione potrebbe procedere all'esame dell'articolo 2 del provvedimento.

In ordine alla proposta del senatore Baldini, il senatore FALOMI fa presente che le riformulazioni di due dei subemendamenti sono già note dalla giornata di ieri e che sono ancora agli atti della Commissione i numerosissimi subemendamenti presentati dalle opposizioni sulla parte restante degli articoli del provvedimento. Per poter procedere ad esaminare il resto dell'articolato sarebbe pertanto necessario il previo ritiro di tutti i subemendamenti in questione.

Sulla stessa questione interviene anche il senatore CASTELLI che dichiara di non comprendere il motivo per cui si dovrebbe passare all'esame di altri articoli del provvedimento prima di finire l'esame dell'articolo 3 e invita i gruppi di maggioranza, a procedere, con i numeri di cui dispongono, secondo l'ordine stabilito.

Il senatore BORNACIN dichiara, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale di condividere la proposta di una pausa di riflessione avanzata dal senatore Baldini.

Dello stesso avviso si è anche il senatore BOSI il quale fa peraltro presente che non si sono ancora verificate le condizioni per il ritiro dei numerosi subemendamenti riferiti agli emendamenti riguardanti gli altri articoli del disegno di legge n. 1021. Ritiene anzi che, dato il sopraggiungere di nuovi elementi, sarebbe opportuno riaprire i termini per la presentazione di qualche ulteriore emendamento.

Il senatore SEMENZATO dichiara di comprendere la proposta di una pausa di riflessione prima del voto definitivo sull'emendamento 3.1000 presentato dal Governo, tuttavia dovrebbe al contempo essere chiarita in modo definitivo la sorte dei circa 6.000 subemendamenti presentati dai gruppi del Polo per le libertà.

Il senatore CÒ ritiene di non capire la richiesta avanzata dal senatore Baldini: l'emendamento 3.1000 doveva essere sia nelle intenzioni dei gruppi maggioranza che di opposizione il punto di equilibrio che poteva sbloccare l'intera vicenda del riassetto del settore delle telecomunicazioni.

Interviene quindi il presidente PETRUCCIOLI facendo presente come la questione dei subemendamenti riferiti agli altri articoli del disegno di legge non sia superabile se non attraverso il loro ritiro affinché la Commissione possa continuare i suoi lavori. Ritiene in ogni caso incontestabile l'osservazione del senatore CÒ circa la funzione che l'emendamento 3.1000 presentato dal Governo doveva avere relativamente alla ricerca di un equilibrio che si estendesse, a partire dalla normativa transitoria, a tutta la disciplina.

Il senatore BALDINI dichiara di aver avuto notizia di una nuova formulazione del subemendamento 3.1000/110 che vorrebbe illustrata dal relatore e attentamente valutata da parte di tutta la Commissione.

Il relatore BESSO CORDERO propone la seguente riformulazione del subemendamento 3.1000/110 e che, nel nuovo testo, dovrebbe assorbire anche i subemendamenti 3.1000/11 e 3.1000/69: «dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-bis nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti al momento dell'entrata in vigore della presente

legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, dal 28 agosto 1997, trasmettere esclusivamente via cavo o via satellite i programmi irradiati da una delle reti. Limitatamente a due reti è consentita da parte degli stessi soggetti la prosecuzione dell'esercizio fino al 30 aprile 1998. La rete eccedente il limite di cui al presente comma può essere esercitata in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 5 e 6 tenendo conto della specificità delle emittenti che trasmettono in forma codificata. L'autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codici su frequenze terrestri».

Propone quindi la seguente riformulazione del subemendamento 3.1000/113: «Dopo il comma 12 aggiungere il seguente: “12-*quater*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli immobili nuovi o che vengono ristrutturati composti da più unità abitative ovvero i gruppi di immobili costituiti in consorzio o condominio per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite si avvalgono di antenne collettive e/o di ricezione via cavo. L'Autorità provvede entro lo stesso termine ad emanare un regolamento di attuazione della presente normativa per tutti gli immobili già esistenti prevedendo una vincolante salvaguarda paesaggistica dei centri storici”».

Il senatore SEMENZATO dichiara di accogliere la nuova formulazione del subemendamento 3.1000/113 e di concordare anche con il nuovo testo del subemendamento 3.1000/110 e quindi con l'assorbimento del subemendamento 3.1000/11.

Il senatore CÒ si dichiara a sua volta favorevole alla nuova formulazione del subemendamento 3.1000/110 e al conseguente assorbimento del subemendamento 3.1000/69.

Il senatore FALOMI si dichiara favorevole ad accogliere la formulazione proposta dal relatore del subemendamento 3.1000/110. Inoltre, suggerisce di aggiungere alla nuova formulazione del subemendamento 3.1000/113 le parole: «, di norma ,» dopo le parole: «si avvalgono» e le parole: «infrastrutture di» dopo le parole «collettive e/o di» altrimenti si possono creare equivoci interpretativi.

Il relatore BESSO CORDERO dichiara di accogliere le modifiche avanzate dal senatore FALOMI.

Interviene quindi il sottosegretario VITA che, dopo aver espresso il proprio parere favorevole sulla riformulazione del subemendamento 3.1000/113, dichiara di rimettersi alle valutazioni della Commissione sul nuovo testo del subemendamento 3.1000/110 che, dato il lavoro fin qui condotto, potrebbe eventualmente essere ulteriormente approfondito nella sua formulazione.

Prima di passare alla votazione dei subemendamenti accantonati il PRESIDENTE chiede al senatore FIRRARELLO se si dichiara disponi-

bile ad accogliere la nuova formulazione del subemendamento 3.1000/81 così come accolta, nella seduta di ieri, dal senatore Falomi in relazione al subemendamento 3.1000/82 identico al primo. Chiede inoltre al senatore Baldini se intende accogliere la nuova formulazione del subemendamento 3.1000/95 avanzata nella giornata di ieri dal senatore BESSO CORDERO.

Sia il senatore FIRRARELLO che il senatore BALDINI dichiarano di mantenere la formulazione originaria dei loro subemendamenti.

Il PRESIDENTE avverte pertanto che si passerà alla votazione dei subemendamenti accantonati.

Il senatore BALDINI, prima di passare alla votazione, chiede una breve sospensione di venti minuti per una più attenta riflessione in particolare sulla nuova formulazione del subemendamento 3.1000/110.

La Commissione accoglie tale richiesta.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,35.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dei subemendamenti accantonati a partire dal subemendamento 3.1000/110 nel nuovo testo.

Il senatore CASTELLI, annunciando il voto contrario del suo gruppo, sottolinea la scarsa chiarezza del subemendamento in questione che non permette ai futuri operatori del sistema delle telecomunicazioni di poter far riferimento su una norma certa sulla quale il relatore dovrebbe delle spiegazioni proprio sul contenuto scarsamente comprensibile.

Il senatore BALDINI ritiene che su una norma della portata di quella contenuta nel nuovo testo del subemendamento 3.1000/110 dovrebbe essere riaperta una discussione all'interno della quale tutti si possano confrontare, sono infatti intervenuti elementi di novità sui quali è necessaria una chiara presa di posizione. D'altra parte ciò andrebbe incontro a quanto detto dal rappresentante del Governo sul nuovo testo del subemendamento.

Il senatore BORNACIN dichiara di condividere quanto affermato dal senatore Baldini.

Il PRESIDENTE dissente invece dalle affermazioni del senatore Baldini e ritiene necessario proseguire con le votazioni dei subemendamenti accantonati; i contenuti delle nuove formulazioni non prospettano del resto novità così rilevanti da dover riaprire una discussione a tutto campo, discussione che peraltro si è ampiamente svolta secondo le norme regolamentari su tutti gli aspetti di sostanza del provvedimento. Fa inoltre presente che si è già nella fase delle dichiarazioni di voto ed è pertanto necessario proseguire.

Il senatore BALDINI fa allora presente che, non essendo la sua parte politica favorevole al nuovo testo del subemendamento 3.1000/110, vorrebbe proporre le seguenti modifiche: sostituire le parole: «28 agosto 1997» con le seguenti: «30 aprile 1998», sopprimere il periodo che recita: «Limitatamente a due reti è consentita da parte degli stessi soggetti la prosecuzione dell'esercizio fino al 30 aprile 1998» ed infine sostituire le parole: «La rete eccedente» con le seguenti: «Una delle reti eccedenti». Se venissero accolte tali proposte di modifica, sulle quali si debbono esprimere tanto il relatore quanto il rappresentante del Governo, sarebbe sicuramente facilitato l'*iter* di tutto il provvedimento; ritiene inoltre necessario un congruo lasso di tempo affinché la Commissione possa opportunamente valutare le modifiche testè esposte.

Il senatore RAGNO interviene per proporre di rinviare la votazione sui subemendamenti accantonati ad altra seduta; un breve rinvio, infatti, non può che giovare al lavoro fin qui svolto dalla Commissione.

Il senatore BOSI ritiene necessario un confronto più ampio come richiesto dal senatore Baldini. La nuova formulazione del subemendamento suscita infatti alcune perplessità che debbono essere chiarite non solo da parte del relatore ma anche del Governo.

Interviene infine il PRESIDENTE che sottolinea di non procedere a porre ai voti la proposta di rinvio avanzata dal senatore Ragno in quanto da qualche minuto sono iniziati i lavori dell'Assemblea e un rinvio dei lavori della Commissione per ciò stesso si impone.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1021**Art. 3.**

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3.

(Norme transitorie)

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998.

2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate entro e non oltre il 30 aprile 1998 le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Gli amministratori delle società richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.

3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2 prevede:

a) per le emittenti radiotelevisive nazionali, una misura adeguata del capitale sociale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 2;

b) per le emittenti radiotelevisive locali, i seguenti criteri direttivi:

1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni;

2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi commerciali ed emittenti con obblighi di servizio sta-

biliti in apposite convenzioni stipulate dall'Autorità, sentiti gli enti locali interessati;

3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione nonché la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;

4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere telegiornali differenziati in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza.

4. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6 e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e almeno il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:

a) per le emittenti radiotelevisive locali che diffondono produzioni culturali, etniche, politiche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata anche se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute;

b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari per la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.

5. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 6, esclusivamente via cavo o via satellite.

6. L'Autorità, in relazione all'effettivo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 5 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.

7. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità assegna, anche in

via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento, ad esclusione di quelli che trasmettono in forma codificata. Fino alla costituzione dell'Autorità le disposizioni di cui al presente comma sono attuate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

8. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. A tale emittente non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6 e 8. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 6.

9. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di un apposito regolamento.

10. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge.

11. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.

12. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito».

3.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A partire dal 27 agosto 1997 ai soggetti legittimamente operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, titolari di emittenti con accesso condizionato, è consentita limitatamente a due reti la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale fino al 30 aprile 1998 a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo. A partire dal termine di cui al comma 6 ai soggetti titolari di emittenti che operino esclusivamente con accesso condizionato è consentita la prosecuzione dell'esercizio su frequenze terrestri limitatamente ad una sola rete».

3.1000/11

SEMENZATO

Al comma 6, dopo le parole: «o via cavo» aggiungere il seguente periodo: «Esclusivamente per le emittenti che trasmettono in forma codificata, è prevista la facoltà di proseguire la diffusione di un programma in ambito nazionale, con segnale criptato analogico, via etere. Il termine posto decorre dall'approvazione del nuovo piano di assegnazione delle frequenze di cui al comma 2, del presente articolo. È inoltre consentita la possibilità di trasmettere un'ulteriore programma in ambito nazionale con segnale codificato in trasmissione simultanea anche via cavo e via satellite per un periodo di otto mesi dall'approvazione del predetto piano delle frequenze».

3.1000/69

CÒ, MAGNALBÒ

Al comma 7, sostituire il periodo: «L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento», con il seguente: «L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio ricevuto in concessione o autorizzazione».

3.1000/81

FOLLONI, FIRRARELLO, BOSI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento, ad esclusione di quelli che trasmettono in forma codificata» con le seguenti: «e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio ricevuto in concessione o autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che comunque è attuata nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata».

3.1000/82 (Nuovo testo)

FALOMI

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare alla Commissione di vigilanza RAI un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. A tale emittente non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 8. La Commissione di vigilanza RAI, valutato il piano di ristrutturazione, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 6».

3.1000/95

DE CORATO, BALDINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, BOSI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, dal 28 agosto 1997, trasmettere esclusivamente via cavo o via satellite i programmi irradiati da una delle reti. Limitatamente a due reti è consentita da parte degli stessi soggetti la prosecuzione dell'esercizio fino al 30 aprile 1998. La rete eccedente il limite di cui al presente comma può essere esercitata in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 5 e 6. L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri».

3.1000/110

FALOMI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«13. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli immobili, situati nei centri storici, composti da più unità abitative ovvero i gruppi di immobili costituiti in consorzi o condominio si avvalgono esclusivamente di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite. È consentita ai proprietari di gruppi immobiliari residenziali o commerciali la realizzazione di reti per la distribuzione nelle proprie unità immobiliari delle trasmissioni radiotelevisive via satellite ricevute mediante antenna collettiva».

3.1000/113

SEMENZATO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 16 APRILE 1997

79ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(141) PIATTI ed altri. - *Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA*

(850) CUSIMANO ed altri. - *Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA*

(1287) *Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività*

(1368) MAGNALBÒ ed altri. - *Istituzione di agenzie per i controlli comunitari con la costituzione di un consorzio tra le stesse*

(1449) ANTOLINI e BIANCO. - *Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo*

(1477) BUCCI ed altri. - *Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo*

(1480) FUSILLO. - *Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA)*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 8 aprile scorso.

Il senatore CARCARINO rileva che dall'analisi dei vari provvedimenti all'esame della Commissione emerge l'obiettivo comune di assicurare la riforma dell'AIMA, obiettivo cui anche il Gruppo di Rifondazione comunista vuole fornire il suo apporto, nella convinzione dell'esi-

genza di assicurare competitività ed efficienza all'Amministrazione pubblica e in particolare all'AIMA, interessata da vicende che hanno messo seriamente in discussione l'autorevolezza e l'efficacia, come appare evidente dalla fallimentare gestione del sistema delle quote latte. Nel rilevare che vi sono delle convergenze su alcuni punti relativi all'attribuzione al nuovo Ente sia dei compiti di intervento per la P.A.C. sia delle attribuzioni in materia di politica agricola nazionale, come pure in materia di Collegio dei revisori e di organizzazione del personale, il senatore Carcarino sottolinea che esistono invece altre questioni su cui vengono prospettate soluzioni meno omogenee, ma comunque interessanti e degne di attenzione (come l'ipotesi di piena regionalizzazione prevista dall'A.S. 1449), come pure proposte interessanti sono contenute in altri disegni di legge quali nn. 141 e 850. Nel condividere la prospettiva di una ipotesi che privilegi il ruolo delle regioni, nel rispetto delle diverse realtà territoriali e produttive, ricorda che la valorizzazione del ruolo regionale discende, come ha rilevato anche la Corte dei conti, anche dalla mancanza di uffici periferici dell'AIMA. Nell'auspicare quindi che sia possibile realizzare una proficua convergenza, dichiara di condividere l'ipotesi di costituire un Comitato ristretto per l'adozione di un testo unificato (salvo che non si ritenga preferibile adottare direttamente il provvedimento governativo quale testo base).

Il senatore CUSIMANO sottolinea preliminarmente che sono all'esame della Commissione complessi problemi di struttura del comparto agricolo, in un momento in cui si è in attesa della decisione referendaria sulla esistenza stessa del Ministero. Nel rilevare come sussista una concordanza di vedute sull'esigenza di riformare l'AIMA (sulla quale, a diverso titolo, hanno indagato Commissioni parlamentari di inchiesta, la Commissione antimafia, la Corte dei conti, la Magistratura penale e due Commissioni di indagine ministeriali, di cui una ancora in corso), sottolinea che d'altronde già la stessa legge n. 491 del 1993 aveva previsto la presentazione, da parte del Governo, del provvedimento di riforma, cui il Ministro *pro tempore* del Governo Berlusconi aveva proceduto, presentando al Parlamento il testo di un decreto-legge più volte reiterato, senza essere convertito, mentre il disegno di legge ordinario di riforma (successivamente presentato) fu accolto da questo ramo del Parlamento in una formulazione molto diversa, ed è poi decaduto per la fine anticipata della legislatura. Dall'esame dei vari testi emergono, a suo avviso, le difficoltà che incontrerà il lavoro di coordinamento, peraltro sottolineate anche dalle numerose audizioni informali, svolte in Ufficio di Presidenza, che spesso si sono rivelate veicolo per la mera difesa di interessi di parte, senza che siano state prospettate reali soluzioni ai problemi. Di estremo rilievo sono state comunque le considerazioni esposte dall'Assessore all'agricoltura della regione Puglia, De Cristofaro, nel corso della relativa audizione informale, quando ha stigmatizzato la riproposizione di una visione centralistica del ruolo dell'AIMA e ha segnalato il rischio di riprodurre l'attuale assetto (in sostanza un nuovo «carrozzone»), laddove è invece necessario uno snellimento dei meccanismi burocratici, facendo leva in particolare sul ricorso a *manager*

esterni alla pubblica amministrazione, scelti con bandi specifici, e prevedendo compiti di programmazione: è altresì vergognoso, come è emerso dall'audizione citata, che l'AIMA - non disponendo la Puglia di uno schedario olivicolo e vitivinicolo - non fornisca i relativi dati.

Il senatore Cusimano si sofferma in particolare sul problema dei controlli, per i quali la relazione del suo disegno di legge si riservava un ulteriore approfondimento poi tradotto nella formulazione del testo del disegno di legge n. 1368, di cui la Commissione ha congiunto l'esame. Si sofferma in particolare sulla soppressione dell'AGE-Control, di cui molti dei disegni di legge in esame, e in particolare quello governativo, prevedono la soppressione senza peraltro spiegarne le ragioni e, in particolare quello governativo, senza prospettare una soluzione che tenga conto della professionalità raggiunta dal personale (costituito non solo dalle unità di ruolo, ma anche dalle unità di personale con contratto a tempo determinato) cui invece potrebbero essere affidati nuovi e rilevanti compiti, come peraltro previsto nell'A.S. 1368. Al riguardo, nel ricordare i molti e ripetuti attestati comunitari di apprezzamento sull'operato e sull'efficienza dei controlli svolti dall'AGE-Control, ribadisce l'esigenza di prevedere corsi di aggiornamento per il personale, riservandosi comunque di definire, in sede di formulazione degli emendamenti, ulteriori proposte. Si sofferma quindi sull'impianto normativo dell'A.S. 1368, che prevede l'affidamento all'AGE-Control dei controlli per gli aiuti all'olio di oliva e anche per i settori del tabacco e del cotone, l'istituzione di altre tre agenzie per l'espletamento dei controlli, una di carattere generale per l'espletamento dei controlli successivi all'erogazione degli aiuti e le altre due specializzate nell'effettuazione dei controlli preventivi e in fase istruttoria, rispettivamente, per gli aiuti comunitari e nazionali, ricordando che, ad eccezione di quest'ultima, al funzionamento delle altre agenzie concorrono anche finanziamenti comunitari; precisa, altresì, che, nel testo, viene prevista l'istituzione di un consorzio fra le agenzie per realizzare il coordinamento dei programmi di attività e la gestione comune dei servizi. Avviandosi alla conclusione, il senatore Cusimano ribadisce l'esigenza di procedere ad una riforma organica dell'EIMA, portando ad esempio il caso degli aiuti a favore del grano duro per l'annata 1993-1994, che ancora devono essere percepiti dagli aventi diritto: auspica pertanto che la Commissione sia in grado di varare quella riforma, così attesa dal mondo agricolo, approntando soluzioni efficienti e tempestive per problemi che si trascinano da troppi anni.

Il senatore MURINEDDU, nel fare riferimento in particolare alle soluzioni prospettate con i disegni di legge nn. 141 e 1287, sottolinea con forza l'esigenza di procedere, in tempi rapidi, al riordino dell'organismo di intervento nel mercato agricolo, la cui struttura va ripensata, al fine di tenere conto del ruolo rilevante che devono espletare le regioni, perseguendo una logica di decentramento e di attenzione verso le specifiche realtà produttive. Non va comunque sottaciuta la considerazione che talvolta anche le regioni non si sono dimostrate pienamente in grado di fare fronte ai compiti, sicuramente rilevanti, loro attribuiti, con evi-

denti ricadute negative anche sull'attività dell'AIMA, su cui, a suo avviso, non è comunque opportuno scaricare tutte le colpe per la situazione in atto. La valorizzazione ulteriore del ruolo delle regioni richiede però di affrontare il problema del personale regionale, che deve essere messo nella condizione di affrontare i nuovi compiti, se non si vuole correre il rischio di realizzare un «falso» decentramento. Richiama inoltre l'attenzione della Commissione sulla rilevanza degli strumenti informatici, che vanno utilizzati in modo funzionale per evitare ingorghi burocratici, mentre va anche ipotizzata una prospettiva di mobilità del personale AIMA verso le regioni. Nel condividere infine l'osservazione del senatore Cusimano sulla situazione peculiare determinatasi per la pendenza della decisione referendaria sugli assetti del Ministero, rileva conclusivamente che va condivisa l'opinione che l'Italia debba comunque essere rappresentata nelle trattative, all'estero e in sede comunitaria, da un'unica realtà politica.

Il senatore RECCIA richiama l'attenzione sulle gravi preoccupazioni e lamentele espresse proprio dai produttori agricoli, che sono i fruitori diretti dei servizi resi dall'AIMA e che non sono stati finora messi in grado di godere, in modo soddisfacente, di quei diritti loro assicurati sulla base della normativa comunitaria e anche nazionale. Nell'auspicare che, in sede di Comitato ristretto, possa essere elaborato un testo che tenga conto dei diversi orientamenti presenti nei testi all'esame, ritiene che le esigenze di semplificazione, di funzionalità e di efficienza, da perseguire attraverso la riforma dell'AIMA, debbano fare premio sulle visioni di parte. Nel ricordare il complesso quadro normativo vigente in materia di riparti di competenze fra i vari livelli di governo, ribadisce l'esigenza di accelerare i tempi di smaltimento delle pratiche, pervenendo a liquidazioni tempestive degli aiuti (tenuto anche conto che le stesse organizzazioni professionali, cui si affidano i produttori, non portano spesso a compimento il loro compito in modo proficuo). Nel ribadire l'esigenza di assicurare agli agricoltori il pieno e tempestivo rispetto dei propri diritti, osserva comunque che occorre non perdere di vista l'obiettivo di prevedere una unicità del rapporto dello Stato italiano con gli altri Stati europei e con la Comunità.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola, per le repliche, al relatore e al Rappresentante del Governo.

Il relatore PIATTI prende atto dell'ampio e approfondito dibattito, pur condividendo la valutazione, espressa da alcuni Senatori, sul carattere non sempre pienamente produttivo di alcune delle molte audizioni informali già svolte. Molti dei Senatori intervenuti, fra cui nella seduta odierna i senatori Cusimano, Murineddu e Reccia, hanno ribadito l'urgenza di provvedere a ripristinare, con il provvedimento di riforma, la funzionalità dell'organismo di intervento, che richiede, proprio per la complessità dei problemi, un atteggiamento «sopra le parti», improntato a flessibilità e apertura, ma sottolinea come spetterà poi all'Ente rifor-

mato mettere in campo adeguate capacità manageriali, indispensabili per la piena operatività della riforma. Nel convenire sulla considerazione che l'opera di riordino interviene in un momento delicato, contrassegnato non solo dalla vicenda referendaria relativa al Ministero, ma anche dal nuovo *referendum*, preannunciato dal Presidente della Giunta regionale della Lombardia, relativo proprio all'AIMA, ribadisce che ciò induce ad accelerare i processi di riforma.

Quanto alle proposte sul tappeto, rileva che esistono, a suo avviso, spazi per realizzare le necessarie convergenze, ma restano certamente da affrontare i nodi rappresentati dalla forma societaria, dal sistema dei controlli e dal disegno di regionalizzazione, che la Lega Nord per la Padania indipendente intende perseguire, impropriamente a suo avviso, attraverso una pluralità di enti. Nell'osservare che permane l'esigenza di una struttura nazionale, sottolinea che va comunque innovato l'impianto del livello centrale, impostando un rapporto nuovo e più funzionale con le regioni, anche alla luce dell'intervenuta approvazione della legge n. 59 del 1997, che ridisegna, in modo più efficace i rapporti Stato-regioni. Nel ribadire che, una volta approvata la riforma, va però assicurata un'azione aziendale efficiente e produttiva, ricorda che, in una seconda, successiva fase, si potrà procedere ad alcune ulteriori audizioni (con il nuovo Commissario dell'AIMA, con i sindacati e con i rappresentanti dell'AGE-Control, come anche richiesto da alcuni dei Senatori intervenuti nel dibattito). Propone, quindi, di costituire, sulla base di quanto previsto dall'articolo 43, comma 2, del Regolamento, un Comitato ristretto (composto da un senatore per Gruppo, più il relatore e il Presidente della Commissione).

Il sottosegretario BORRONI rileva che dal dibattito è emersa la consapevolezza comunemente condivisa sull'indifferibilità della riforma dell'AIMA, da realizzare nel quadro di un processo più generale di riordino delle strutture portanti del comparto agricolo e agroalimentare, anche alla luce delle innovazioni determinate dall'avvio della P.A.C. e delle molte critiche rivolte da più parti nei confronti dell'organismo di intervento. Osservato che gli oratori intervenuti hanno sostanzialmente indicato quali obiettivi della riforma l'efficienza e la trasparenza, oltre che il decentramento regionale, il Rappresentante del Governo rileva che sono stati delineati percorsi diversi per il perseguimento di tali finalità, auspicando pertanto che, nell'eventuale sede del Comitato ristretto, si possa realizzare una convergenza di impostazione. Quanto al problema sollevato in merito all'AGE-Control, nel far rilevare che non sussiste da parte dell'Esecutivo alcun intento punitivo, non è però, a suo avviso, condivisibile quell'impostazione che intenda porre l'AGE-Control al di sopra di qualsiasi esigenza di riforma o di adeguamento; d'altronde, occorre ricordare sia i giudizi critici espressi in sede comunitaria nei confronti del meccanismo dei controlli, sia le risultanze dell'indagine svolta dalla Commissione antimafia (che, nel 1994, segnalava l'esigenza di una revisione profonda dell'attività dell'AGE-Control), oltre che le considerazioni conclusive di tono negativo della stessa Commissione di indagine ministeriale sull'AIMA, istituita dal Ministro *pro tempore*. Se quindi

si conviene sull'opportunità di ridefinire ruolo e funzioni di tale organismo, è comunque condivisibile il richiamo del senatore Cusimano sull'esigenza di prestare maggiore attenzione ai problemi del personale. Sottolinea, infine, che va comunque effettuata una verifica sull'adeguatezza della struttura, rispetto alla quale la scelta operata dal Governo (passata anche al vaglio del Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali), offre certamente una soluzione di taglio più radicale.

Il senatore CUSIMANO prende la parola per precisare che quanto detto non può, a suo avviso, costituire un vero giudizio sull'AGE-Control stessa.

La Commissione conviene quindi, sulla proposta del relatore, di procedere, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento, all'istituzione di un Comitato ristretto (composto da un senatore per Gruppo, dal relatore e dal Presidente) per la elaborazione di un testo unificato.

Il PRESIDENTE invita quindi i Gruppi a far pervenire tempestivamente le designazioni in seno al Comitato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A029 000, C09ª, 0010ª)

Il PRESIDENTE avverte che, tenuto conto che con la seduta odierna si è concluso l'esame degli argomenti all'ordine del giorno per la settimana in corso, la seduta già convocata per domani, giovedì 17 aprile, alle ore 15, non avrà più luogo.

Il Presidente avverte che è altresì sconvocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per domani, alle ore 14,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 16 APRILE 1997

70ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI*La seduta inizia alle ore 15,50.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale del vetro in Murano-Venezia (n. 31)**(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)
(L014 078, C10ª, 0010ª)

Il relatore CAZZARO ricorda brevemente le funzioni assegnate dalla legislazione vigente alle Stazioni sperimentali per l'industria, soffermandosi poi sul *curriculum* del dottor Franco Todisco designato a Presidente della Stazione sperimentale del vetro in Murano-Venezia. Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole sulla nomina proposta dal Governo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TURINI si dice favorevole alla nomina proposta.

Il senatore TRAVAGLIA svolge alcune considerazioni sulla necessità di acquisire, per le future nomine, indicazioni sulla composizione dei Consigli di amministrazione delle Stazioni sperimentali, consentendo così alla Commissione una conoscenza più approfondita degli interessi rappresentati nei medesimi. Considerato che fra i compiti delle Stazioni medesime, vi è quello di contribuire al progresso tecnologico del settore, si tratterebbe anche di approfondire la tematica relativa alle modalità di realizzazione di tale contributo, con particolare riferimento ad un settore come quello del vetro, caratterizzato dalla presenza di molte imprese artigianali. Nel dichiarare che la sua parte politica voterà a favore della nomina in esame, propone che venga programmata la visita della Commissione ad una Stazione sperimentale, onde

consentire una conoscenza più ravvicinata delle problematiche relative a tali enti, sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'industria.

Il senatore Athos DE LUCA si esprime a sua volta a favore della proposta di nomina sottoposta alla Commissione.

Anche il senatore LAGO si dice favorevole alla nomina del Presidente della Stazione sperimentale del vetro in Murano-Venezia proposta dal Governo.

Si chiude la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore CAZZARO, che svolge alcune considerazioni sul rituale dei numerosi pareri su nomine di presidenti di Stazioni sperimentali che il Parlamento è stato chiamato ad esprimere dall'inizio della legislatura ad oggi. Egli ritiene che la Commissione potrebbe trarne spunto per dare un proprio contributo alla tematica, di grande rilevanza, della ricerca applicata, effettuando anche una ricognizione delle miriadi di istituti di ricerca che operano in maniera scoordinata. Nel comparto del vetro, la Stazione sperimentale costituisce certo un presidio importante, ma riveste nel complesso caratteri di marginalità. Si ripropone quindi l'interrogativo sui ritardi dell'Italia nel settore della ricerca applicata all'industria, un settore cui il nostro paese devolve risorse di gran lunga meno significative di quelle degli altri paesi industrialmente avanzati, mentre il possesso delle tecnologie costituisce condizione imprescindibile per trattenere sul territorio le attività produttive ad alta intensità di lavoro. Conclude ribadendo la propria proposta di parere favorevole alla nomina sottoposta all'esame della Commissione.

Si passa quindi alla votazione a cui partecipano i senatori CAPONI, CAZZARO, Athos DE LUCA, LAGO, LARIZZA, MACONI, NIEDDU, PALUMBO, PAPPALARDO, SELLA di MONTELUCE, TRAVAGLIA, TURINI, WILDE e ZILIO.

La proposta di voto favorevole risulta accolta con 14 voti favorevoli.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 16 APRILE 1997

108^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico, esclusivamente con le regole del sistema contributivo (n. 79)**

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C11^a, 0014^o)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 9 aprile 1997.

Dopo che il senatore BATTAFARANO si è pronunciato in senso favorevole al provvedimento in titolo, la Commissione, su proposta del PRESIDENTE, conferisce al relatore Duva il mandato di predisporre un parere favorevole integrato con le osservazioni da lui svolte nella relazione introduttiva.

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia previdenziale relativamente alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, al riscatto e alla prosecuzione volontaria (n. 84)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417. Esame e rinvio)

(R139 b00, C11^a, 0016^o)

Illustra il provvedimento in titolo il relatore TAPPARO, il quale, ricordato il contenuto della delega conferita ai sensi dell'articolo 1,

comma 39, della legge n. 335 del 1995, osserva che essa pone un vincolo al legislatore delegato nel senso di prevedere che le misure di armonizzazione si realizzino nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Passa quindi a dare conto dettagliatamente del contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, dopo aver rilevato che le misure ivi contenute costituiscono nelle intenzioni del legislatore anche un elemento di incentivazione della mobilità. L'articolo 1, nella nuova prospettiva della liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, prevede la possibilità di cumulare qualsiasi periodo assicurativo, ponendo su un piano di parità tutte le gestioni previdenziali interessate, senza peraltro che si determinino oneri a carico degli interessati: la gratuità della ricongiunzione si giustifica in quanto essa è finalizzata al conseguimento del requisito dell'anzianità contributiva richiesto per l'accesso ai trattamenti e non alla determinazione della misura dei trattamenti medesimi. A tale proposito, occorre osservare che qualora, in prospettiva, le aliquote contributive e i coefficienti di trasformazione fossero uguali per tutte le gestioni pensionistiche, l'istituto della ricongiunzione non avrebbe più alcuna ragione di essere. Per quanto riguarda l'articolo 1, il relatore osserva che nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere andrebbe sottolineata la necessità di evitare penalizzazioni a carico di gestioni pensionistiche che potrebbero trovarsi nella condizione di dover liquidare anticipatamente la quota del trattamento di propria spettanza a lavoratori successivamente iscritti a gestioni con un ordinamento comparativamente più favorevole per quel che concerne il requisito dell'età pensionabile. In altre parole, occorre chiarire che la parte di pensione a carico di ciascuna gestione non può essere liquidata prima del compimento dell'età pensionabile prevista nella gestione medesima: si può fare riferimento, in proposito, alle modalità di liquidazione pro rata delle pensioni in regime di convenzione internazionale.

Con l'articolo 2 – prosegue il relatore – viene estesa a tutti i regimi previdenziali la disciplina del riscatto dei periodi corrispondenti ai corsi legali di studio universitario, attualmente vigente nell'assicurazione generale obbligatoria. Dopo aver osservato che l'istituto dovrà adeguarsi all'introduzione del sistema contributivo per quel che concerne la determinazione dell'onere del riscatto, disciplinato dal comma 3 dell'articolo 2, il senatore Tapparo osserva che nella disposizione in esame non vengono menzionati i diplomi rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali. Anche se si tratta di una categoria ad esaurimento, poichè ai sensi della normativa vigente tali scuole sono state sostituite di norma dai corsi di diploma universitario di primo livello, appare comunque necessario un riferimento ai titoli da esse rilasciati, poichè, in alcuni casi, essi sono stati ammessi al riscatto con sentenze della Corte costituzionale.

Dato conto del contenuto dell'articolo 3, relativo al riscatto di periodi di lavoro all'estero e di aspettativa e dell'articolo 4, recante la disciplina delle modalità di riscatto, il relatore si sofferma sull'articolo 5, che applica l'istituto della prosecuzione volontaria, vigente per l'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, a tutti i regimi del sistema previdenziale obbligatorio, estendendolo anche alle categorie finora escluse. In particolare, è meritevole di attenzione il comma 2 dell'articolo 5 che

modifica la disciplina vigente, eliminando il requisito di cinque anni di contribuzione nell'arco della vita assicurativa e mantenendo invece il requisito di tre anni di effettiva contribuzione nei cinque anni immediatamente precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alla prosecuzione volontaria, come previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 47 del 1983. Per rendere più chiara tale misura di semplificazione, forse si potrebbe introdurre nel testo del provvedimento un richiamo più esplicito alle norme attualmente in vigore nella assicurazione generale obbligatoria.

Sono state inoltre avanzate alcune richieste da parte di soggetti interessati, a vario titolo, agli istituti che figurano nel provvedimento all'esame. In particolare, da parte delle aziende che intendono intraprendere processi di ristrutturazione tali da comportare eccedenze di personale, è stata ventilata l'ipotesi di essere ammesse al versamento dei contributi volontari per lavoratori prossimi al pensionamento, considerando anche l'affermarsi di un indirizzo legislativo contrario al ricorso ai prepensionamenti. Si tratta di una questione meritevole di attenta considerazione, che, tra l'altro, è di particolare attualità in settori, come il credito, dove da tempo si prospetta la eventualità di ricorrere a prepensionamenti a carico delle aziende per far fronte agli esuberi di personale. Peraltro, la materia sembra esulare dal contenuto della delega in titolo e investire invece la più ampia problematica del riordino degli ammortizzatori sociali. Una seconda osservazione proviene da alcune categorie di professionisti, i quali eccepiscono che l'istituto della ricongiunzione, così come prospettato nel provvedimento all'esame, potrebbe rilevarsi comunque eccessivamente oneroso e tale da scoraggiare la mobilità che si dice invece di voler promuovere, e propongono di conseguenza l'introduzione di ulteriori misure di semplificazione: si tratta di richieste legittime, ma che devono tenere conto del vincolo finanziario posto dalla norma di delega e richiamato all'inizio dell'esposizione. In conclusione, il relatore propone alla Commissione di esprimere, sul provvedimento in titolo, un parere favorevole integrato dalle osservazioni svolte e dalle altre che dovessero emergere nel corso dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale Assistenza al volo (ENAV) (n. 83)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417. Esame e rinvio)

(R139 b00, C11ª, 0015°)

Introduce l'esame il relatore MULAS, il quale ricorda preliminarmente che i benefici di natura previdenziale previsti dalla legislazione vigente, e in particolare dalla legge n. 248 del 1990, a favore del personale dipendente dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traf-

fico aereo generale, è giustificato dall'elevato impegno psicofisico richiesto dalla peculiare prestazione professionale, che esige competenze ed abilità di varia natura e impone elevati livelli di attenzione, vigilanza e responsabilità. Come in tutti i paesi aeronauticamente avanzati, anche in Italia esiste un regime pensionistico speciale e un'età pensionabile inferiore a quella ordinaria per tali categorie di personale: la legge di riforma pensionistica ha confermato la particolarità di questo settore di attività, delegando il Governo, all'articolo 2, comma 23, lettera a), ad emanare in favore dei suddetti lavoratori norme intese a prevedere requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici nel rispetto del principio di flessibilità, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, con applicazione del sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità richiamate.

Dato conto delle innovazioni normative intervenute, anche sul piano previdenziale, in conseguenza della trasformazione dell'Azienda autonoma in Ente nazionale di assistenza al volo, con la legge n. 665 del 1996, il relatore passa ad esaminare i due articoli che compongono il provvedimento: l'articolo 1, relativo ai requisiti di accesso e alle modalità di calcolo del trattamento pensionistico, prevede, al comma 1, il mantenimento dei benefici previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 248 del 1990 – relativi all'aumento dei periodi di servizio effettivo ai fini del calcolo del trattamento pensionistico – per i soggetti con un'anzianità contributiva pari o superiore ai diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, mentre al comma 2 sono fatte salve le norme di favore in esame in relazione alla quota di anzianità già maturata alla medesima data per i soggetti con anzianità inferiore ai diciotto anni. I commi 3 e 4 concedono il beneficio di un aumento di un anno anagrafico, fino ad un massimo di cinque anni, ogni cinque anni interi di servizio effettivo per i profili professionali di controllori del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure e ogni sette anni di servizio effettivo per i profili professionali degli esperti di assistenza al volo e meteo.

L'articolo 2 provvede a un riallineamento della contribuzione relativa ai dipendenti dell'ENAV rispetto a quella dei dipendenti dello Stato: riguardo alla formulazione del comma 1, andrebbe meglio chiarito se il riferimento all'allineamento a decorrere dall'anno 2001 comprenda anche l'aliquota addizionale stabilita a carico delle amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 3, comma 215, della legge n. 662 del 1996. Con il comma 2, infine, viene introdotta un'aliquota di solidarietà, per i dipendenti dell'Ente, a copertura degli oneri comportati dall'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo di attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (n. 80)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C11ª, 0012ª)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore TAPPARO osserva che la mancata adozione del provvedimento per la classificazione dei lavori usuranti prevista dalla legge n. 335 del 1995 rende estremamente difficile dare risposte adeguate alle richieste provenienti da categorie che fanno valere le peculiarità delle prestazioni professionali e rivendicano di conseguenza trattamenti previdenziali differenziati o più favorevoli, assumendo spesso posizioni volte alla conservazione dell'esistente. Esprime quindi il proprio disagio per la mancanza di un elemento essenziale per il completamento della riforma pensionistica, osservando che tale lacuna non consente l'introduzione di un forte elemento di regolazione e armonizzazione dei vari regimi previdenziali.

Interviene successivamente il senatore BONATESTA, il quale, nel ricordare che lo stesso Ministro del lavoro ha pronunciato un giudizio certamente non positivo nei confronti di un processo di omogeneizzazioni settoriali della previdenza che dovesse realizzarsi con il brutale ricorso alla semplice «legge della scure», osserva che alle buone intenzioni ancora una volta il Governo non sa o non vuole far seguire le buone azioni, tanto che oggi la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere su un altro schema di decreto legislativo, come quello in titolo, che non tiene in alcun conto la specificità delle categorie interessate: il personale militare, le forze di polizia ad ordinamento civile, i vigili del fuoco e il personale non contrattualizzato del pubblico impiego. Non a caso si sta assistendo ad una crescente ondata di proteste da parte di tali categorie che giudicano seriamente messo in pericolo dallo schema di decreto in esame non solo l'ordinamento delle loro carriere, ma anche l'incolumità e l'ordine pubblico. In effetti il personale interessato dal titolo 1 del provvedimento viene fortemente mortificato da un Governo evidentemente incapace su tutti i fronti: occorre infatti chiedersi che senso abbia innalzare il limite di età pensionabile per carabinieri, poliziotti e le altre categorie interessate, trattandosi di persone alle quali è affidata appunto la sicurezza e l'incolumità pubblica e alle quali si richiede perciò perfetta efficienza fisica; e i cittadini dovrebbero sentirsi tranquilli sapendo che la lotta al crimine verrebbe affidata a pattuglie di sessantenni in perlustrazione nelle città giorno e notte. Si è costretti a pensare che chi ha ipotizzato simili soluzioni non ha tenuto in alcun conto il tipo di lavoro svolto sulle strade da chi opera per la sicurezza dei cittadini, ovvero ha voluto mortificare poliziotti, carabinieri, finan-

zieri e vigili del fuoco, abbassando nel contempo la soglia della sicurezza pubblica. Certo è che il provvedimento è altamente penalizzante e demotivante per tutto il personale del comparto sicurezza, per le sperequazioni che formalizza tra forze di polizia e restanti dipendenti dello Stato.

Esprime quindi l'auspicio che il ministro Treu sappia affrontare politicamente la situazione che è venuta a crearsi e voglia pertanto evitare la manifestazione di protesta indetta per il 18 aprile, annunciando la volontà del Governo di ritirare l'attuale schema di decreto e di sostituirlo con un altro dopo aver ascoltato le proposte e le richieste delle organizzazioni rappresentative delle forze dell'ordine: questo dovrebbe essere, a suo giudizio, il contenuto del parere che la Commissione si appresta ad esprimere, dato che l'innalzamento dell'età pensionabile è la questione pregiudiziale ad ogni altra affrontata nell'esame dello schema di decreto in esame.

Prende quindi la parola il senatore Roberto NAPOLI, il quale svolge innanzitutto alcune considerazioni generali di carattere tecnico sulla riforma del sistema previdenziale realizzata con la legge n. 335 del 1995 ed imposta dalla necessità di reintegrare gli equilibri finanziari complessivi del sistema compromessi da una età pensionabile troppo bassa, in assoluta controtendenza rispetto alla evoluzione demografica, e dalla presenza di contribuzioni figurative. Il passaggio dal sistema retributivo ad uno di carattere contributivo comporta indubbiamente, nonostante la gradualità prevista, dei costi e lo stesso professor Onofri, nella recente audizione presso la Commissione bicamerale per il controllo sull'attività degli enti previdenziali, ha segnalato la necessità di rivedere in tempi brevi i coefficienti di trasformazione previsti dalla Tabella A della legge n. 335 relativamente ad alcune categorie i cui contributi versati sono ad un livello eccessivamente basso per consentire delle pensioni commisurabili a quelle finora paramtrate, nel regime retributivo, alle retribuzioni degli ultimi cinque o dieci anni dell'attività lavorativa. Si possono prevedere, oltre alle pensioni integrative su base volontaria, proponibili però soltanto per chi dispone di redditi non troppo bassi, meccanismi o istituti perequativi come le pensioni concesse per dichiarata inabilità lavorativa e soprattutto definire finalmente il pur spinoso e difficile capitolo, dal punto di vista tecnico, dei lavori usuranti, capitolo che non riguarda soltanto la previdenza.

Ciò detto, il suo giudizio sul provvedimento in esame è negativo da un punto di vista tecnico, in quanto con esso si realizza l'ennesimo intervento categoriale di armonizzazione, che proprio in quanto categoriale entra in contraddizione con gli obiettivi dichiarati: infatti, anzichè procedere con un unico provvedimento di armonizzazione complessiva e sistematica, il Governo ha preferito e continua a preferire il metodo sbaigliato dei tanti provvedimenti parziali, con il risultato politico di produrre una conflittualità intercategoriale che si ravviva ad ogni tappa di questo tormentato processo.

Il senatore MANZI osserva che la proposta del senatore Napoli sarebbe stata condivisibile qualora fosse stata avanzata all'inizio del pro-

cesso delle attuazioni delle deleghe, prima cioè che venissero proposti, discussi ed emanati i numerosi decreti legislativi di armonizzazione già realizzati, senza che, peraltro, sia stato ancora definito, come auspicabile, il provvedimento sui lavori usuranti, nell'ambito del quale avrebbero potuto trovar risposta molti dei problemi sollevati da ciascuna categoria interessata, via via, dai vari provvedimenti. A questo punto, però, pur comprendendo le rilevanti specificità presentate dalle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, ed avendo preso in attenta considerazione le osservazioni avanzate con una lettera dal Comandante generale dei carabinieri, ritiene corretto e doveroso verso tutti gli altri lavoratori rilevare che il testo proposto dal Governo offre soluzioni molto più favorevoli al personale in questione di quelle adottate per l'assicurazione generale obbligatoria o per le discipline specifiche di altre categorie, tanto da far dubitare della adeguatezza delle proposte governative rispetto agli obiettivi di armonizzazione della delega. Infatti, l'innalzamento dell'età pensionabile a sessanta anni viene realizzata con gradualità estrema e non vengono intaccati vantaggi e privilegi non sempre giustificati. Rifondazione comunista ha lottato con impegno contro la riforma pensionistica del Governo Dini perchè sia allora che oggi è contraria a togliere con l'accetta diritti acquisiti, con tanti anni di sacrifici, dei lavoratori; ma visto che la riforma è stata fatta e deve essere attuata, non ci possono essere figli e figliastri.

Interviene da ultimo nella discussione il senatore MUNDI, il quale esprime un giudizio fortemente negativo sullo schema di decreto. Innanzitutto, a causa dell'innalzamento del limite di età per la cessazione del servizio che, per il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, dovrebbe limitarsi al 58° anno di età, per evitare che un elevamento eccessivo rispetto all'attuale limite dei 56 anni pregiudichi l'efficienza e l'efficacia del servizio prestato quotidianamente dalle forze di polizia ad ordinamento militare su tutto il territorio nazionale, in operazioni che richiedono prontezza operativa per la salvaguardia di interessi primari dello Stato. Il limite di 60 anni mal si concilia con l'esigenza di mantenere per tutta la durata della carriera risorse umane in grado di esprimere costantemente il massimo dell'operatività, atteso il carattere particolarmente usurante che connota l'adempimento dei compiti d'istituto. È da ricordare, prosegue l'oratore, che il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è impiegato, nella quasi totalità, nella organizzazione territoriale ed assolve in modo pressochè esclusivo funzioni spiccatamente operative, con impegni psico-fisici, rischi e disagi che investono anche i militari di età più avanzata, ben diversamente da quanto si verifica in altri organismi di polizia ad ordinamento civile, ove il personale più anziano può essere facilmente impiegato in incarichi d'ufficio meno gravosi. D'altro canto, la generalizzata elevazione a 60 anni degli attuali limiti produrrebbe il blocco immediato dei reclutamenti per il mancato verificarsi di vacanze negli organici connesse agli esiti ordinari, peraltro già programmati e pianificati dalle amministrazioni; tale effetto, inoltre, si pone in

controtendenza rispetto alla recentissima politica del Governo di risolvere il grave problema della disoccupazione.

Osservato poi che la permanenza in ausiliaria potrebbe essere contemplata fino a 63 anni, qualora la cessazione del servizio fosse prevista a 58 anni, l'oratore propone di inserire due commi aggiuntivi all'articolo 6, relativo alle pensioni di anzianità, che così recitano: «Il diritto alla pensione di anzianità si consegue, ancora, al raggiungimento della massima età contributiva determinata ai sensi del precedente periodo con l'applicazione delle percentuali previste dalla Tabella D allegata alla legge n. 335 del 1995, che operano in relazione agli anni mancanti dai requisiti anagrafici di cui al presente comma e dal comma 3». «Per il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza il limite di età previsto al comma 2 è fissato in 50 anni per il triennio 1998-2000, 51 e 52 anni rispettivamente, per i due trienni successivi, ed in 53 anni a decorrere dal 2007».

Interviene, in replica, il relatore Michele DE LUCA, il quale, affidata alle valutazioni del Governo la proposta del senatore Bonatesta di ritirare lo schema di decreto legislativo, dichiara di condividere l'impostazione adottata dal senatore Napoli, anche perchè, in effetti, i diversi interventi settoriali hanno provocato e stanno provocando conflitti intercategoriale che sarebbe stato saggio evitare. Ma ancorchè auspicabile in via teorica e generale, la strada di un provvedimento unitario di armonizzazione complessiva trova ostacoli non facilmente superabili, il primo dei quali è già stato segnalato dal senatore Manzi quando ha fatto presente che si è ormai nella fase conclusiva dell'armonizzazione. Ma una considerazione più di fondo da effettuarsi è relativa all'equivoco che anche in questa occasione sembra prevalere, e cioè all'idea che l'armonizzazione non abbia un modello preciso cui riferirsi, quando chiaramente la legge n. 335 del 1995 impone l'armonizzazione dei regimi speciali rispetto al modello dell'assicurazione generale obbligatoria previsto per i lavoratori dipendenti iscritti all'Inps. Si tratta di un equivoco che lascia ovviamente molto spazio alla rivendicazione delle specificità categoriali e favorisce l'allontanamento, quindi, dal sconosciuto modello generale.

Accoglie l'indicazione, unanimemente formulata, di rammarico per la mancata definizione della disciplina sui lavori usuranti, anche se deve ricordare, al riguardo, che la legge prevede una procedura da attivare con una proposta iniziale dei sindacati, proposta che, secondo le informazioni fornite dal Ministro, non è stata ancora avanzata. Ritorna poi sul problema già segnalato nella seduta del 15 aprile relativo alla impossibilità per la Polizia di Stato e per il Corpo dei Vigili del fuoco, il cui limite massimo di età pensionabile è fissato a 60 anni, di conseguire il coefficiente di trasformazione più elevato previsto al raggiungimento del 65° anno di età e quindi il massimo del trattamento pensionistico: dovrebbe pertanto essere prevista una contribuzione figurativa, se del caso onerosa, ove ciò fosse indispensabile per garantire gli equilibri finanziari. Per quanto riguarda infine le richieste avanzate dal Comandante dell'Arma dei carabinieri, rileva che potrebbe immaginarsi una maggiore

gradualità per l'innalzamento dell'età pensionabile, rispetto a quella prevista nello schema governativo.

Conclude facendo presente che nella seduta prevista per domani presenterà uno schema di parere sul quale la Commissione potrà pronunciarsi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità (n. 82)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C11ª, 0013ª)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 9 aprile 1997.

Interviene nella discussione il senatore BATTAFARANO, il quale, ricordato che lo schema in esame si limita ad attuare la delega prevista, per il riordino delle prestazioni assistenziali e previdenziali di invalidità e inabilità, dalla sola lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, ed osservato che sulla materia insiste anche la cosiddetta «legge Bassanini», di riforma e di decentramento della pubblica amministrazione, esprime un giudizio favorevole sullo schema proposto dal Governo e sull'impostazione adottata dal relatore, atteso che lo stesso Governo ha annunciato di non voler insistere, con il decreto definitivo, per l'attuazione dell'articolo 3 ora contenuto nello schema e che in effetti esorbita dalla delega legislativa.

Il senatore MULAS esprime un giudizio negativo sullo schema di decreto, partendo anche dalle osservazioni avanzate dal relatore, una delle quali è da lui pienamente condivisa, quella che segnala la mancanza di qualunque scadenza temporale per l'intesa prevista dal punto c) dell'articolo 1, da realizzarsi con le Regioni. Osserva anche che il relatore ha giustamente messo in rilievo l'estraneità dell'articolo 3 dalla norma di delega contenuta nell'articolo 3, comma 3, della legge n. 335 del 1995.

Il relatore MANZI ricorda, relativamente all'ultimo punto trattato dal senatore Mulas, che la Presidenza del Consiglio ha già fatto sapere l'intendimento del Governo di espungere dal testo definitivo l'articolo 3 contenuto attualmente nello schema di decreto, proprio in considerazione della incongruenza della materia contenuta in tale articolo rispetto ai limiti della delega legislativa. Quanto al punto c) dell'articolo 1, non ritiene che i timori da lui espressi circa la sensibilità da parte di tutte le

regioni all'esigenza di una celere intesa con la Commissione tecnica amministrativa prevista dall'articolo possano giustificare un giudizio negativo sullo schema di decreto.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione dà quindi mandato al relatore di esprimere un parere favorevole con le osservazioni da lui formulate in sede di relazione introduttiva e facendo riferimento all'indirizzo del Governo in ordine all'articolo 3 dello schema di decreto.

IN SEDE REFERENTE

(273) DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(487) SALVATO e MANZI: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 2 aprile 1997.

La relatrice PILONI rende noto che è pervenuta dal Ministero del lavoro la scheda tecnica richiesta, che non è però sufficientemente analitica, limitandosi a indicare delle somme globali annuali abbastanza elevate. Chiede perciò al Presidente di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti ad una prossima seduta, invitando a parteciparvi il sottosegretario Gasparrini, alla quale poter chiedere informazioni più dettagliate ed articolate, tali da consentire un giudizio consapevole e da indicare il modo migliore di procedere, anche ai fini della copertura finanziaria della misura proposta.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta della relatrice e rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 1997

82^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini.**La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE DELIBERANTE****(847) VALLETTA ed altri. – Norme per la prevenzione della cecità ed iniziative per la riabilitazione visiva**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta del 25 marzo ultimo scorso era stato concluso l'esame in sede referente del disegno di legge in titolo e la Commissione aveva accolto una serie di proposte emendative.

La Commissione aveva altresì richiesto il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, che è stato concesso dalla Presidenza del Senato. Propone pertanto che la Commissione dia per acquisito il lavoro svolto nelle precedenti fasi procedurali, e prenda a base il testo accolto in sede referente.

Conviene la Commissione.

Il presidente Carella avverte quindi che si passerà direttamente alla votazione del disegno di legge, nel testo accolto dalla Commissione in sede referente.

Senza discussione sono approvati, con separate votazioni, gli articoli 1, 2 e 3 e il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C12^a, 0031^o)

Il senatore BRUNI chiede una urgente convocazione dell'Ufficio di Presidenza al fine di stabilire le date per una serie di audizioni del mini-

stro Bindi, in particolare in merito alla questione del decreto ministeriale che dà attuazione alle norme sulle incompatibilità dei dipendenti del servizio sanitario nazionale previsto dalla legge di razionalizzazione della finanza pubblica.

Concordano i senatori MARTELLI, NAPOLI Roberto, MANARA e DI ORIO. Quest'ultimo pur dichiarandosi soddisfatto della motivazione data nella seduta di ieri dal Ministro alla sua scarsa presenza in Commissione – per quanto egli ritenga che, se il Ministro decide di delegare i Sottosegretari a rappresentarla in Commissione sarebbe opportuno che gli conferisse anche le relative deleghe nel merito –rileva con rammarico l'estrema asprezza con cui il Ministro stesso ha replicato ad una legittima osservazione del senatore Bruni, e ritiene che il Presidente avrebbe dovuto far osservare al Ministro l'inopportunità di un simile atteggiamento.

Il presidente CARELLA osserva che è prima di tutto suo dovere rispettare la libertà di tutti di esprimere il proprio pensiero in Commissione senza sindacare, salvo che vengano violate regole di buona educazione o di correttezza dei rapporti parlamentari, il tono più o meno aspro e il contenuto più o meno polemico di tali espressioni. Oltretutto egli osserva che, ove gli si voglia attribuire una funzione di tutela sui singoli senatori, gli si dovrebbe riconoscere anche il diritto di censurare l'inopportunità di osservazioni estranee all'oggetto della seduta.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dal senatore Bruni di convocare in tempi rapidi l'Ufficio di Presidenza, egli ritiene, in considerazione degli impegni della Commissione e delle sospensioni dei lavori parlamentari previste per la prossima settimana e per i giorni successivi al 1 maggio, che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi possa essere convocato per Martedì 6 maggio 1997.

Il senatore MONTELEONE concorda con l'opportunità di una convocazione dell'Ufficio di Presidenza, e ritiene in particolare necessario che la Commissione esamini quanto prima una complessiva revisione delle normative in materia di prevenzione degli *handicap* fisici, rispetto alla quale il disegno di legge approvato oggi in sede deliberante rappresenta un primo, significativo passo.

IN SEDE REFERENTE

(2310) Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1997, n. 92, recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati (Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA.

Il decreto-legge in conversione – egli dice – è stato adottato al fine di far fronte al vuoto normativo venutosi a creare in conseguenza della

cessazione delle modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, introdotte in via temporanea dall'articolo 7 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 341.

Tale normativa, la cui efficacia è stata limitata solo fino al 1996 per motivi di copertura finanziaria, recepiva da un lato una serie di modifiche alle disposizioni concernenti l'indennizzo – di cui all'articolo 1 della richiamata legge n. 210 del 1992 – per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, modifiche che erano state introdotte da una lunga serie di disposizioni d'urgenza non convertite che si erano succedute nel corso degli ultimi anni, e dall'altro recepiva quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 18 aprile 1996, che stabiliva che il compenso per i danneggiati dovesse essere corrisposto con decorrenza dal momento in cui si era manifestato l'evento dannoso.

Il relatore fa quindi presente che il Governo ha anche presentato un disegno di legge ordinario di contenuto analogo al provvedimento in titolo e che la Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari si è già espressa nella riunione di ieri in favore di una sua assegnazione in sede deliberante.

Egli propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo al fine di valutare un opportuno coordinamento tra gli *iter* dei due provvedimenti.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

DISEGNO DI LEGGE N. 847
TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE
IN SEDE REFERENTE

Art. 1.

1. Alle iniziative per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva (CERVI) è destinato, a decorrere dall'esercizio 1997, uno stanziamento annuo di lire 6.000 milioni.

Art. 2.

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è destinato, quanto a lire 5.000 milioni, alle regioni per la realizzazione delle iniziative di cui al citato articolo 1, da attuarsi mediante convenzione con centri specializzati, per la creazione di nuovi centri dove questi non esistano e il potenziamento di quelli già esistenti, in particolare con la Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità.

2. La restante disponibilità di lire 1.000 milioni è assegnata alla Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità, per le attività istituzionali.

3. L'attività della Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Sanità.

4. Le regioni entro il 30 giugno di ogni anno forniranno al Ministero della sanità gli elementi informativi necessari per la puntuale valutazione dei risultati ottenuti nella prevenzione della cecità e nell'educazione e riabilitazione visiva.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 16 APRILE 1997

95^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il sottosegretario per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE CONSULTIVA***(2280) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione**(Parere alle Commissioni 5^a e 8^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore CAPALDI illustra il disegno di legge in titolo, ai quale si intende rispondere ad una situazione occupazionale la cui gravità comporta seri interventi di riordino dei meccanismi decisionali ed amministrativi, con ai quali affiancare gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica già in via di raggiungimento.

Il comma 3 dell'articolo 1 consente la destinazione di mutui ad opere pubbliche finalizzate all'accumulo ed all'adduzione delle acque, con priorità per le aree depresse; a fronte di un fabbisogno stimato per 3.000 miliardi di lire, le risorse coinvolte nella norma dovrebbero ammontare a circa 500 miliardi. La preferenza accordata ai consorzi di bonifica e di irrigazione, però, appare incongrua, anche a fronte di recenti polemiche sull'argomento, per cui si suggerisce l'individuazione a favore pure degli altri soggetti concessionari ai sensi dell'articolo 13 del decreto n. 215 del 1933; inoltre, l'indicazione delle opere dovrebbe essere corredata da ulteriori requisiti, quali la loro cantierabilità ed il loro inserimento nel quadro programmatico definito dalle leggi nn. 183 del 1989 e 36 del 1994.

L'articolo 6 consente l'assegnazione di risorse finanziarie alle regioni per il collettamento di acque reflue e per la loro depurazione, in base ad un piano adottato dal Ministro dell'ambiente sentita la Conferenza Stato-regioni; i sistemi di finanziamento derivano da un lato dall'esercizio del potere di revoca già assegnato al Ministero (per un

presumibile ammontare minimo di 300 miliardi di lire), dall'altro dalle risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti ambientali (per un totale di circa 750 miliardi di lire), nonché dalla riprogrammazione di risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno. La ricaduta occupazionale immediata è stimata in 9.000 unità di personale, mentre quest'ultimo a regime dovrebbe incrementare di circa 1.000 unità; oltre a prevedere la possibilità di esercitare poteri surrogatori, si istituisce un gruppo tecnico presso il Ministero dell'ambiente, composto di venti esperti di elevata qualificazione.

L'articolo 7 consente il mantenimento in bilancio di somme non spese, per evitarne la perenzione (in attesa dell'entrata in vigore della nuova normativa che disciplinerà tale istituto): si tratta di residui di stanziamento per Reggio Calabria, per gli enti acquedottistici, per la ricostruzione di immobili, per le sedi dei Vigili del fuoco, per il funzionamento della commissione sulla valutazione di impatto ambientale, nonché per i parchi nazionali di nuova costituzione e la salvaguardia della laguna di Venezia.

L'articolo 11 semplifica gli adempimenti per le opere di manutenzione edilizia, consentendo la denuncia di inizio attività anche per quelle da attuarsi nei centri storici, purchè non modificano la destinazione d'uso dell'immobile; la norma, che è funzionale alla ripresa dei lavori edilizi di ristrutturazione, va valutata positivamente, anche in considerazione del fatto che comunque non si altera il regime vigente per gli immobili vincolati ai sensi delle leggi «Bottai» e «Galasso».

Su invito del senatore CARCARINO, il relatore precisa infine che nella parte di competenza potrebbe rientrare anche la norma dell'articolo 13.

Interviene il sottosegretario CALZOLAIO, allo scopo di fornire ulteriori informazioni sull'attività applicativa dell'articolo 6, già posta in essere dal Ministero dell'ambiente: sono stati richiesti agli enti locali schemi di intervento in base ai quali una prima bozza del piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione sarà sottoposta domani alla Conferenza Stato-regioni, che entro l'8 maggio prossimo potrebbe essere in condizione di esprimersi. Il meccanismo di trasferimenti così individuato è decisamente più veloce di quello previgente, ma correttezza ed efficacia dei trasferimenti stessi deriva dalla celere conversione del decreto-legge in titolo; considerato poi che i finanziamenti derivanti dall'esercizio del potere di revoca necessitano della previa verifica del Ministero del tesoro, auspica che dalle sedi parlamentari provenga un sollecito in tal senso. Rispetto a tali finanziamenti, che renderanno realizzabili opere a breve termine, ulteriori finalizzazioni sono già avvenute per tipologie geografiche cui destinare le risorse assegnate dal CIPE, ma, essendo prive di progettazione definitiva, è prevedibile che i relativi appalti potranno essere banditi entro la fine dell'anno; quanto alla riprogrammazione nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, essa appare meno collegata a scadenze imminenti e se ne prevede la ricaduta finanziaria entro il 1998.

Si apre il dibattito.

Il senatore BORTOLOTTI auspica che il parere espresso dalla Commissione sia tenuto nel massimo conto nella sede primaria, visti i molteplici profili di competenza evidenziati dal relatore. All'articolo 1, il riferimento alle aree depresse del territorio nazionale andrebbe meglio precisato, per accertare se vi rientrino anche le aree rientranti nel criterio di intervento comunitario n. 5b; la natura pubblica del bene idrico, poi, dovrebbe consigliare di mantenere intatto il riferimento ai consorzi di bonifica e di irrigazione, in luogo di un'estensione indiscriminata - a tutti i soggetti concessionari - che beneficerebbe anche i privati.

Invita poi a proporre, nel testo del parere, la soppressione dell'articolo 11, con il quale si opera un inspiegabile abbassamento di tutela in materia edilizia: la lettera a) del capoverso 8 del comma 60 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 escludeva infatti i centri storici dall'operatività delle procedure urbanistiche semplificate, a salvaguardia delle funzioni di governo del territorio proprie degli enti locali; eliminare tale norma, a meno di quattro mesi dalla sua entrata in vigore, rappresenta una decisione miope, essendo insufficiente una limitazione degli ambiti di tutela alle sole aree vincolate dalle leggi «Bottai» e «Galasso».

Il senatore VELTRI si riconosce nell'esposizione del relatore, concordando sulla potenzialità occupazionale delle norme del decreto-legge in titolo; anche i suggerimenti sull'obbligo di cantierabilità delle opere appaiono condivisibili, in quanto consentirebbero di collegare le relative procedure alla valutazione di impatto ambientale. Dissente poi dai rilievi del Gruppo Verdi-l'Ulivo in difesa della destinazione esclusiva ai consorzi di bonifica e di irrigazione, per i mutui di cui all'articolo 1, comma 3: tra i concessionari di cui all'articolo 13 del decreto n. 215 del 1933 vi sono non solo i privati, ma anche i consorzi di comuni e di altri enti locali, una cui considerazione adeguata andrebbe salvaguardata con un rinvio complessivo a tale norma.

Le aree depresse rientranti nel criterio di intervento comunitario n. 1 includono il Mezzogiorno d'Italia, le cui necessità idropotabili non sono secondarie rispetto a quelle irrigue e, pertanto, dovrebbero essere adeguatamente considerate nel testo del decreto; essendovi poi numerose opere che, pur essendo cantierabili, furono progettate prima della completa operatività delle leggi sulla difesa del suolo e sulle risorse idriche, è assai opportuno il suggerimento di prevedere la loro rimodulazione in riferimento alle priorità enunciate dalle leggi nn. 183 del 1989 e 36 del 1994.

Nel concordare con le misure contemplate dall'articolo 6, invita a considerare la necessità che il gestore provvisorio per la realizzazione delle opere sia scelto dal Governo tra soggetti istituzionali diversi da quelli responsabili degli inadempimenti sin qui verificatisi: tale necessità non pare soddisfatta dall'individuazione dei Presidenti di talune regioni meridionali nelle quali si registrano i più gravi ritardi. La decisione di istituire un gruppo tecnico presso il Ministero dell'ambiente, infine, potrebbe comportare rischi di sovrapposizione di competenze se non corre-

data da un termine finale di efficacia; inoltre, la pletoricità dell'organo consiglierebbe una riduzione del numero dei suoi componenti.

Il senatore RESCAGLIO concorda con i contenuti del disegno di legge in titolo, di conversione di un decreto-legge finalizzato a favorire l'occupazione; le situazioni di difficoltà esistenti in ambito agricolo e produttivo trovano opportuna risoluzione nell'articolo 14, che reca anche i finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica. Nutre poi perplessità sulla norma dell'articolo 11, che probabilmente sarebbe meglio trattata in altra sede: esso si inserisce in un delicato contenzioso tra proprietari, comuni e Sovrintendenze, nell'ambito del quale le scelte politiche andrebbero adeguatamente ponderate.

Il senatore MAGGI lamenta che l'urgenza conclamata dal Governo per emanare il decreto-legge in titolo non ha comportato un'accelerazione procedurale in materia edilizia: si privilegiano opere progettate nel passato, a volte con ritardi decennali, ma non si considera il pernicioso effetto che sui cittadini ricade da una normativa urbanistica obsoleta, eccessivamente corredata da vincoli e restrizioni. In particolare, andava modificato l'effetto della legge «Galasso» sulle possibilità edificatorie e manutentorie del patrimonio edilizio esistente: le regioni da oltre dieci anni sono inadempienti in materia di piani paesistici ed il Governo nazionale avalla di fatto tale prassi, evitando di esercitare quei poteri sostitutivi che consentirebbero il superamento del sistema vincolistico esistente.

Il presidente GIOVANELLI rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,35.

96^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

indi del Vice Presidente

LASAGNA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, i dirigenti generali del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, dottor Gennaro Visconti, direttore generale della produzione industriale e dottor Umberto La Monica, direttore generale per le miniere.

La seduta inizia alle ore 15,30.

*IN SEDE CONSULTIVA***(2280) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione**

(Parere alle Commissioni 5ª e 8ª riunite: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore CARCARINO, espresso apprezzamento per la relazione del senatore Capaldi, giudica positivamente il provvedimento nel suo complesso, dichiarando di non comprendere le riserve manifestate in questi giorni dai rappresentanti degli imprenditori nei confronti delle scelte economiche del Governo, le quali hanno invece condotto a risultati come l'abbassamento dei tassi di interesse e dell'inflazione che recano beneficio soprattutto alle imprese. Nel dettaglio, suggerisce con riferimento all'articolo 6 di tener conto delle conclusioni cui la Commissione è pervenuta al termine dell'indagine conoscitiva sul sottosuolo napoletano, eventualmente attraverso la formulazione di un ordine del giorno firmato da tutti i Gruppi da presentare in Assemblea; a tale articolo il relatore potrebbe inoltre proporre di prevedere anche il coinvolgimento in sede consultiva delle Commissioni parlamentari competenti per materia, considerata la rilevanza degli investimenti che con tale articolo si intendono attivare. Dichiara poi di concordare con le osservazioni del senatore Veltri in merito al comma 4 ed esprime perplessità in merito al contenuto del comma 7. Affermato di non condividere invece l'intervento del senatore Bortolotto in merito all'articolo 11, si sofferma sull'articolo 13 in relazione al quale sarebbe stata opportuna una più ampia illustrazione in sede di relazione di accompagnamento al disegno di legge e sottolinea, in particolare, la ristrettezza del termine indicato al comma 3 per la pronuncia di compatibilità ambientale e la dubbia validità delle indicazioni contenute nel comma 6, formulate per la prima volta dal governo Berlusconi. In conclusione, il provvedimento non ha indubbiamente la portata necessaria a soddisfare le istanze provenienti dal Paese soprattutto con riferimento alla disoccupazione intellettuale e femminile, ma rappresenta un apprezzabile impegno del Governo per attivare tutte le risorse al momento disponibili: da questo punto di vista è suscettibile di una valutazione favorevole.

Il senatore GAMBINI si sofferma sull'articolo 11 di cui sottolinea l'opportuna collocazione nel disegno di legge in esame in quanto la semplificazione procedurale in esso prevista avrà sicuramente un impatto positivo sulle attività produttive e quindi sull'occupazione. Nel ricordare che i centri storici sono stati a lungo tenuti fuori dal dibattito in materia, portato avanti prima in sede di esame dei provvedimenti sulla sanatoria edilizia e poi in sede di manovra economica di fine anno, esprime apprezzamento per la scelta del Governo di estendere anche a tali zone le procedure semplificate già previste per le altre zone del ter-

ritorio comunale, nella consapevolezza che il ruolo di controllo delle amministrazioni pubbliche non risiede esclusivamente nel momento autorizzativo, ma andrebbe anzi più opportunamente rafforzato sia nella fase di pianificazione che in quella successiva del controllo. Al fine di superare gli equivoci cui ha dato luogo tale articolo, egli sottolinea poi che in primo luogo sono fatti salvi ovviamente tutti i vincoli di tutela, e che inoltre non sono affatto messe in discussione le previsioni del piano regolatore, che saranno semplicemente attuate con una procedura semplificata anche in caso di modifica della destinazione d'uso. Tale scelta è d'altra parte l'unica coerente con le esigenze di una società moderna e non a caso è stata già adottata nella gran parte dei paesi europei.

Il senatore SPECCHIA condivide le perplessità avanzate dal relatore sul comma 3 dell'articolo 1, ricordando l'esperienza della regione Puglia che in questo momento sta decidendo unanimemente alcune modifiche necessarie per migliorare il funzionamento dei consorzi di bonifica finora insoddisfacenti. Dichiarata invece la propria contrarietà all'articolo 6 che, in controtendenza rispetto alle esigenze da più parti sollevate, sacrifica il ruolo delle autonomie locali. Espresso il proprio favore sull'articolo 11, condivide infine con riferimento all'articolo 13 le osservazioni critiche del senatore Carcarino.

Replica il relatore CAPALDI il quale, dopo aver ricordato la definizione di area depressa di cui alla normativa vigente che ricomprende il criterio di intervento comunitario n. 5B, propone di esprimere un parere favorevole con osservazioni. All'articolo 1, sarebbe opportuno prevedere per l'individuazione dei progetti anche il criterio della cantierabilità dell'opera, suggerire la realizzazione di invasi a scopi plurimi, sostituire la figura dei consorzi di bonifica con quella dei concessionari, attivare un maggior coinvolgimento delle regioni prevedendo l'intesa della Conferenza Stato-regioni; si potrebbe suggerire infine di evitare sovrapposizioni in sede di pianificazione tra le previsioni di cui alla legge n. 183 del 1989 e quelle della legge n. 36 del 1994. All'articolo 6, le osservazioni dovrebbero riguardare: la previsione di un'attività sostitutiva posta in essere da figure tecniche anziché istituzionali, il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari come suggerito dal senatore Carcarino, nonché la necessità di un chiarimento circa le effettive esigenze di personale del Ministero dell'ambiente e le prospettive future di tale struttura in termini organizzativi. Dichiarato poi di condividere l'opportunità di un ordine del giorno su tale articolo nei termini indicati dal senatore Carcarino, il relatore esprime l'avviso che l'articolo 11 abbia una validità che va salvaguardata e che l'impianto normativo delineato nei commi 1, 3 e 5 dell'articolo 13 sottenda un quadro di riferimento non ordinario, per cui è comprensibile l'abbreviazione dei termini previsti per la pronuncia sulla compatibilità ambientale.

Il presidente GIOVANELLI propone di conferire mandato al relatore di redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini testé esposti in replica.

Il senatore VELTRI, intervenendo per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolinea l'esigenza che i progetti delle opere di cui agli articoli 1 e 6 siano coerenti rispettivamente con le disposizioni delle leggi nn. 183 del 1989 e 36 del 1994. Con riferimento ai poteri sostitutivi esercitabili da figure tecniche, dichiara di preferire una soluzione più flessibile in cui il ruolo dei tecnici possa alternarsi con quello dei soggetti istituzionali; non concorda invece con il suggerimento di prevedere un parere delle Commissioni parlamentari competenti in quanto ciò potrebbe costituire un notevole appesantimento procedurale.

Il senatore BORTOLOTTO dichiara che si esprimerà favorevolmente sulla proposta del Presidente a condizione che il parere non contenga il suggerimento di prevedere l'intesa della Conferenza Stato-regioni, giudichi opportuna la proposta di potenziare l'organico del Ministero dell'ambiente con esperti e tecnici e proponga di aggiungere, accanto ai consorzi di bonifica, la figura dei concessionari pubblici. Ribadisce poi la propria contrarietà all'articolo 11, rilevando che i centri storici rappresentano una piccola parte dei territori comunali, che la normativa vigente prevede dei termini abbastanza stretti per le autorizzazioni, che i ritardi accumulati sono imputabili a motivi strutturali e non procedurali e che le opere attuabili attraverso la procedura semplificata possono anche comportare modifiche rilevanti dei fabbricati.

Il senatore CARCARINO annuncia voto favorevole, dichiarando di non ritenere indispensabile l'osservazione circa il parere delle Commissioni parlamentari.

Il relatore CAPALDI ritiene invece necessario il suggerimento di prevedere il parere parlamentare, mentre non può condividere le richieste del senatore Bortolotto, ad eccezione del riferimento dei concessionari pubblici.

Dopo che i senatori SPECCHIA e LASAGNA hanno annunciato voto favorevole ed il senatore BORTOLOTTO ha annunciato voto contrario, è posta ai voti ed accolta la proposta di conferire mandato al relatore di redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito ed accolte dal relatore stesso.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C13ª, 0010°)

Il presidente GIOVANELLI fa presente che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle audizioni all'ordine del giorno. Avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso. La Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, di rappresentanti del Ministero dell'industria, commercio e artigianato in relazione ai disegni di legge nn. 64, 149 e 422

(R047 000, C13ª, 0004ª)

Il presidente GIOVANELLI dà conto dell'assenza del dottor Ettore Rossoni, direttore generale per le fonti di energia, anch'egli designato dal Ministro dell'industria a prendere parte alle audizioni odierne; il Presidente si scusa con l'interessato per il protrarsi dei lavori sul precedente punto dell'ordine del giorno, che hanno prodotto l'incompatibilità di orario con gli impegni internazionali del direttore generale, e dà notizia del deposito, agli atti della Commissione, della relazione scritta che il dottor Rossoni avrebbe tenuto.

Ha la parola il dottor LA MONICA, il quale dichiara che le necessità di modifica testuale dei disegni di legge presentati in Senato sulla valutazione di impatto ambientale derivano dalla recente approvazione della direttiva 97/11/CE, nonché dall'emanazione - con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 - di un atto di indirizzo e coordinamento per le valutazioni di rilevanza regionale. Appare auspicabile non estendere ulteriormente l'ambito di applicazione della procedura ad altre tipologie di opere, escluse dagli atti normativi citati: essi rispettano i requisiti comunitari che, peraltro, realizzano uno *standard* accettabile di compatibilità dello sviluppo con la salvaguardia dell'ambiente.

Nel settore delle industrie estrattive, la normativa comunitaria prevede l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale delle cave, miniere o torbiere, soltanto laddove superiori a determinate dimensioni: il testo dei disegni di legge dovrebbe uniformarsi a tali soglie, così come dovrebbe rendere partecipe il Ministero dell'industria alla redazione delle norme tecniche conseguenziali alla legge; tale tipo di intervento consentirebbe, tra l'altro, di adeguare la normativa alle specificità di tale tipo di industria, che per quanto riguarda la delocalizzazione presenta profili peculiari di inestensibilità delle previsioni di ordine generale.

Il dottor VISCONTI richiede certezza di tempi affinché gli operatori economici non siano scoraggiati, nella loro programmazione imprenditoriale, dall'imponderabilità dipendente dall'alea di un procedimento privo di termini perentori; già l'atto Senato n. 1034 valorizzava tale esigenza, che potrebbe essere soddisfatta laddove, al superamento dei termini individuati nei disegni di legge nn. 64 e connessi, conseguisse una sanzione ispirata al meccanismo del silenzio-assenso. Concorda con l'invito a rivedere i testi proposti alla luce della nuova direttiva comunitaria e dell'atto di indirizzo e di coordinamento, almeno per quanto riguarda il loro capo IV; una comparazione degli interessi in gioco in sede attuativa, poi, non può prescindere dalla previsione del concerto del Ministero dell'industria per l'emanazione dei relativi decreti. Infine, invita a definire *standards* certi per l'industria chimica e siderurgica, che non la-

scino eccessivo margine di modifica alla normativa vigente e che si armonizzino con le soglie-limite previste dalle direttive comunitarie.

Seguono due domande rivolte dal senatore BORTOLOTTI: da un lato interessa conoscere se vi sono stati effetti distorsivi della concorrenza, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996; dall'altro lato ci si chiede come riformulare l'allegato A dei disegni di legge, in rapporto alle industrie estrattive.

Il dottor VISCONTI risponde che un certo margine di oscillazione, nelle valutazioni delle regioni italiane, è inevitabile, potendovi essere territori a maggiore rischio idrogeologico ovvero aree a maggiore rischio sismico, con conseguente adattamento delle priorità dei soggetti politici locali. Eppure, il margine di discrezionalità desumibile dai disegni di legge potrebbe essere eccessivo, dando luogo a quegli effetti distorsivi della concorrenza che non si sono verificati a seguito dell'atto di indirizzo e di coordinamento.

Il dottor LA MONICA auspica che l'allegato A ai disegni di legge specifichi l'assoggettamento o meno a valutazione di impatto ambientale per ciascuna delle tipologie di attività estrattiva, superando l'attuale indeterminazione per alcune fattispecie; si riserva, in proposito, di far pervenire al relatore apposita nota scritta.

Il presidente LASAGNA, dopo aver ottenuto dal dottor LA MONICA notizie circa l'imminente deposito al Ministero dell'ambiente da parte dell'Agip della relazione sulla subsidenza da attività estrattive in Adriatico, ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara chiusa l'audizione.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI
(A007 000, C13^a, 0016^o)*

Il presidente GIOVANELLI avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione di domani, giovedì 17 aprile 1997, è integrato con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 64, 149 e 422.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 16 APRILE 1997

29ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TAPPARO

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2280) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione

(Parere alle Commissioni 5ª e 8ª riunite: favorevole con osservazioni)

Il relatore TAPPARO riferisce alla Giunta sul provvedimento in titolo il quale reca disposizioni volte a favorire ed incentivare il rilancio dell'occupazione in vari settori di attività economica quali le opere pubbliche, i lavori socialmente utili ed interventi di interesse culturale, ambientale e sanitario.

Per quanto concerne i profili di competenza della Giunta l'oratore rileva come per l'articolo 1 del decreto legge in esame, recante misure relative alla gestione del passaggio dagli interventi straordinari per il Mezzogiorno ad interventi di carattere ordinario, si ponga l'esigenza di un coordinamento con gli interventi previsti dai quadri comunitari di sostegno e dai Fondi strutturali della Comunità europea. L'articolo 2 prevede, in linea con le indicazioni dell'Unione europea, l'esclusione dalla retribuzione imponibile e pensionabile delle erogazioni contemplate dai contratti di secondo livello, concernenti la contrattazione aziendale e collegati ad obiettivi di produttività e di partecipazione agli utili delle imprese. Il comma 5 dell'articolo 3, concernente i lavori socialmente utili, prevede che i progetti speciali in materia di formazione professionale possano essere ammessi a finanziamento anche senza accedere al Fondo Sociale europeo, al fine di accelerare l'erogazione delle relative somme. Al riguardo si rende opportuna una verifica degli effetti delle variazioni concernenti i suddetti progetti speciali al fine di non perdere i finanziamenti comunitari ad essi collegati. In relazione ai lavori socialmente utili l'oratore rileva altresì come il comma 9 dello stesso articolo

disponga interventi per l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, in applicazione della specifica normativa comunitaria, in particolare dei regolamenti comunitari 2328/91 e 2081/93, e ricorda che sulla stessa materia è all'esame della Giunta il disegno di legge n. 1549.

A proposito degli interventi per le infrastrutture aeroportuali, di cui all'articolo 5, il relatore sottolinea l'esigenza di precisare, al comma 2, che la realizzazione delle opere deve comunque avvenire nel rispetto della normativa comunitaria sugli appalti pubblici. In merito agli interventi per i sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue disposti dall'articolo 6 l'oratore esprime apprezzamento per le misure destinate a consentire un utilizzo più efficace dei cofinanziamenti comunitari previsti dai Fondi strutturali.

Il relatore Tapparo rileva altresì come l'articolo 12, recante disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri, prevedendo il prolungamento dei termini per regolarizzare la posizione delle imprese e il dimezzamento delle relative ammende, modifichi le disposizioni del decreto legislativo di attuazione della direttiva 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili.

In relazione all'articolo 13, concernente i commissari straordinari e l'esercizio di poteri sostitutivi per completare la realizzazione di opere già appaltate o la cui esecuzione risulti sospesa, l'oratore sottolinea l'esigenza di prevedere un coordinamento, per quanto attiene i lavori cofinanziati con risorse dell'Unione europea, con gli analoghi poteri sostitutivi contemplati dalla legge n. 96 del 1989, istitutiva della legge comunitaria. Al riguardo, considerando che lo stesso articolo prevede anche la possibilità di utilizzare per altri fini i fondi nazionali già destinati ad opere cofinanziate dalla Comunità europea, si rende altresì necessaria l'adozione di misure idonee ad evitare il rischio di perdere i finanziamenti comunitari.

Il relatore Tapparo si sofferma inoltre sull'articolo 14, il quale prevede interventi a cura della GEPI finalizzati alla ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo anche al di fuori delle aree caratterizzate da ritardo di sviluppo o declino industriale, definite con riferimento agli obiettivi 1, 2 e 5b dei Fondi strutturali. A tale proposito è opportuno precisare se tali interventi riguardino esclusivamente le aree colpite da catastrofi naturali o meno e chiarire, in ogni caso, se l'applicazione di siffatte misure al di fuori delle aree svantaggiate indicate nella normativa comunitaria possa assumere la configurazione di un aiuto di Stato illecito.

Rilevando il carattere urgente delle disposizioni previste dal disegno di legge in esame, il relatore ribadisce, infine, come il dibattito debba attenersi ai profili che interessano più direttamente la Giunta.

Il senatore MANZI, dichiarando che il proprio Gruppo è intenzionato ad esprimere una serie di riserve sul provvedimento in titolo, per quanto concerne i profili comunitari sottolinea in particolare la contraddizione tra l'articolo 12 e la normativa comunitaria sulla salute nei cantieri e la sicurezza dei lavoratori e le relative disposizioni di attuazione,

già esaminate dalla Giunta poche settimane orsono. La normativa vigente, peraltro, sembrerebbe assicurare alle aziende un termine sufficientemente congruo di sei mesi, ulteriormente prorogabile di altri sei mesi, per adeguarsi alle disposizioni sulla sicurezza nei cantieri. Non appare pertanto giustificabile elevare tale termine a due anni, come prevedono le disposizioni in esame, configurando una sostanziale violazione della direttiva europea.

Il senatore Athos DE LUCA conviene con le osservazioni del senatore Manzi sottolineando come, se è comprensibile l'applicazione di misure più flessibili per agevolare l'occupazione, non sia ammissibile estendere tale flessibilità anche ai parametri sulla salute dei lavoratori. Considerando, inoltre, che i controlli sono spesso inadeguati, l'adozione di disposizioni ancora meno rigorose configurerebbe un quadro normativo complessivamente carente rispetto alle esigenze di sicurezza dei lavoratori.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede chiarimenti in ordine ai motivi che hanno indotto il Governo a proporre le disposizioni in esame.

La senatrice DANIELE GALDI sottolinea come spetti alla Commissione competente assumere una decisione sul merito della questione e come, invece, spetti alla Giunta rilevare in modo specifico le violazioni dei provvedimenti in esame rispetto alla normativa comunitaria. Al riguardo, il parere sul disegno di legge in titolo potrebbe sottolineare le perplessità della Giunta sull'articolo concernente la sicurezza nei cantieri.

Il relatore TAPPARO, precisando come la direttiva sulla salute dei lavoratori lasci formalmente agli Stati membri libertà di scelta in ordine alle sanzioni da applicare, conviene sull'esigenza di sottolineare come il recepimento di una norma comunitaria che non si accompagni con adeguate sanzioni costituisca una sostanziale contraddizione. Tale problema riguarda in particolare i cantieri mobili che, se da un lato sono quelli che risentono maggiormente dei costi dell'applicazione delle misure di sicurezza, e pertanto sarebbero i maggiori beneficiari dell'adozione di misure più flessibili, dall'altro sono quelli statisticamente più interessati da incidenti sul lavoro.

Il relatore propone, pertanto, di formulare un parere favorevole con le osservazioni espresse nella relazione esposta e quelle emerse nel dibattito sottolineando, in particolare, le perplessità della Giunta sull'articolo concernente le disposizioni sulla sicurezza nei cantieri.

Conviene la Giunta conferendo mandato al relatore a redigere un parere nei termini emersi.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

MERCOLEDÌ 16 APRILE 1997

Presidenza del Presidente
Leopoldo ELIA

COMITATO FORMA DI STATO

La seduta inizia alle ore 9,50.

(R050 001, B72^a, 0001^o)

Leopoldo ELIA, *Presidente*, avverte che la seduta del Comitato, già convocata per venerdì 18 aprile 1997, alle ore 09.30, non avrà più luogo. Informa altresì che il senatore Rotelli ha presentato una proposta di principi relativi alla pubblica amministrazione ed agli organi indipendenti (v. allegato n. 26), mentre i senatori RIGO e DONDEYNAZ hanno trasmesso un documento contenente osservazioni riferite allo schema di proposta recante principi relativi alle pubbliche amministrazioni, presentato dal relatore D'Onofrio nella seduta di ieri (v. allegato n. 27).

Prende quindi la parola in materia di federalismo fiscale il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), il quale richiama innanzitutto l'attenzione sul pericolo serio di secessione, che riguarda non solo le regioni del Nord ma l'intero territorio nazionale. Tale rischio potrebbe essere alimentato dalla cosiddetta autonomia impositiva dei soggetti istituzionali sul territorio: pertanto, occorre riflettere attentamente sui meccanismi di federalismo fiscale che si vogliono introdurre. Circa il cosiddetto federalismo cooperativo, fa notare come i due concetti di solidarietà e di perequazione siano in sostanza assistenzialistici, non prendendo in considerazione le ragioni strutturali che rendono una parte di un unico popolo «svantaggiata» rispetto all'altra: pertanto, a suo avviso, il testo costituzionale dovrebbe fare riferimento ad una politica economica nazionale intesa a permettere a tutto il popolo, nell'intero

territorio, di raggiungere l'autosufficienza finanziaria. Dubita poi dell'opportunità di introdurre elementi del cosiddetto federalismo competitivo, che favorirebbero tendenze disgregative e richiamano alla memoria i guasti del frazionamento pre-unitario. Se poi si vuole introdurre il federalismo per motivi di efficienza, allora occorre previamente verificare la capacità di spesa delle singole regioni e comunque strutturare adeguatamente i futuri livelli organizzativi della riscossione tributaria.

Infine, illustra un documento contenente uno schema di proposta di principi di riforma fiscale, con le relative motivazioni (v. allegato n. 28).

Sull'ordine dei lavori intervengono gli onorevoli Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale), Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) e Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), ai quali forniscono chiarimenti il relatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD) e Leopoldo ELIA, *Presidente*.

(A007 000, B72^a, 0002^o)

Il Comitato infine conviene sulla proposta metodologica, avanzata in particolare dal deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), secondo cui nelle prossime sedute i singoli componenti presenteranno in tempi rapidi contributi organici relativi alle problematiche di competenza, anche ai fini dell'eventuale redazione di un testo base nel Comitato.

Leopoldo ELIA, *Presidente*, avverte che riprenderà la discussione sullo schema di proposta recante principi relativi alle pubbliche amministrazioni, presentato nella seduta di ieri dal relatore D'Onofrio (allegato n. 25).

Il deputato Giulio TREMONTI (gruppo forza Italia) precisa alcune considerazioni già svolte nella riunione di ieri. Certamente è opportuno introdurre in Costituzione riferimenti al principio di efficienza, ma senza un'eccessiva rigidità. Reputa poi estremamente apprezzabile il sistema di garanzie previsto nel testo del relatore (in particolare, il principio di trasparenza e il dovere di informazione). Infine, invita a riflettere sulle conseguenze nell'attività amministrativa del silenzio, ricordando le varie fattispecie elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (silenzio-rifiuto, silenzio-inadempimento, silenzio-assenso).

Il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) fa presente come il principio dell'autorganizzazione dei soggetti istituzionali territoriali dovrebbe portare ad escludere criteri rigidi in Costituzione, che poi attenuerebbero di molto il ricordato principio. Quanto al superamento del concorso per l'ingresso nella pubblica amministrazione, fa notare che semmai si potrebbe distinguere tra i diretti collaboratori dell'organo di vertice politico, che ne attuano l'indirizzo

politico, ed i dirigenti delle amministrazioni pubbliche. Comunque sia, il principio dell'autorganizzazione potrebbe comportare elementi di flessibilità nell'ambito di procedure concorsuali, la cui obbligatorietà pur sarebbe prescritta dalla Costituzione.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), relatore, precisa che nella sua impostazione le procedure concorsuali dovrebbero essere prescritte nell'ambito di funzioni pubbliche esercitate in regime di monopolio, per le quali sono necessarie forti garanzie di imparzialità nelle assunzioni, adottandosi invece criteri più flessibili nei casi di attività svolte in competizione con il settore privato.

Il deputato Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) richiama innanzitutto l'attenzione sull'insieme degli apparati direttamente serventi rispetto agli organi del vertice politico, che debbono essere estesi ma senza assumere carattere di permanenza, come avvenuto nell'esperienza italiana, in particolare per quanto concerne le nomine dei dirigenti generali dei ministeri. Da tali apparati vanno distinte le strutture amministrative di tipo tradizionale, che pure vanno articolate secondo modelli più funzionali (cita i riferimenti del professor Bruno Dente ai concetti di «agenzie» e di «dipartimenti»).

Si sofferma poi sull'esigenza di garanzia sottesa al metodo del concorso pubblico, in particolare a causa della non coincidenza tra l'interesse generale superiore e le contingenti finalità del vertice politico: occorre pertanto un considerevole impegno per contemperare in modo equilibrato esigenze differenziate (efficienza senza eccessiva rigidità ed interesse pubblico generale) nell'elaborazione delle norme riguardanti l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni, proprio nella consapevolezza delle differenze non del tutto eliminabili nel funzionamento delle strutture pubbliche e delle imprese private.

Interviene sul punto il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), in quale ritiene che l'obiettivo sollecitato dal deputato Salvati potrebbe essere raggiunto mediante il contemporaneo riferimento al potere di autorganizzazione dei soggetti istituzionali ed al criterio dell'evidenza pubblica nelle modalità di assunzione dei dipendenti, potendosi così contemperare margini di flessibilità con le ricordate esigenze garantistiche.

Il deputato Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) – riprendendo il suo intervento – precisa che comunque nella pubblica amministrazione i licenziamenti saranno sempre più difficili, anche in un contesto di tipo privatizzato, soprattutto perchè le funzioni delle pubbliche amministrazione sono mediamente più stabili e non soggette a grandi variazioni nel tempo, oltrechè per evidenti ragioni politico-sindacali. Forse per risolvere tale problematica si potrebbe utilizzare la seguente formulazione, contenuta nella proposta predisposta dal professor Sabino Cassese per conto del CNR: «Gli organi che provvedono all'as-

sunzione, alla gestione e alla disciplina del personale sono composti in modo da garantirne l'indipendenza e l'imparzialità».

Il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) – dopo aver sollecitato un quadro di riferimento comparatistico in materia di fisco federale – pone una serie di interrogativi, in particolare per quanto concerne il rapporto tra il principio di auto-organizzazione in materia di personale e le relazioni tra comuni e regioni da una parte, e regione e Stato dall'altra, dato l'evidente rischio di politiche localistiche di tipo clientelare, nonché sulle garanzie ipotizzabili a proposito di un corretto uso della stessa autonomia statutaria dei comuni, attualmente già prevista dalla legge n. 142 del 1990.

Leopoldo ELIA, *Presidente*, richiama l'attenzione su figure particolari, come il cosiddetto city-manager, che portano al superamento del tradizionale diaframma tra dirigenti delle strutture di gabinetto e posizioni apicali nelle amministrazioni. Sono quindi sin troppo evidenti le difficoltà ad individuare opportuni «organi di cerniera» tra gli apparati amministrativi e le strutture serventi il vertice politico, la cui rilevanza è andata ampliandosi nella stessa esperienza governativa italiana: potrebbero ipotizzarsi, ad esempio, differenti prescrizioni costituzionali per le due diverse categorie organizzative.

Il deputato Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) richiama l'attenzione sulla discrasia, che potrebbe emergere, tra la difficoltà ad introdurre in Costituzione parametri di tipo economico-produttivistico e la mancata previsione dell'interposizione della legge, con il superamento della riserva di legge (impostazione che pur condivide), per cui potrebbe esserci un «salto» troppo ampio dalla Costituzione ai regolamenti indipendenti. A tale problematica si collega la questione del sindacato giurisdizionale, che va approfondita in modo esaustivo nel momento in cui si affronta l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

A quest'ultimo riguardo prende la parola il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), relatore, il quale ricorda come nell'audizione delle supreme cariche magistratuali, svoltasi nella seduta di ieri della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, sia emersa una notevole sensibilità circa i possibili effetti del nuovo assetto federale nell'ambito della giustizia amministrativa: in particolare, sono state avanzate varie soluzioni a proposito delle pronunce di secondo grado, ipotizzandosi al riguardo cinque corti (interregionali) di appello rispetto alle sentenze dei tribunali amministrativi regionali.

Infine, Leopoldo ELIA, *Presidente*, rinvia il seguito della discussione alla seduta del Comitato già convocata per domani.

La seduta termina alle ore 11,50.

ALLEGATO N. 26

**Proposta di principi relativi alla pubblica amministrazione
ed agli organi indipendenti**

SEZIONE II

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 97.

L'amministrazione pubblica è disciplinata da statuti e regolamenti sulla base di principi di legge.

Le politiche pubbliche sono determinate dagli organi istituzionali degli enti, da cui le amministrazioni sono separate

Le procedure funzionali garantiscono efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa.

Il controllo interno di gestione di ogni organizzazione amministrativa, sulla base di indicatori omogenei, funzionali alla comparazione, rileva i costi e i tempi delle unità di prodotto e di servizio e i risultati conseguiti. Ne sono informati gli organi istituzionali dell'ente da cui l'amministrazione dipende, gli organi tecnici preposti alla comparazione, nonché, a richiesta, in tempo reale, i cittadini.

Le leggi e i regolamenti e gli atti generali non possono essere proposti e adottati senza preventiva analisi degli effetti organizzativi presumibili.

La disciplina dell'attività amministrativa e della modificazione garantisce la motivazione delle decisioni, il diritto di informazione, il diritto di accesso ai documenti, la partecipazione al procedimento, la conclusione nei termini previsti, il rimedio sostitutivo dell'inerzia, il controllo degli utenti sui servizi, il risarcimento della lesione da inefficienza.

Art. 98.

I pubblici impiegati, finchè membri del Parlamento o del Governo o dei parlamenti e dei governi regionali, non conseguono promozioni se non per anzianità.

Si possono porre con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i funzionari professionali, i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Ciascuna unità di personale della pubblica amministrazione è responsabile della sua produttività, elemento costitutivo della retribuzione e del rapporto di lavoro.

I funzionari pubblici sono responsabili dell'organizzazione dell'ufficio cui sono preposti, dell'efficienza crescente dello stesso, della mi-

gliore qualità del servizio, del conseguimento dei risultati prefissati, della violazione dei doveri professionali con danno dei cittadini, delle imprese, delle altre amministrazioni.

Gli impiegati e i funzionari sono assunti ed accedono alle qualifiche superiori solo attraverso pubblici concorsi svolti su base regionale e per ruoli e organici regionali. La composizione degli organi preposti alla gestione e alla disciplina del personale è tale da garantire l'indipendenza e la imparzialità.

SEZIONE III

GLI ORGANI INDIPENDENTI

Art. 99.

Le autorità amministrative indipendenti sono disciplinate con legge in modo da assicurarne l'indipendenza. Gli organi deliberativi apicali non possono essere nominati o designati dal Governo e dai dirigenti della pubblica amministrazione.

Il difensore civico nazionale e i difensori civici regionali sono disciplinati con legge dello Stato e, rispettivamente, della Regione. Non possono candidarsi al Parlamento della Repubblica o ai parlamenti regionali, nè essere componente dei rispettivi governi prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione delle sue funzioni.

Art. 100.

La Corte dei conti controlla le amministrazioni pubbliche per assicurare la regolarità dei conti. Redige una relazione annuale sulla gestione finanziaria dello Stato e delle regioni. Riceve da tutte le amministrazioni pubbliche i dati omogenei richiesti al servizio di controllo interno di gestione di ciascuna, effettua la comparazione e le valutazioni e ne riferisce, dopo l'eventuale contraddittorio con le amministrazioni stesse. Gestisce il sistema informatico della contabilità nazionale in collegamento con la Ragioneria generale dello Stato e con le ragionerie delle Regioni.

L'autonomia organizzativa della Corte dei conti e le circoscrizioni delle sezioni decentrate sono determinate con legge.

La legge assicura l'indipendenza della Corte dei conti dal Governo, dai governi regionali, dai dirigenti delle pubbliche amministrazioni. Nella composizione non è ammessa designazione o nomina da parte di tali organi. I consiglieri della Corte dei conti non svolgono pubblica funzione o attività se non presso l'istituto.

ROTELLI

ALLEGATO N. 27

Osservazioni allo schema di proposta del relatore D'Onofrio in materia di princìpi relativi alle pubbliche amministrazioni

1. Identico.
2. Identico.
3. - I paragrafo: identico;

II paragrafo: identico;

III paragrafo: identico;

IV paragrafo così modificato: «efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa»;

V paragrafo così modificato: «concorso pubblico per gli aspiranti all'impiego nelle pubbliche amministrazioni e valutazione comparativa dei titoli e delle attitudini per i dirigenti»;

VI paragrafo così modificato: «la previsione di un sistema di controllo interno di gestione che rileva periodicamente costi delle unità di prodotto e di servizio ed i risultati conseguiti»;

VII paragrafo così sostituito: «la responsabilità di ciascuna unità di personale per la produttività della sua prestazione, per la violazione dei propri doveri e per i danni che ne conseguono alla Pubblica Amministrazione e ai privati. Coloro che sono preposti ad uffici sono altresì responsabili dell'organizzazione degli stessi e della loro efficienza»;

VIII paragrafo: identico;

IX paragrafo identico.

4. Sostituire la parola «amministrativo» con «finanziario».
5. Identico.
6. Sostituire le parole «sono al servizio esclusivo del popolo» con «operano esclusivamente per il perseguimento del pubblico interesse».
7. Identico.

RIGO, DONDEYNAZ

ALLEGATO N. 28

Fisco federale

OSSERVAZIONI E MOTIVAZIONI.

Allorchè ci si appresta a sostenere la tesi che sia necessario e improrogabile introdurre nel sistema tributario italiano una forma di fisco di natura federalistica, o fisco federale, permane l'obbligo di rispondere ad alcuni interrogativi che sorgono alla convenienza di questa ipotesi di riforma con la situazione socio-politica ed economica del Paese.

Innanzitutto il Paese sta tuttora correndo un reale pericolo di secessione. Pericolo che, se apparentemente investe solo l'Italia del Nord per l'esplicita azione della Lega, finirà per investire anche le altre Regioni.

Uno degli strumenti più efficaci di cui tentano di impadronirsi i secessionisti è costituito, appunto, dall'autonomia fiscale sotto il profilo della riscossione come primo passo di emancipazione dal potere centrale. Se una Regione, o gruppo di Regioni, tiene una politica legislativa e amministrativa non conforme ai propri limiti costituzionali i poteri centrali non avrebbero strumenti di condizionamento ma solo di coercizione, che sarebbero del tutto eccezionali.

Secondo passo: se una Regione, o un gruppo di Regioni collegate, dovesse rifiutarsi di devolvere allo Stato la quota di prelievo ad esso spettante, per il fatto stesso di mancare dei necessari mezzi finanziari, questo sentirebbe venir meno proprio la stessa forza coercitiva da usare nei confronti delle Regioni.

Si tratta di un interrogativo fondato ed al quale occorre dare risposta.

In secondo luogo, per quanto concerne la perequazione, appare superata la soluzione del federalismo cosiddetto solidale, impostato sul presupposto dell'esistenza di Regioni e/o aree cosiddette svantaggiate e della proposta di rimediarsi attraverso la politica perequativa.

Ora, i due concetti, sia di solidarietà che di perequazione, sono in sostanza assistenzialistici perchè non prendono in considerazione le ragioni strutturali che rendono una parte di un unico popolo svantaggiata rispetto ad un'altra parte di esso, per cui prima che di perequazione (o riequilibrio) di risorse il testo costituzionale dovrebbe parlare di politica economica nazionale intesa a permettere a tutto il popolo, in tutto il territorio, di raggiungere l'autosufficienza finanziaria.

Quanto al Federalismo cosiddetto competitivo va detto sinceramente che oggi, in Italia, abbiamo bisogno di tutto meno che di competizione fra le Regioni. La competizione fra le Regioni italiane ha già i suoi tristi precedenti storici nelle lotte preunitarie che ci hanno sottomessi

agli stranieri. Trasportato a livello finanziario dovrebbe significare una nobile gara fra Regioni a chi spende meglio le proprie risorse. Sennonchè ciò avrebbe come effetto un impatto grave sulla libertà di circolazione e di fruizione delle risorse nazionali perchè quelle preoccupazioni di fornire i servizi locali ai soli propri cittadini, che sorgono a livello nazionale nei confronti di immigrazioni in massa, si trasferirebbero ancor più gravemente a livello interregionale con la tendenza di fare delle Regioni tante piccole realtà parapolitiche su base etnica.

Anche il federalismo cooperativo risulta problematico dagli stessi interventi sentiti nelle sedute precedenti, specialmente in quella del 10 aprile.

Salvati, per esempio, prima parla di autosufficienza finanziaria delle Regioni, poi parla giustamente di tributi riscuotibili «dallo Stato centrale per essere restituiti ai soggetti istituzionali del territorio in cui sono stati prelevati», nonchè di «funzione riequilibratrice esercitata da un organo centrale di coordinamento in cui siano rappresentati i governi regionali, con competenze influenti anche sui procedimenti legislativi, quando necessario, specialmente nel settore finanziario». Il problema sta nei limiti di tale influenza sulla legislazione da parte delle rappresentanze regionali perchè se si traducono in veti incrociati la situazione peggiorerebbe rispetto a quella attuale.

Comunque perchè lo Stato possa adempiere funzioni perequative verticali nei confronti delle Regioni deve essere necessariamente collocato in posizione preminente rispetto alla Regione e non già alla pari.

Anche l'ipotesi di vincoli ai bilanci degli enti pubblici substatuali richiede per lo Stato un complesso adeguato di strumenti coercitivi.

Anche Tremonti mette in guardia rispetto ad alcuni vincoli cui sottoporre la struttura e l'organizzazione dei tributi (mole del debito; persistente tendenza al disavanzo di bilancio, lunghezza e difficoltà del processo di costruzione del federalismo fiscale).

In conclusione le considerazioni di Salvati e Tremonti, che credono nel federalismo, sono dettate da mere e oneste constatazioni di fatto, ma fanno emergere la necessità di rivedere alla base le giustificazioni di un sistema federale esteso alla materia fiscale.

In conclusione, se il federalismo fiscale viene richiesto per motivi di natura politica, dovrebbe essere respinto in quanto non solo deleterio per la situazione del Paese, ma perchè non rispondente alle esigenze di uno Stato moderno che vede nel coordinamento la sua massima esigenza.

Se poi viene richiesto per motivi di efficienza e speditezza della riscossione e della spesa allora occorrerebbe rispondere ad altri quesiti.

Innanzitutto occorrerebbe verificare la capacità di spesa delle Regioni e degli enti locali in genere se essi abbiano a questo riguardo una idoneità superiore a quella dello Stato centrale.

In secondo luogo occorrerebbe ricostruire ipoteticamente la futura organizzazione dei diversi livelli di riscossione per verificare, almeno virtualmente, se il federalismo fiscale comporti delle semplificazioni o meno.

PROPOSTA DI PRINCIPI DI RIFORMA FISCALE

1. *Principi fondamentali.*

a. il sistema fiscale della Repubblica si fonda sui principi del coordinamento, della sinergia, della perequazione, della sussidiarietà, della semplificazione, della trasparenza e della pubblicità.

b. il principio di sussidiarietà consiste nella potestà dell'ente sovraordinato di intervenire nella vita dell'ente sottordinato sostituendosi ad esso, o fornendogli strumenti finanziari o istituzionali aggiuntivi ed eccezionali, solo nel caso in cui l'ente sottordinato per qualsiasi ragione non ottemperi ad una o più delle funzioni costituzionalmente attribuitegli e per il solo tempo necessario alla restaurazione della piena autonomia dell'ente.

2. *Principi strutturali.*

a. In base al principio di coordinamento la facoltà impositiva fiscale appartiene allo Stato e, in base al principio di semplificazione, viene delegata dal medesimo alle Regioni ed agli altri enti locali insieme ad ogni altro strumento, tributario e non, per il finanziamento delle spese connesse alle funzioni costituzionalmente attribuite agli enti locali stessi.

b. Lo Stato determina la base imponibile relativa al finanziamento delle proprie attività e stabilisce con legge organica i criteri generali per la determinazione della base imponibile relativa alle competenze proprie degli enti locali.

c. Lo Stato e gli enti locali dispongono di rispettivi beni demaniali necessari all'espletamento delle rispettive funzioni ed attività connesse.

d. In applicazione del principio di sussidiarietà e di perequazione lo Stato può intervenire per sopperire alle eventuali, eccezionali e momentanee carenze funzionali della Regione e questa può egualmente intervenire nei confronti degli enti locali in essa compresi, in particolare al fine di assicurare a tutti i cittadini:

d.1. eguale effettivo godimento dei diritti fondamentali;

d.2. eguale accesso ai servizi pubblici essenziali.

e. In applicazione del principio di sinergia, al fine di raggiungere obiettivi di interesse nazionale, lo Stato può attribuire agli enti locali contributi speciali, anche attraverso il cofinanziamento.

f. In base al principio della pubblicità e alla trasparenza i bilanci dello Stato debbono essere resi di pubblica ragione con ogni strumento idoneo e nelle forme più perspicue, soprattutto in ordine ai tempi, agli importi ed alle causali delle entrate e delle spese.

SERVELLO, PASQUALI

COMITATO FORMA DI GOVERNO

Presidenza del Vice presidente

Leopoldo ELIA

indi del Vice presidente

Giuliano URBANI

La seduta inizia alle ore 12,20.

Audizione del professor Stefano Rodotà

(R047 000, B73^a, 0001^o)

Leopoldo ELIA, *Presidente*, introduce l'audizione.

Il professor Stefano RODOTÀ, *Professore ordinario dell'Università di Roma*, interviene sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore*, e il deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), ponendo quesiti e richieste di chiarimento cui risponde il professor Stefano RODOTÀ.

Leopoldo ELIA, *Presidente*, dichiara conclusa l'audizione e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14,05, è ripresa alle 15,55.

Audizione del professor Augusto Barbera

(R047 000, B73^a, 0002^o)

Giuliano URBANI, *Presidente*, introduce l'audizione.

Il professor Augusto BARBERA, *Professore ordinario dell'Università di Bologna*, interviene sul tema oggetto dell'audizione, chiedendo che un proprio documento scritto sia pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Giuliano URBANI, *Presidente*, consente che la documentazione prodotta dal professor Barbera sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Intervengono quindi il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), il deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il deputato Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale), il deputato Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale), il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), il deputato Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) e il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), ponendo quesiti e richieste di chiarimento cui risponde il professor Augusto BARBERA.

Leopoldo ELIA, *Presidente*, dichiara conclusa l'audizione e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,10, è ripresa alle 18,20.

Audizione del professor Serio Galeotti
(R047 000, B73^a, 0003^o)

Leopoldo ELIA, *Presidente*, introduce l'audizione.

Il professor Serio GALEOTTI, *Professore ordinario dell'Università di Roma*, interviene sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) e Leopoldo ELIA, *Presidente*, che pongono quesiti e richieste di chiarimento cui risponde il professor Serio GALEOTTI.

Leopoldo ELIA, *Presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 20.

COMITATO PARLAMENTO E FONTI NORMATIVE

Presidenza della Presidente

Ersilia SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,55.

(R050 001, B74^a, 0003^o)

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) riferisce sul tema della costituzionalizzazione dell'adesione italiana all'Unione europea, questione già risolta in altri paesi con apposite disposizioni. Ricordato che la Corte costituzionale nella propria giurisprudenza ha più volte inteso riferirsi all'articolo 11 della Costituzione, fa presente che l'argomento dovrebbe più propriamente essere affrontato nell'ambito della prima parte della Carta costituzionale. La disciplina da introdurre deve comunque presentare caratteristiche di elasticità per non irrigidire la possibile evoluzione dell'Unione. Negli altri paesi si è preferito dettare un corpo unico di disposizioni, piuttosto che una pluralità di riferimenti normativi. A questo riguardo auspica l'introduzione di prescrizioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, sulle finalità di questa adesione nonché sui limiti e condizioni che l'Italia pone per il recepimento nel diritto interno. Si pone inoltre il quesito se costituzionalizzare alcuni principi generali invalsi nell'attività dell'Unione, reputando però preferibile porre l'accento sulle finalità dell'adesione italiana. Nel passare in rassegna le iniziative presentate ed assegnate alla Commissione per la parte che si riferiscono al tema in oggetto, si sofferma sul procedimento di modificazione dei Trattati, sull'eventuale intervento preventivo della Corte costituzionale, sulla efficacia delle norme comunitarie nel diritto interno, sugli eventuali conflitti e modalità di loro soluzione, sull'ambito del sindacato della Corte di giustizia. Segnala inoltre il più volte lamentato *deficit* democratico dell'Unione e sui possibili meccanismi per porvi riparo nella fase ascendente del processo di formazione degli atti comunitari come in quella discendente, della loro attuazione. A questo proposito di potrebbero ipotizzare occasioni periodiche o particolari, nelle quali il Parlamento riceve adeguate informazioni, dibatte e rivolge apposite direttive al Governo. La questione presenta delle connessioni con l'altra, della struttura del rinnovato bicameralismo, trattandosi di assicurare la partecipazione delle regioni a questi processi. Nella fase attuativa, occorre inoltre porsi il problema della responsabilità per eventuali inadempimenti, prevedendo un potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni. Descrive da ultimo la problematica ineren-

te alla cittadinanza europea ed ai diritti politici dei membri dell'Unione nonché le possibili modifiche alla legge elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, si chiede se il Comitato e la Commissione siano in condizione di affrontare una così vasta serie di problemi, i quali presentano numerose implicazioni con la prima parte della Costituzione.

Il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritiene che, innanzitutto, occorra rendere esplicita la cessione di sovranità all'Unione europea, impegnando gli organi costituzionali interni; in secondo luogo occorre fissare le condizioni per il recepimento nel diritto interno della normativa comunitaria che si possono riassumere nel rispetto dei principi democratici e dei diritti della persona. In questo quadro sarebbe salvaguardata la fondamentale competenza della Corte costituzionale, senza addentrarsi in ulteriori meccanismi applicativi. Potrebbero essere altresì disposte in Costituzione le modalità relative alla partecipazione del Parlamento italiano al processo di formazione degli atti comunitari; perplessità avanza invece rispetto ad una previsione riguardante il processo attuativo di cui alla cosiddetta legge La Pergola, perchè esso sarebbe forse contraddittorio rispetto al disegno di affidare alle Camere soltanto la legislazione di principio. Molte delle problematiche trattate sarebbero naturalmente risolte attraverso una opportuna conformazione della seconda Camera, nella quale dovrebbero essere organicamente rappresentate le regioni, implicate sotto molteplici profili con le competenze dell'Unione europea. A suo avviso non vanno invece costituzionalizzati altri aspetti, quali la cittadinanza europea o i principi fondamentali dei Trattati, i quali dovrebbero caratterizzare l'intera Unione e non ogni singolo Stato membro.

Il senatore Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia), riconosciuta l'esigenza di procedere ad una costituzionalizzazione dell'adesione italiana dopo il Trattato di Maastricht, ritiene che l'intervento possa limitarsi a prevedere modalità di rapido adattamento del diritto interno alla normativa europea ed a costituzionalizzare alcuni principi fondanti dell'Unione. Nel convenire inoltre sulle ipotizzate modifiche legislative alla legge elettorale per l'elezione del Parlamento europeo, sostiene che al *deficit* di democrazia delle istituzioni comunitarie non si possa porre rimedio nel diritto interno.

Il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), nel riservarsi un approfondimento della relazione del deputato D'Amico, esclude che il Comitato possa esaminare le questioni relative alla legge elettorale per il Parlamento europeo, trattandosi di una materia estranea e considerato che nessuna delle iniziative presentate l'affronta. Concorda invece sulla introduzione di una previsione che, mentre stabilisce una cessione di sovranità, assicura il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento ed indica una occasione periodica ed una sede

parlamentare nella quale possa svolgersi un dibattito sull'attività dell'Unione.

Il deputato Famiano CRUCIANELLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) afferma che l'introduzione di una previsione costituzionale, idonea a fondare l'adesione italiana all'Unione europea ed a riparare al *deficit* di democraticità delle istituzioni comunitarie, non possa essere utilizzata come occasione per introdurre surrettiziamente modificazioni ai principi contenuti nella prima parte della Costituzione.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, condividendo le preoccupazioni ora espresse dal deputato Crucianelli, rinvia il seguito della discussione alla successiva seduta di giovedì 17 aprile, che avrà inizio alle ore 15, anziché alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 11,30.

COMITATO SISTEMA DELLE GARANZIE

(seduta antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Giuliano URBANI

La seduta inizia alle ore 10.

(R050 001, B75^a, 0002^o)

Il Comitato prosegue il dibattito sui temi concernenti la disciplina costituzionale della magistratura.

Il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) osserva che sulla questione relativa all'unicità della giurisdizione dal dibattito svoltosi fino ad ora sembra emerso un orientamento favorevole alla previsione di una funzione giurisdizionale unitaria ed esercitata da magistrati ordinari ed amministrativi con uguali garanzie e alla previsione di due organi di autogoverno, uno per la magistratura ordinaria ed uno per quella amministrativa. Ricorda che nella seduta di ieri il senatore Pellegrino ha proposto di assegnare esplicitamente alla magistratura amministrativa anche la giurisdizione in materia di contabilità pubblica, proposta a suo avviso condivisibile. Per parte sua è favorevole sia all'ipotesi di inserire una norma in proposito nel testo costituzionale sia a quella di far rinvio alla legge ordinaria. Il punto da cui dissente rispetto all'intervento del senatore Pellegrino riguarda invece la proposta di istituire all'interno di un unico Consiglio superiore della magistratura una apposita sezione per il pubblico ministero. L'ipotesi di prevedere un organo di autogoverno unico era quella da cui era partito; tuttavia i rilievi espressi nelle audizioni svoltesi ieri sulla sproporzione numerica esistente tra magistratura amministrativa e quella ordinaria, lo inducono a concludere che un solo organo di autogoverno diviso in due sezioni, una per la magistratura amministrativa e l'altra per la magistratura ordinaria è difficilmente praticabile. Pertanto si rivela preferibile la soluzione di prevedere due organi di autogoverno, uno per i magistrati ordinari l'altro per quelli amministrativi. Aggiunge che l'istituzione di una apposita sezione per il pubblico ministero sarebbe un errore: tale sezione sarebbe competente per i trasferimenti e le promozioni dei magistrati del pubblico ministero e questo determinerebbe una ricaduta corporativa del Consiglio superiore della magistratura; dissente, quindi, dalla ipotesi di

testo elaborata dal relatore con riferimento all'articolo 104 della Costituzione. Sempre sull'unità della giurisdizione, nel dibattito svoltosi ieri, è stata sollevata la questione relativa alla pertinenza dell'azione in materia di responsabilità contabile che il senatore Pellegrino ha proposto di attribuire al pubblico ministero. Si dichiara contrario a tale soluzione: benchè, infatti, al pubblico ministero attualmente siano attribuite anche competenze in materia civile, ritiene improprio prevedere che a tale organo preposto all'esercizio dell'azione penale sia attribuita anche l'iniziativa per la responsabilità contabile, così come si dichiara contrario ad attribuire al pubblico ministero l'iniziativa nei giudizi di annullamento degli atti amministrativi. Ricorda che ieri il presidente della Corte dei conti, nel corso dell'audizione, ha sottolineato il collegamento stretto esistente tra le competenze di controllo della Corte dei conti e l'esercizio dell'azione di responsabilità contabile, per cui qualunque sia la scelta che verrà adottata in ordine alla giurisdizione contabile potrebbe essere mantenuta alla Corte dei conti l'azione in materia di responsabilità contabile; si avrebbe così una Corte dei conti che esercita funzioni di controllo e che ha anche un potere di azione dinanzi al giudice amministrativo o al giudice ordinario, a seconda della soluzione che sarà ritenuta preferibile.

Passando ai singoli articoli della Costituzione in discussione, osserva che il testo dell'articolo 100 dovrebbe prevedere al primo comma che «il Consiglio di Stato svolge, mediante distinte sezioni, funzioni giurisdizionali e di consulenza giuridico amministrativa del Governo e che la legge assicura la separazione tra la sezione giurisdizionale e quella consultiva». Tale proposta ovviamente sarebbe valida se non si decide di costituire una Corte di giustizia amministrativa – come proposto dal relatore – come organo giurisdizionale amministrativo di secondo grado, ipotesi per la quale si dichiara comunque disponibile. Al secondo comma dell'articolo 100 dovrebbe a suo avviso prevedersi che «la Corte dei conti esercita, nei modi stabiliti dalla legge, il controllo sull'efficienza e sull'economicità dell'azione amministrativa e sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del controllo eseguito». In tale comma si potrebbe anche prevedere una norma che attribuisce alla Corte dei conti il potere di azione in materia di responsabilità contabile, qualora tale ipotesi dovesse trovare il consenso della maggioranza. Quanto all'articolo 102 ritiene che al primo comma sia condivisibile l'ipotesi di testo prospettata dal relatore di prevedere che «la funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata da magistrati ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari». Al secondo comma la sua proposta è quella di prevedere il criterio per cui la giurisdizione amministrativa non possa andare oltre la tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, salva restando alla giurisdizione ordinaria la tutela dei diritti civili e politici, essendo il giudice amministrativo meno idoneo di quello ordinario a garantire tale tutela. Pertanto il secondo comma dell'articolo 102 dovrebbe essere formulato in modo da prevedere che, «salva la

competenza esclusiva della magistratura ordinaria per la tutela dei diritti civili e politici, la legge determina le materie in cui, per la tutela giurisdizionale di situazioni soggettive nei confronti della pubblica amministrazione, la competenza è attribuita alla magistratura amministrativa». Al comma 3 dovrebbe prevedersi che «la legge determina quali organi di giurisdizione possano annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa»; al comma 4 che «non possono essere istituiti giudici speciali, salvo che per determinate e limitate materie, esclusa in ogni caso la materia penale, e per il solo giudizio di primo grado, con espressa previsione della facoltà di impugnazione davanti a giudici ordinari». Al comma 5 propone di prevedere che «presso gli organi giudiziari ordinari possano essere istituite sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di giudici amministrativi o di cittadini idonei estranei alla magistratura». Al comma 6 occorrerebbe prevedere che «non possono essere istituiti giudici straordinari» e all'ultimo comma che «la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia».

All'articolo 103 si potrebbe prevedere che «la giurisdizione amministrativa è esercitata dai magistrati dei tribunali amministrativi regionali e dalla sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato»; al secondo comma dovrebbe prevedersi che «i tribunali militari possono essere istituiti soltanto in tempo di guerra ed hanno la giurisdizione stabilita dalla legge».

All'articolo 104 propone di prevedere al primo comma che «la magistratura ordinaria e la magistratura amministrativa costituiscono, ciascuna, un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere». Al secondo comma si potrebbe prevedere che «il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ed ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio». Al terzo comma potrebbe essere prevista una analoga disposizione per il Consiglio superiore della magistratura amministrativa. Al quarto comma dovrebbe prevedersi che ciascun consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento; al quinto comma che i membri elettivi di ciascun consiglio durino in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili; all'ultimo comma che essi non possano, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè far parte del Parlamento o di un consiglio regionale.

Passando ad esaminare l'ipotesi di testo da ultimo proposta dal relatore, con riferimento all'articolo 101 dichiara, per quanto riguarda il comma 1, di preferire l'attuale testo della Costituzione (la giustizia amministrata in nome del popolo). Per quanto riguarda il comma 2 la soluzione preferibile, tra quelle proposte dal relatore, è a suo avviso quella di prevedere che «i magistrati sono soggetti soltanto alla legge, che stabilisce le misure idonee ad assicurare il coordinamento interno degli uf-

fici del pubblico ministero». Rispetto a questa intende sollevare soltanto un rilievo formale: sarebbe preferibile, infatti, una formulazione che prevedesse un punto dopo le parole «soltanto alla legge», posto che il termine «legge» viene qui usato con riferimento alla legge in generale ed equivale ad affermare l'indipendenza della magistratura. Il comma potrebbe poi prevedere che «le norme sull'ordinamento giudiziario stabiliscono le misure idonee ad assicurare il coordinamento interno degli uffici del pubblico ministero». In alternativa potrebbe prevedersi che «i giudici e i magistrati del pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge»; in proposito ricorda che la giurisprudenza ha sempre interpretato il testo costituzionale vigente in modo da riferire l'indipendenza anche ai magistrati del pubblico ministero. In ogni caso è preferibile esplicitare tale principio nel testo costituzionale. Quanto ai commi 3 e 4, rispetto all'ipotesi formulata dal relatore di prevedere il principio della parità delle parti nel processo – principio che condivide – osserva che non si può dimenticare che nella fase delle indagini preliminari è difficile parlare della parità delle parti se si considera che il pubblico ministero dispone della polizia giudiziaria; anche nelle nuove prospettive di riforma relative alle indagini difensive, comunque il difensore non avrà gli stessi poteri del pubblico ministero. In sostanza si corre il rischio di affermare un principio nel testo costituzionale difficile poi da tradurre nella pratica. Piuttosto si domanda se non sarebbe opportuno introdurre nel testo costituzionale una apposita norma che garantisca il giusto processo. In proposito rileva che l'articolo 111 della Costituzione, il primo della sezione seconda del titolo IV dedicata alle norme sulla giurisdizione, si apre al primo comma con una norma sui provvedimenti giurisdizionali; a suo avviso sarebbe preferibile invece che tale sezione si aprisse con una norma (nuovo articolo 111) sul processo che potrebbe essere formulata nel senso di prevedere al primo comma che «la giurisdizione in materia civile, penale e amministrativa si attua mediante giusti processi regolati dalla legge». Al comma 2 dell'articolo 111 potrebbe prevedersi che «ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice imparziale». Questo è un principio già vigente perchè ricavato dall'articolo 24 della Costituzione sul diritto di difesa e che, tuttavia, ritiene utile esplicitare nel testo costituzionale, considerando che alcune sentenze della Corte costituzionale non sarebbero state emanate se il principio del contraddittorio fosse stato reso esplicito nella Costituzione: ad esempio la sentenza sull'articolo 513 del codice di procedura penale. Al comma 3 dell'articolo 111 si potrebbe prevedere che «la persona accusata di un reato deve essere informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; deve poter disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; deve avere la facoltà di interrogare o far interrogare le persone da cui provengono le accuse a suo carico e di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa; deve essere assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata in processo». Si tratta di enunciazioni tratte dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Al quarto comma propone di prevedere che «la

legge assicura gli strumenti per rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa, anche da parte di chi non ha mezzi adeguati, in ogni fase del giudizio civile, penale e amministrativo, e per garantire che la decisione intervenga in un tempo ragionevole».

Passando all'articolo 104 in merito al quale ha già esposto la sua proposta di modifica, intende sollevare alcuni delicati problemi: a parte quello già esposto relativamente alla previsione di una sezione relativa alla magistratura requirente, si dichiara contrario a prevedere, come proposto dal relatore, che il Presidente della Repubblica abbia il potere di fissare l'ordine del giorno del Consiglio superiore della magistratura. Ritiene infatti che sottrarre a tale organo, che è e deve restare organo di autogoverno, il potere di scegliere gli argomenti su cui discutere significa cadere in una contraddizione palese.

Il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ricorda una sentenza della Corte costituzionale del 1963 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma che subordinava l'attività del CSM all'impulso del ministro di grazia e giustizia, sottolineava l'immotivazione come l'autogoverno implichi la libertà del relativo organo di decidere sui propri lavori.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi), *relatore*, precisa che l'ipotesi di testo da lui presentata cerca di raccogliere gli orientamenti che emergono dal dibattito.

Il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) riprendendo il suo intervento si sofferma sulla composizione che dovrebbe avere il Consiglio superiore della magistratura; sul punto il relatore ha compiuto un notevole sforzo di mediazione tra le varie proposte presentate. Ritiene preliminare chiedersi l'obiettivo che si intende raggiungere: se lo scopo è quello di istituire un Consiglio superiore della magistratura come organo di autogoverno e quindi preposto a garantire l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati, allora, i relativi componenti debbono essere in numero prevalente, espressione degli stessi magistrati. Ciò significa che dovrebbe essere esclusa l'ipotesi di una composizione paritaria che è una delle alternative proposte dal relatore. Il relatore propone, in alternativa, che la composizione dell'organo suddetto sia per tre quinti di componenti eletti da tutti i magistrati ordinari e per due quinti dal Parlamento: tuttavia non si vede per quale ragione sostituire l'attuale rapporto di due terzi e un terzo; non si comprende la *ratio* di tale proposta di modifica. Mancando per tale modifica un ragionevole motivo, essa darebbe spazio ad una interpretazione, che si augura falsa e fuorviante, per cui il potere politico avrebbe inteso sottrarre un piccolo spazio all'area della magistratura. In sostanza è preferibile la formulazione prevista dall'attuale testo dell'articolo 104 della Costituzione. Ricorda che nelle audizioni svoltesi ieri, il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, nel suo intervento, ha fatto riferimento all'utilità di rivedere la legge elettorale e alla possibilità di una revisione della disciplina relativa alla sezione disciplinare; mentre la legge elettorale non

rientra nelle competenze della Commissione (ma questa potrebbe eventualmente approvare una mozione di indirizzo), la riforma della sezione disciplinare invece potrebbe realizzarsi attraverso la previsione di un organo separato oppure di una sezione espressa nel suo seno dal Consiglio superiore della magistratura, con incompatibilità tra l'appartenenza alla sezione disciplinare e l'intervento al *plenum* del Consiglio superiore della magistratura. Sempre in ordine a quest'ultimo vi è poi un problema di funzioni: il relatore ha proposto di modificare l'articolo 105 aggiungendovi un comma in base al quale si vieta ai Consigli superiori della magistratura o al Consiglio superiore, nell'ipotesi di unicità, di adottare atti o deliberazioni di indirizzo politico. Si dichiara sul punto contrario a tale proposta: essendo il Consiglio superiore un organo di autogoverno a tutela della indipendenza della magistratura è suo compito intervenire e prendere una precisa posizione laddove possa essere messa in pericolo tale indipendenza. Posto ciò la proposta del relatore appare ambigua: se infatti con tale norma si intende negare al Consiglio superiore il suddetto potere, allora la norma sarebbe inaccettabile. Se la norma intende dire altro, non se ne capisce l'utilità, perchè non risulta che il Consiglio superiore della magistratura abbia mai posto in essere «atti di indirizzo politico» in senso proprio. In ogni caso la norma si presterebbe ad essere interpretata nel senso di impedire al Consiglio superiore della magistratura interventi a tutela della indipendenza della magistratura, e pertanto è contrario al suo inserimento.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi), *relatore*, precisa che il comma aggiuntivo da lui proposto all'articolo 105 è contenuto in una delle proposte di legge presentate.

Il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), continuando il suo intervento, osserva che all'articolo 106 il relatore propone una ipotesi di testo che, pur rimanendo nell'ottica di un unico ordine giudiziario, pone sbarramenti tali tra magistrati del pubblico ministero e giudici, da delineare nella sostanza una separazione netta delle carriere, e questo a suo avviso non costituirebbe un progresso. Infatti, la pluralità di esperienze costituisce un arricchimento per i magistrati ed un vantaggio per i cittadini. Per parte sua non condivide l'affermazione (si riferisce all'intervento del deputato Buttiglione) secondo la quale esisterebbe un interesse dello Stato ad ottenere comunque la condanna dell'accusato, e il pubblico ministero rappresenterebbe tale interesse: in realtà non esiste un interesse dello Stato alla condanna comunque, ma un interesse dello Stato alla condanna del colpevole, per cui a suo avviso sarebbe da temere un pubblico ministero che si propone la condanna *tout-court* a prescindere dalla colpevolezza dell'imputato. Il pubblico ministero, al contrario, deve sempre agire nel rispetto della legge, la quale esige che egli chieda l'assoluzione dell'imputato quando si convinca della sua innocenza. Si tratta di un valore al quale molti magistrati del pubblico ministero continuano ad ispirarsi e comunque di un valore che deve essere incoraggiato. Ritiene improprio, in ogni caso, introdurre nel testo costituzionale una disciplina concreta che vincoli sul punto il

legislatore ordinario: una determinata normativa può essere introdotta sotto l'onda di un clima particolare, se ciò è rimediabile quando si tratta di legge ordinaria, essendovi una possibilità di modificarla, qualora il contesto che l'ha ispirata si modifichi, assai più difficile è il rimedio se è introdotta nella Costituzione. Ammette che il passaggio dalla funzione giudicante alla funzione requirente sollevi dei problemi; è contrario ad esempio a consentire che un magistrato che ha svolto in un determinato ufficio funzioni requirenti possa assumere funzioni giudicanti nel medesimo ufficio, ma a suo avviso deve essere la legge a disciplinare la materia. Il testo costituzionale potrebbe fornire un criterio, ad esempio statuire il criterio della temporaneità delle funzioni. Si potrebbe prevedere all'articolo 107, dopo il comma 3, che «la legge assicura la temporaneità delle funzioni e regola il passaggio tra di esse». L'articolo 107 ha ad oggetto il problema dell'inamovibilità: una delle ipotesi di testo proposta dal relatore è quella di prevedere che per assicurare la funzionalità della giustizia il Consiglio superiore della magistratura possa assegnare giudici e magistrati del pubblico ministero ad altre sedi con decisione adottata in contraddittorio con l'interessato. Si tratta di una norma pericolosa in quanto consente di sottrarre un procedimento delicato ad un magistrato che se ne sta occupando ricorrendo alla facile giustificazione delle esigenze di funzionalità della giustizia; propone quindi di scartare questa soluzione.

Infine non condivide, in ordine all'articolo 112, l'ipotesi proposta dal relatore al comma 1: «l'ufficio del pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, secondo modalità stabilite dalla legge». L'espressione, infatti, «secondo modalità stabilite dalla legge» può essere riferita all'esercizio dell'azione penale e in tale senso è una norma inutile, ma può anche riferirsi ad una modulazione dell'obbligo di esercizio dell'azione penale, e in tal senso diventa una norma pericolosa. È quindi contrario a tale formulazione. Eventualmente potrebbe prevedersi, dopo l'affermazione che «il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale», «la legge stabilisce le misure idonee ad assicurare la effettività di tale esercizio». Ciò indicherebbe la necessità di affrontare, con legge ordinaria, la questione della effettività dell'obbligo di esercitare l'azione penale. Una ipotesi di soluzione di tale questione è stata affacciata nelle audizioni di ieri, con riferimento all'introduzione del principio della offensività sociale del fatto costituente reato: ritiene condivisibile tale proposta, da introdurre peraltro nel codice penale piuttosto che in Costituzione. Da ultimo precisa che la disciplina prevista dall'ipotesi di testo formulata dal relatore per gli ultimi due commi dell'articolo 107 dovrebbe essere lasciata al legislatore ordinario. Concludendo richiama l'attenzione del Comitato sulle preoccupazioni espresse ieri dal vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, preoccupazioni che condivide. Si devono evitare interventi che indeboliscano i principi della autonomia e della indipendenza della magistratura, o che ne diano anche soltanto la sensazione. Infatti la esigenza di maggiore garanzia per i diritti dei cittadini, alla quale si intende dare risposta, non passa attraverso la compressione della autonomia e della in-

dipendenza della magistratura, ma presuppone ed esige anzi il rigoroso rispetto di tali principi.

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) osserva che gli aspetti relativi alla pubblica amministrazione sono all'esame del Comitato forma di Stato che attualmente sta discutendo uno schema di articolato in cui è inserito una norma sulle autorità amministrative indipendenti che sono oggetto di interesse anche da parte del Comitato sistema delle garanzie. Sarebbe quindi opportuno un coordinamento tra i due Comitati.

Il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) condivide l'osservazione del senatore Marchetti.

Dopo interventi di Giuliano URBANI, *Presidente*, del senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), del senatore Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale) e del deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) sull'ordine dei lavori, Giuliano URBANI, *Presidente*, premette che intende soltanto formulare una precisazione, ritenendo che, in qualità di presidente sia suo compito comportarsi come l'arbitro nelle partite che svolge il suo compito senza fare emergere la sua presenza: c'è ma non si vede. Ciò detto osserva che non è sufficiente a proposito del Consiglio superiore della magistratura affermare che si tratta dell'organo di autogoverno della magistratura: tale organo infatti deve essere considerato anche come un organo di garanzia nei confronti dei cittadini, nel senso che l'indipendenza della magistratura è un valore strumentale per assicurare l'imparzialità dei giudici nei confronti dei cittadini. In sostanza il Consiglio superiore della magistratura è, quindi, organo di garanzia dell'amministrazione della giustizia nei confronti del cittadino, oltre che di garanzia dell'indipendenza della magistratura; e nessuno dei due aspetti deve avere la prevalenza sull'altro. Il senatore Russo, nel suo precedente intervento, ha ricordato l'intervento svolto ieri dal vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Grosso, che ha richiamato l'attenzione sul rischio che la riforma crei un clima particolare e deleterio nella magistratura, e cioè dia la sensazione di operare nel senso di una riduzione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura stessa. In merito ritiene che sia compito del Comitato evitare di creare pregiudizi e paure infondate, ma che il Comitato abbia anche il diritto-dovere di ricordare che il servizio espletato dai magistrati è improntato all'indipendenza e alla responsabilità, aspetti che devono essere tra loro equilibrati.

Ricorda quindi che tra pochi minuti inizierà la seduta comune del Parlamento per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale, per cui appare opportuno sospendere i lavori del Comitato, rinviando il seguito dell'esame alla seduta prevista per oggi alle 16,30.

Il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) osserva che nella seduta di ieri in effetti si è svolto soltanto l'intervento del senatore Pellegrino ed oggi soltanto quello del senatore Russo. Se si continua in

tal modo i lavori del Comitato rischiano di impantanarsi. Rileva altresì che il compito del Comitato è quello di compiere delle scelte, non di dare sensazioni, per cui è necessario evitare di dare spazio ad attacchi esterni e di esporsi ad un linciaggio collettivo.

Giuliano URBANI, *Presidente*, essendo imminente l'inizio della seduta dell'Assemblea rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per oggi alle 16,30.

La seduta termina alle ore 12.

COMITATO SISTEMA DELLE GARANZIE

(seduta pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Giuliano URBANI

La seduta inizia alle ore 16,45.

(R050 001, B75^a, 0002^a)

Il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) chiede se sia possibile che anche i lavori del Comitato vengano trasmessi mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, al pari di quanto avviene per le sedute della Commissione plenaria, sottolineando che ciò eviterebbe fraintendimenti e speculazioni.

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) dichiara di condividere la richiesta formulata dal deputato Parenti.

Giuliano URBANI, *Presidente*, assicura che sottoporrà la questione all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il Comitato prosegue quindi il dibattito sui temi riguardanti la disciplina costituzionale della magistratura.

Il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) ricorda che nel corso delle audizioni svoltesi nella seduta della Commissione di ieri si è assistito ad una affermazione corporativistica; il corporativismo, come ciascuno sa, è certamente di per sè un fenomeno negativo, ma ciò che desta maggiore preoccupazione è il fatto che non si abbia il senso dell'appartenenza all'istituzione parlamentare: se la stampa avesse «linciato» un magistrato si sarebbe scatenata una sollevazione di categoria, mentre nessuna voce si è levata a difendere l'istituzione Parlamento dagli attacchi che ad essa sono stati rivolti. Eppure si sta procedendo ad una riforma che è in ritardo di venti anni, ritardo che ha determinato la degenerazione dello Stato. Sottolinea che i cittadini aspettano le riforme e che accondiscendere alla difesa di privilegi di categoria rischia di bloccare il processo riformatore e ciò sarebbe molto grave, nel senso che l'attuale Parlamento si renderebbe più colpevole di quelli che lo hanno preceduto che hanno agito in un clima diverso. Fa presente quindi che 59 senatori dell'Ulivo hanno firmato un manifesto, nel quale hanno tra l'altro accusato la Commissione di voler sopprimere l'indipenden-

za del pubblico ministero, dimenticando così che la legge costituzionale istitutiva della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali è stata votata anche dai loro gruppi di appartenenza e dimenticando anche che tale Commissione ha anche il compito di occuparsi delle norme costituzionali sulla magistratura. Stupisce che rappresentanti della maggioranza possano sostenere che l'attuale magistratura è la migliore di quelle possibili: non si comprende che non modificare nulla e accondiscendere a logiche interne di potere, alla logica di un potere che si contrappone ad un altro significa predisporre una tomba per la magistratura. Si è anche affermato da taluni che il presidente della Commissione avrebbe dichiarato che, posto di fronte alla scelta tra Governo e riforme, privilegierebbe il primo. Si augura, ovviamente, che tale dichiarazione non sia stata resa e sottolinea che la Commissione non può divenire strumento di contrattazione e che quando si decide di prendere un impegno occorre portarlo a termine.

Passando alle ipotesi di testo presentate dal relatore, invita i componenti del Comitato ad esprimersi chiaramente sulle scelte sostanziali, evitando di chiosare le singole norme quando non se ne condividono i contenuti. Per quanto riguarda la magistratura amministrativa, osserva che è importante distinguere per il Consiglio di Stato tra funzioni giurisdizionali e funzioni consultive; si dichiara disponibile all'ipotesi, prospettata dal senatore Pellegrino, di sopprimere le funzioni consultive. Ritene, inoltre, che la giurisdizione in materia di contabilità pubblica debba essere affidata al giudice ordinario: questi deve avere subito una chiara visione della vicenda sottoposta al suo esame e valutare se emergono profili di responsabilità penale. Per quanto riguarda le funzioni del pubblico ministero non è contraria alla proposta, formulata dal senatore Pellegrino nell'intervento svolto nella seduta di ieri mattina, di un pubblico ministero che funga da anello di collegamento tra giudice ordinario e giudice amministrativo e contabile, esercitando l'azione nei confronti di entrambi; tale proposta tuttavia presuppone che il pubblico ministero abbia una capacità ed una professionalità molto diversa da quella che ha attualmente. Osserva altresì che la proposta formulata dal senatore Pellegrino con riferimento all'articolo 112 risulta eccessivamente ampia e generica laddove prevede che il pubblico ministero eserciti le azioni e le facoltà di intervento previste dalla legge in difesa della legalità: l'espressione «legalità» è talmente ampia che determinerebbe una paralisi dell'attività e amplierebbe enormemente la discrezionalità del pubblico ministero nella scelta dei comportamenti che offendono la legalità da perseguire. Sul punto auspica che il relatore individui una soluzione soddisfacente e si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori. In ordine all'articolo 101, secondo comma, si dichiara contraria alla proposta formulata dal relatore di prevedere che i magistrati sono soggetti soltanto alla legge. Tale proposta ha riscosso apprezzamento perchè è stata letta come una affermazione di indipendenza per tutti i magistrati. Osserva in proposito che tale affermazione dovrebbe essere riferita, come fa l'attuale testo costituzionale, ai soli giudici e non anche ai magistrati del pubblico ministero: i giudici, infatti, devono essere svincolati da qualsiasi interferenza nel giudizio del caso concreto, ma i magistrati

dell'ufficio del pubblico ministero non sono soggetti soltanto alla legge. Tale ufficio infatti ha una regolamentazione interna prevista per garantire omogeneità di azione e di comportamento per i magistrati che dell'ufficio fanno parte. Il capo dell'ufficio ne è il titolare e ne è il responsabile; egli ha un potere di delega nei confronti dei sostituti che è di carattere fiduciario. Ciò significa che i magistrati del pubblico ministero oltre che alla legge sono soggetti anche al potere del delegante che, infatti, può revocare l'incarico conferito. Pertanto la proposta del relatore impedirebbe una strutturazione dell'ufficio del pubblico ministero e determinerebbe una personalizzazione del pubblico ministero come singolo soggetto. Inoltre comporterebbe una mancanza di responsabilità del capo dell'ufficio, in quanto ogni scelta verrebbe rimessa al singolo. Il coordinamento tra uffici sarebbe impossibile, anzi mancherebbe all'interno dello stesso ufficio. Il venir meno del principio di responsabilità, inoltre, si rifletterebbe sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, in merito al quale si sancirebbe la più ampia discrezionalità. L'equiparazione del giudice al pubblico ministero potrebbe inoltre significare, per converso, che essi una volta equiparati potrebbero essere organizzati nello stesso modo e che, quindi, anche nell'ambito della magistratura giudicante potrebbe essere introdotto un potere dei capi degli uffici, ovviamente inammissibile.

Sulla proposta formulata dal senatore Russo nella seduta di questa mattina con riferimento all'articolo 111 della Costituzione non si può non essere d'accordo, ma è doveroso chiedersi come i principi ivi enunciati possano realizzarsi: ad esempio perchè quelli formulati per il terzo comma dell'articolo 111 siano effettivamente applicati occorre che nel testo costituzionale si inserisca una disciplina che ponga accusa e difesa sullo stesso piano e garantisca l'imparzialità del giudice. Ciò significa che è necessario distinguere tra magistratura giudicante e requirente, in quanto quest'ultima ha una funzione diversa dalla prima. La netta separazione tra magistratura requirente e giudicante è un principio di ogni democrazia, mentre è proprio degli Stati autoritari collocarle sullo stesso piano. Attualmente si assiste nel processo ad un pubblico ministero forte e ad un giudice che non è veramente libero. Eppure giudice e pubblico ministero dovrebbero, per le funzioni che esercitano, seguire culture diverse: il primo la cultura della giurisdizione, il secondo quella delle indagini. Oggi invece si assiste ad un giudice assente nel processo, mentre il pubblico ministero ne determina le sorti, afferma la sua tesi, attiva meccanismi multimediali che fanno entrare le opinioni nel processo. Ricorda che una recente sentenza della Corte costituzionale ha affermato che la presunzione di non colpevolezza non comporta che il pubblico ministero debba raccogliere anche le prove a favore dell'indagato, essendo tale compito proprio della difesa; ciò conferma che non esiste una parte neutrale, essendo il pubblico ministero una parte del processo che agisce secondo i criteri dell'accusa. Ciò premesso, la difesa deve essere posta effettivamente in grado di ricercare la prova, di poter disporre di mezzi privati, inserendo nel testo della Costituzione una apposita norma, altrimenti si rischia di esporre i difensori alla possibilità di essere sottoposti a processo.

La tendenza ad equiparare giudice e pubblico ministero mira a far sì che il pubblico ministero domini sul giudice e che il processo sia dominato dalla logica accusatoria, ma è il giudice e non il pubblico ministero la figura centrale del processo. Premesso quindi che giudici e magistrati del pubblico ministero debbono essere separati, per passare dalla funzione giudicante alla funzione requirente dovrebbe essere necessario un concorso, come proposto dal relatore. Il concorso per accedere alla magistratura dovrebbe essere effettivamente selettivo e occorrerebbe una formazione permanente di carattere laico; il concorso per il passaggio di funzioni dovrebbe svolgersi nei termini fissati dall'ordinamento giudiziario, tenendo conto del fatto che il pubblico ministero e il giudice sono portatori di una cultura molto diversa.

A suo avviso occorrerebbe quindi prevedere tre organi di autogoverno: uno per la magistratura ordinaria, uno per quella amministrativa ed uno per i magistrati del pubblico ministero. Infatti i magistrati del pubblico ministero rispondono a regole deontologiche diverse da quelle previste per i giudici e quindi diversi devono essere gli organi preposti al relativo controllo.

Il Consiglio superiore della magistratura non può essere dominato dai giudici togati, come avviene attualmente; inoltre nei procedimenti disciplinari occorre un'apertura alla collettività che è garantita dalla presenza dei componenti laici, che assicura la trasparenza. La componente effettivamente politicizzata nel CSM è attualmente quella dei togati non quella dei laici; vi è insomma una politicizzazione camuffata da indipendenza. Condivide la proposta predisposta dal relatore secondo cui solo il ministro di grazia e giustizia dovrebbe tra l'altro avere il compito di promuovere l'azione disciplinare. Condivide, inoltre, la proposta del relatore di prevedere che il ministro di grazia e giustizia, sentito il procuratore generale presso la Corte di cassazione, riferisca annualmente al Parlamento sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine. In ordine, poi, alle osservazioni formulate sulla proposta del relatore relativa al potere del Presidente della Repubblica sulla formazione dell'ordine del giorno del CSM, ricorda che il Capo dello Stato presiede il CSM e in qualità di Presidente di un organo collegiale deve avere questo potere. Nell'ipotesi di testo del relatore si prevede inoltre all'articolo 105 che il CSM non possa adottare atti o deliberazioni di indirizzo politico. Ritiene che tale principio sarebbe meglio espresso con una norma che affermasse che il CSM è un organo di alta amministrazione che come tale non può adottare atti di indirizzo politico.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, rileva che nelle audizioni svoltesi nella seduta della Commissione di ieri il vicepresidente del CSM Grosso ha affermato che «il CSM è organo tecnico-amministrativo, di alta amministrazione e non deve fare atti politici».

Il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) condivide l'affermazione del vicepresidente del CSM, ricordata dal relatore. Osserva quindi che il ministro di grazia e giustizia dovrebbe avere il potere di

promuovere l'azione disciplinare anche con riferimento all'esercizio dell'azione penale: i magistrati del pubblico ministero dovranno quindi rispondere di come questa azione è stata esercitata e su questo il ministro di grazia e giustizia dovrà riferire al Parlamento. Ciò significa non già eliminare il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, ma renderlo effettivo.

Conclude osservando che non è vero, come spesso si ripete, che la magistratura non si è aperta alla società; si è aperta invece in modo sbagliato attraverso l'assunzione degli incarichi extragiudiziari che sono stati distribuiti con la compiacenza del CSM. Riassumendo i termini essenziali del suo intervento sottolinea che occorre prevedere nel testo costituzionale uno «statuto del giudice», uno «statuto del pubblico ministero» ed uno «statuto della difesa» garantiti in modo diverso; la separazione delle carriere; CSM divisi e costituiti almeno per la metà di membri laici; la responsabilità del ministro di grazia e giustizia di fronte al Parlamento sull'andamento della giustizia; il divieto per i magistrati di assumere incarichi extragiudiziari; l'obbligatorietà dell'azione penale, con una disciplina informata ai principi della trasparenza e responsabilità.

Giuliano URBANI, *Presidente*, ricorda che – sulla base delle decisioni adottate nelle precedenti riunioni in tema di ordine dei lavori – è previsto che domani sera, nella seduta prevista per le 21, il relatore introduca il tema relativo alla Corte costituzionale; martedì prossimo 22 aprile riprenderà quindi il dibattito che comprenderà anche gli articoli relativi alla Corte costituzionale. Fa inoltre presente di aver già preso contatti con il relatore del Comitato forma di Stato al fine di coordinare i lavori di entrambi i Comitati sulle autorità amministrative indipendenti.

Quanto alla questione relativa all'opportunità di partecipare o meno al convegno organizzato dall'A.N.M. per il prossimo 18 aprile, sembra che l'orientamento prevalente sia di decidere ciascuno per proprio conto; chiaramente coloro che interverranno faranno presente che il Comitato non è ancora giunto a conclusioni definitive.

Intervengono quindi il deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), i senatori Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), Marcello PERA (gruppo forza Italia) e Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), i quali ritengono preferibile che nella seduta di domani sera alle ore 21 prosegua il dibattito sulle norme riguardanti la magistratura, rinviando quindi alla prossima settimana la esposizione del relatore riguardante la Corte costituzionale.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, fa presente di aver sottoposto al Comitato un'ipotesi di testo, sia pure aperta ad ulteriori suggerimenti, per dare un impulso ai lavori del Comitato; per la stessa ragione ha annunciato che nella seduta prevista per domani sera avrebbe introdotto il tema relativo alla Corte costituzionale,

in modo da fornire ai membri del Comitato degli spunti su cui riflettere durante il fine settimana. Alla luce dei rilievi testè formulati dai colleghi intervenuti, ritiene opportuno introdurre il tema della Corte costituzionale nella mattina di martedì 22 aprile; mercoledì 23 presenterà quindi una ulteriore ipotesi di testo sugli articoli ora in discussione. Nella stessa giornata di mercoledì 23 potrebbe altresì concludersi il dibattito sulla Corte costituzionale, per dargli modo di presentare le relative ipotesi di testo nella successiva seduta di martedì 29 aprile.

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) chiede formalmente che venga pubblicato nel resoconto della relativa seduta il testo che il relatore sottoporrà al Comitato martedì o mercoledì prossimo.

Il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) chiede che la seduta convocata per domani sera alle 21 inizi con un leggero anticipo.

Giuliano URBANI, *Presidente*, ritiene sia possibile accedere alla richiesta formulata dal deputato Bressa ed avverte – consentendovi il Comitato – che i lavori delle prossime sedute si articoleranno secondo lo schema testè delineato dal relatore; la seduta di domani sera sarà pertanto dedicata alla conclusione del dibattito sui temi riguardanti la magistratura.

Il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano) quanto all'articolo 100 si dichiara favorevole all'ipotesi di prevedere al primo comma che la legge istituisce organi di consulenza giuridico-amministrativa del Governo; e, al secondo comma, a quella di prevedere che la Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e che partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, riferendo direttamente alle Camere sul risultato del controllo eseguito nonché sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato. In ordine all'articolo 101, che è una norma «chiave», ritiene che debba essere soppresso e non sostituito, come proposto dal relatore, il primo comma e che il testo dell'articolo debba essere formulato nel modo seguente: «I magistrati, indipendenti da ogni potere, sono soggetti soltanto alla legge. Le norme sull'ordinamento giudiziario stabiliscono le misure idonee per assicurare l'unitarietà degli uffici del pubblico ministero».

Riferendosi, quindi, all'intervento svolto dal deputato Parenti fa presente di non condividere le osservazioni da lei espresse sul principio per cui i magistrati sono soggetti soltanto alla legge: tale principio significa infatti che i magistrati sono indipendenti.

Il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia) osserva che la proposta del senatore Zecchino ora illustrata sull'articolo 101 appare ridondante.

Il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano) rileva che la sua proposta sull'articolo 101 è invece un'affermazione di un principio rafforzata.

Sul principio della parità delle parti nel processo, ritiene preferibile il termine «giudizio». In ordine all'articolo 102 osserva, rispetto all'ipotesi prospettata dal relatore, che sarebbe opportuno prevedere che presso gli organi giudiziari possono essere istituite – e non sono istituite – sezioni specializzate, senza specificarne il riferimento a singole materie. Sull'articolo 103 si dichiara favorevole alla proposta formulata nella seduta di ieri dal senatore Pellegrino. Per quanto riguarda l'articolo 104 si dichiara favorevole alla sua soppressione. Fa presente quindi di essere favorevole a prevedere due CSM: uno per la magistratura ordinaria, l'altro per quella amministrativa. Quanto ai poteri del CSM in materia di ordine del giorno, ritiene che non si possa negare ad alcun organo collegiale il potere di disporre. I problemi in proposito sono scaturiti da alcuni casi di esorbitanza dai propri compiti del CSM. Ma allora il problema vero è di definire con chiarezza i compiti del CSM; ricorda quanto è accaduto fino ad ora in materia disciplinare in sede di emanazione di circolari. Forse in proposito si potrebbe far rinvio alla legge ordinaria, ma comunque non si può escludere un potere del CSM sul proprio ordine del giorno.

Quanto alla composizione dell'organo, rileva che entrambe le ipotesi prospettate dal relatore comportano comunque una maggioranza di membri togati. Ritiene altresì che debba avere autonoma organizzazione l'organo competente per i procedimenti disciplinari, tenendo conto che fino ad ora il potere disciplinare non è stato effettivamente esercitato, soprattutto per i magistrati del pubblico ministero che esercitano l'azione penale: potere immenso, considerato che il processo è già di per sé una pena, soprattutto nell'attuale realtà. L'organo competente in materia disciplinare dovrebbe avere una componente laica e una togata e dovrebbe svolgere un controllo forte e trasparente. Si potrebbe anche pensare che la componente laica venga eletta non dal Parlamento ma dai professori universitari in materie giuridiche e dagli avvocati con 15 anni di esercizio.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, osserva che, a differenza dei professori e degli avvocati, il Parlamento è politicamente responsabile delle sue scelte.

Il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano) propone all'articolo 105 di inserire dopo il primo comma i seguenti: «il Consiglio superiore della magistratura non può adottare deliberazioni di indirizzo politico o altri atti di indirizzo in ordine all'interpretazione delle leggi e all'organizzazione giudiziaria.

Il Consiglio superiore della magistratura è organo di consulenza del governo sulle materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. A tal fine adotta un proprio regolamento interno.

Avverso i provvedimenti assunti in questa materia è dato ricorso solo in cassazione per violazione di legge».

Ritiene necessario prevedere infatti che il CSM possa esprimere pareri soltanto se ne è richiesto.

Il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) chiede al senatore Zecchino quando il CSM abbia espresso di sua iniziativa pareri al Parlamento.

Il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), rispondendo al quesito del senatore Senese, ricorda che il CSM, ad esempio, di sua iniziativa ha inviato al Parlamento un parere sulla riforma della normativa in materia di custodia cautelare. In ordine all'articolo 106 ritiene necessario prevedere sbarramenti territoriali e temporali nel passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente. A suo avviso il passaggio di funzioni dovrebbe avvenire solo a seguito di un giudizio motivato del CSM. Chiede quindi chiarimenti al relatore sull'ipotesi da lui prospettata di prevedere un concorso.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, precisa che nella sua ipotesi di testo si prevede che coloro che intendono passare da una funzione all'altra debbono sostenere un concorso interno alla magistratura. Aggiunge che si potrebbe prevedere l'obbligatorietà per tutti i magistrati di compiere un'esperienza di alcuni anni in un collegio. Fa presente quindi di doversi ora assentare per altri impegni.

Il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano) si riserva di intervenire sui temi in discussione nel prosieguo dei lavori del Comitato.

Giuliano URBANI, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani sera.

La seduta termina alle ore 19,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 16 APRILE 1997

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE LUCA Michele

Interviene il professore Gianni Billia, Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La seduta inizia alle ore 20,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B68^a, 0004^o)

Il presidente DE LUCA Michele propone che per i lavori della seduta – di cui, ricorda, sarà redatto anche il resoconto stenografico – sia attivato l'impianto audiovisivo, per il quale ha acquisito il preventivo assenso presidenziale: la Commissione concorda e quindi si attiva l'impianto.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia: audizione del professore Gianni Billia, Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
(R047 000, B68^a, 0004^o)

Il presidente DE LUCA Michele, nel porgere il benvenuto all'ospite, evidenzia che l'audizione odierna consentirà la visione d'una importante parte del sistema previdenziale, che dovrà infine essere esaminata con altre parti nel loro insieme.

Prende quindi la parola il professore BILLIA, soffermandosi ad illustrare i dati contenuti in tabelle, il cui testo – unitamente

a dei grafici concernenti il processo produttivo ed il personale dell'Inps – è reso disponibile ai Commissari.

Si tratta di dati, relativi all'Inps, concernenti anzitutto la gestione di cassa dal 1° gennaio al 31 marzo 1997, dal cui quadro riassuntivo emerge – sia per le riscossioni che per i pagamenti (per la voce pensioni lo scostamento è di 20 miliardi) – che il consuntivo è sostanzialmente in linea con le previsioni (sono state seguite previsioni sulla base di una percentuale storica dimostratasi valida).

I dati successivamente illustrati riguardano: il Fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti il cui numero di assicurati nel 1996 (10.970.000) è stato eguale a quello dell'anno precedente, mentre il monte retributivo, rispetto al Pil, è sceso dal 19,7% del 1981 al 14,4% del 1996 (è previsto il 13,8% per il 1999); la spesa pensionistica che dall'8,4% del Pil del 1991 è aumentata al 9,4% nel 1991 e al 10,1% nel 1996 (l'incidenza della spesa del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti sul Pil si è stabilizzata, negli anni 90, al 7,7% circa); l'andamento del fabbisogno di cassa, che ha risentito degli effetti delle decisioni della Corte Costituzionale; gli effetti della riforma pensionistica nell'area Inps.

L'oratore evidenzia poi le previsioni di minori spese e di maggiori entrate contributive (si prevede in particolare l'aumento dei lavoratori parasubordinati); pone l'accento sulle numero delle pensioni di anzianità liquidate e da liquidare relative al 1996 e ai primi due mesi del 1997 di quest'anno (Fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti: 119.561 nel 1996 e 32.601 nei primi due mesi del 1997; gestione dei lavoratori autonomi: 175.910 nel 1996 e 33.573 nei primi due mesi del 1997) e si sofferma sull'assistenza, per la quale si prevede nel 1997 un onere di 81.418 miliardi, da coprire con trasferimenti dal bilancio dello Stato e con anticipazioni della Tesoreria. Al riguardo egli sottolinea che trattandosi di assistenza la copertura dovrebbe avvenire con la fiscalità generale, tenendosi conto della giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Successivamente il professore Billia illustra le tabelle sulle modalità di recupero dei crediti contributivi (da 38.487 miliardi del 1996 passano a 41.021 miliardi nel 1997) e sui soggetti debitori, nonchè i dati sui pensionamenti anticipati che per il periodo 1991-1997 portano ad un disavanzo a carico dell'Inps di 22.185 miliardi (un onere eccessivo per l'Istituto e quindi per la collettività) e i dati concernenti la gestione di cassa per il 1996 e il primo trimestre 1997.

In conclusione ribadisce la stabilità gestionale raggiunta dall'Istituto che ha potuto procedere secondo le previsioni.

Il presidente DE LUCA Michele ringrazia il professore Billia per la lucida esposizione.

Il senatore PASTORE, premesso che sulle tabelle testè illustrate occorrerà compiere una adeguata riflessione, chiede se l'Istituto abbia valutato le conseguenze, sul suo equilibrio economico finanziario nel medio e lungo periodo, della ipotesi in cui lo Stato incameri il ricavato della vendita degli immobili dell'ente.

Circa la *vexata quaestio* della distinzione fra previdenza e assistenza, ricorda che dalla relazione Onofri emerge una spesa sociale italiana paragonabile a quella di altri paesi e si dice perplesso sull'ipotesi che, all'interno di detta spesa da lasciare complessivamente immutata, si operi spostando risorse dalla previdenza, in cui si spende molto, alla assistenza, in cui si spende meno.

Il professore BILLIA sottolinea che il problema più rilevante è costituito dalla difficoltà a vendere: ricorda in merito gli ostacoli incontrati in materia quale Segretario generale al Ministero delle finanze; evidenzia la mancanza di fiducia dello Stato verso i suoi dirigenti e sottolinea l'efficacia della procedura seguita dall'Ina che è riuscita a presentarsi sul mercato con un regolamento di garanzia.

Osservato poi che la maggior parte degli inquilini è costituita da dipendenti dello Stato ai quali occorre concedere dei mutui e vendere ad un prezzo con uno sconto del 15-20% rispetto quello di mercato (lasciando l'immobile in locazione a chi vi abita), l'oratore mette in luce la necessità di evitare crolli di mercato e si dice favorevole alla vendita – nei termini suddetti e con lo sconto del 20% – di tutto il patrimonio immobiliare dell'Inps. Ribadisce quindi che un'assicurazione obbligatoria non può essere garantita da immobili e deve basarsi su un sistema a ripartizione e non a capitalizzazione.

Dichiarato poi che l'incameramento, da parte dello Stato, del ricavato della vendita degli immobili è una prospettiva che non «gli piace» e che subisce, il professore Billia, in ordine al rapporto fra spesa previdenziale e spesa per assistenza, osserva che nella prima sono compresi interventi che sono di assistenza; richiama l'attenzione sulle spese di integrazione al minimo (32.000 miliardi l'anno che pura assistenza e che occorre bloccare per le persone ricche, nonchè sul risparmio che si potrebbe avere congelando la scala mobile).

Evidenzia inoltre che con le pensioni di invalidità (che costano all'Inps 35.000 miliardi l'anno) si è evitato il mercato del lavoro nero. Conclude ponendo l'accento sulla anomalia dell'Italia costituita non solo da una spesa sociale inferiore a quella europea di 4 punti percentuali rispetto al Pil, ma anche dal fatto che il suo sistema consente un'uscita anticipata rispetto alle regole.

Il deputato STELLUTI rileva come il dibattito in corso sia molto «caldo» ed auspica che non ci siano pregiudizi. Osserva poi che il disavanzo emergente dalle tabelle in esame è piuttosto clamoroso e chiede se si sia tenuto conto dell'armonizzazione; dichiara di considerare un grosso problema quello della previdenza agricola, di cui chiede di conoscere il quadro esatto. Chiede altresì dati sul sistema di assistenza dell'Inps.

Il professore BILLIA fa presente che non si è tenuto conto degli effetti dell'armonizzazione (che comunque, egli aggiunge, non danno luogo a sostanziali mutamenti) e rileva che per l'assistenza, nel 1997, si prevedono oneri netti per 81.418 miliardi.

Il deputato STELLUTI riprende la parola premettendo che tutto sommato la situazione italiana non si discosta molto da quella europea e ricorda che nella previdenza si calcola la liquidazione per trattamento di fine rapporto, che egli non vede compresa nei dati dell'Inps. Chiede infine se il 1997 possa essere considerato attendibile per valutare gli effetti della riforma Dini.

Il professore BILLIA illustra dettagliatamente l'andamento negativo dei fondi speciali (facendo particolare riferimento alle norme di pensionamento del personale di volo e della Banca d'Italia) e della gestione dei lavoratori agricoli. Occorre, egli aggiunge, in questi momenti difficili fare delle scelte chiare nella consapevolezza che non si possono giustificare regole diverse e che le risorse vanno reperite non più dal monte salari ma attraverso la fiscalità generale.

Richiama quindi l'attenzione sugli interventi sostitutivi del salario, compiuti dall'Inps nel 1996, per i lavoratori dipendenti relativamente alla disoccupazione, alla Cassa integrazione, ai prepensionamenti e alle pensioni di anzianità; non condivide l'ipotesi di un risparmio attraverso il blocco delle pensioni di anzianità per i lavoratori dipendenti e pone l'esigenza di non tenere in pensione persone che vanno a riversarsi sul mercato del lavoro nero.

Il senatore NAPOLI Roberto, premesso di avere seguito l'attività del professore Billia, dichiara di riconoscergli l'abilità di mettere sul campo varie cose evitando quelle spiacevoli; ricorda – circa le integrazioni al minimo – le critiche avanzate dallo stesso professore Billia alle forze politiche e il riferimento agli sperperi dell'Inps per spese relative a questioni giudiziarie.

Ricordato quindi di essere stato il primo a proporre che lo Stato pagasse con titoli pubblici quanto dovuto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, il senatore Napoli Roberto osserva che dello sperpero di 2.000 miliardi per spese e interessi a danno dell'Inps, il professore Billia non ha fatto cenno: si tratta di capire, egli aggiunge, se il problema si apre quando al Governo c'è il centro-destra e si chiude quando va a governare il centro-sinistra; chiede se l'ospite non ritenga che con l'emendamento governativo aggiuntivo dell'articolo 26-bis concernente il disegno di legge n. 2564 all'esame della Camera dei Deputati, non ritenga che si compie un passo indietro.

Successivamente – premesso che è stato presentato dal Governo al Senato il disegno di legge n. 1452 comprendente disposizioni in materia di anticipazioni di Tesoreria all'Inps – chiede ragguagli sul fatto che l'Inps continua ad iscrivere nel proprio bilancio somme ricevute a titolo di anticipazioni dalla Tesoreria; somme che non vengono restituite.

Chiede inoltre informazioni su quanto avvenuto recentemente nel Consiglio di amministrazione dell'Inps dove tre consiglieri di amministrazione hanno lasciato la riunione protestando.

Chiede infine come l'Inps abbia potuto affidare la gestione della informatizzazione ad una società che era fallita.

Il professore BILLIA nel confermare la gravità di una situazione divenuta eccessivamente onerosa per spese ed interessi a seguito di contenzioso (che non può, egli sottolinea, continuare ad andare avanti), dichiara che comunque si procederà pagando gli arretrati con i titoli pubblici e la quota corrente con i risparmi dell'Inps.

Dichiarato di ritenere fondamentale il controllo delle parti sociali nella gestione degli enti, rileva che gli pare difficile far coincidere in uno stesso organo compiti gestionali e compiti di controllo e di definizione di strategia. Ricorda peraltro che continuano a mancare il Comitato per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e il Comitato per il Fondo prestazioni temporanee.

Per quanto riguarda le altre questioni sollevate dal senatore Napoli Roberto sul bilancio dell'Inps, il professore Billia – premesso che l'Inps si avvale sia di trasferimenti provenienti, attraverso norme di legge, dal bilancio dello Stato, sia di anticipazioni della Tesoreria (anticipazioni che dovrebbero essere restituite) – sottolinea che dette anticipazioni sono anch'esse utilizzate per pagare le pensioni. Riconosce che la situazione non è brillante e rileva che l'intendimento del Governo è quello di sanare il passato e prevedere nuove regole per il futuro. Il carattere fittizio del debito in questione, aggiunge l'oratore, non può neanche essere tenuto nascosto di fronte ad organismi nazionali. Aggiunge di avere sollecitato la soluzione del problema da più di cinque anni.

Il senatore NAPOLI Roberto sottolinea che la soluzione va approntata attraverso la legge finanziaria, ponendo termine ad una situazione non corretta.

Il professore BILLIA fornisce i dati sui trasferimenti dal bilancio dello Stato e sulle anticipazioni di Tesoreria, precisando che per il primo trimestre del 1997 l'Inps ha ricevuto 17.676 miliardi come anticipazioni e 15 miliardi per trasferimenti. Conclude ribadendo che è sua responsabilità gestire con trasparenza le risorse affidategli, rientrando il resto nelle competenze decisionali del Parlamento.

Il presidente DE LUCA Michele fa rilevare che nel documento di base n. 5 allegato alla relazione della Commissione Onofri si fa riferimento, ai fini dell'individuazione di un corretto trattamento contabile delle partite di natura assistenziali, anche alla estensione prospettica di cui al citato disegno di legge n. 1452.

Il professore BILLIA fa presente, circa il Fondo integrativo dei dipendenti dell'ente, che – essendo state bloccate nuove partecipazioni al Fondo stesso – la differenza fra entrate e prestazioni non poteva che essere a carico del Tesoro.

L'oratore precisa poi che il Fondo predetto è in «rosso» come altri fondi speciali.

Successivamente dichiara di considerare eccessiva la reazione dei consiglieri di amministrazione che avevano ricevuto una documentazione solo con cinque giorni di anticipo (avrebbero potuto, egli aggiunge,

chiedere un rinvio del dibattito); considera sbagliata la scelta compiuta dall'Istituto nell'affidare la manutenzione delle macchine a soggetti diversi dagli stessi produttori. Per quanto riguarda la società cui si è fatto riferimento, se fallimento c'è stato non può che essere avvenuto prima della gara.

Il senatore MANFROI, riferendosi al processo produttivo dell'Inps, richiama l'attenzione sulla necessità che l'organizzazione dei servizi vada incontro alle esigenze degli utenti. Considera modesti i recuperi effettuati e rileva che l'area in cui è possibile intervenire è più vasta di quella in cui sinora si è operato. L'esistenza di quattro milioni di lavoratori in nero (di cui almeno tre nel meridione) è da rapportare ad una struttura del mercato del lavoro eccessivamente rigida. Chiede ragguagli sulla distribuzione del personale e sulla possibilità di recupero dei contributi.

Il professore BILLIA, premesso che il decentramento è possibile e che comunque è stato già attuato un decentramento in rete, fornisce i dati sui recuperi col condono, precisando che i risultati sono stati ottenuti con controlli ad incrocio realizzati col sistema informativo (monte salari, partite Iva, fatturato, imposte, ecc.); incroci che consentono di individuare le dimensioni di una impresa e di intervenire dunque non più a caso ma con azioni mirate. Rileva poi che degli ottocentomila lavoratori agricoli ben duecentocinquantamila non avevano il codice fiscale e pone l'esigenza di acquisire dati sulla ettaro-coltura.

Il deputato BATTAGLIA si dice d'accordo con l'ospite per la vendita del patrimonio immobiliare, da distinguere in una parte alloggiativa (da vendere a prezzi equi, consentendo di mantenere l'immobile a chi non può comprarlo) e in una parte non alloggiativa.

Fa notare che mancano, nelle tabelle, indicazioni sui livelli di prestazione e chiede se lavorare sulle distorsioni, sulla diversità di regole – cui il professore Billia ha fatto riferimento – sia sufficiente a contenere le spese, così come ci si prefigge.

Il professore BILLIA, premesso che provoca amarezza vedere che va sprecato il patrimonio immobiliare dello Stato, sottolinea che la pensione media è di poco più di un milione e suscita quindi tenerezza il parlare di tagli. Ritiene cruciale il problema delle distorsioni e l'esigenza etica di regole comuni. Si sofferma quindi sui meccanismi di pensionamento di vecchiaia e di anzianità auspicando che coloro i quali vanno in pensione in età relativamente giovane possano continuare a lavorare e pagare contributi percependo una pensione ridotta. Ribadisce gli aspetti critici della gestione dei bancari e dei piloti ed auspica che il problema del posto di lavoro venga affrontato a livello europeo. Aggiunge che è necessario che alcuni dati fondamentali, come quelli relativi ai lavoratori emigrati vengano immessi nel sistema informativo in tempo reale, consentendo un immediato controllo.

Il deputato DUILIO richiama l'attenzione sui tempi di liquidazione delle pensioni e si dice perplesso sul giudizio negativo dato in riferimento al patrimonio immobiliare degli enti.

Osservato poi che le pensioni di anzianità si trovano, per il 70% al Nord e non al Sud, pone l'accento su chi ha la pensione di anzianità e lavora in nero; considera un «bubbone» il milione e mezzo di persone che dopo il Duemila andranno in pensione di anzianità e chiede se sia vero che la riforma Dini, rispetto alla riforma Amato, per un marchingegno tecnico, ha peggiorato la situazione.

Il professore BILLIA sottolinea che i tempi di liquidazione sono ridottissimi: si va da quindici giorni ad un mese per la pensione di vecchiaia, a tre mesi per quelle di invalidità, a due mesi per le pensioni di reversibilità.

Per quanto riguarda il recupero dei crediti (circa 16 mila miliardi) occorre compiere un salto di qualità e decidere se affidarsi o meno ai propri dirigenti, che non possono operare fra continui rischi e difficoltà. Ribadito inoltre che non si risolvono i problemi abolendo le pensioni di anzianità che dovrebbero finire nel 2002, il professore BILLIA si sofferma ampiamente sulle caratteristiche del sistema previdenziale italiano che è di tipo ripartitorio come tutti i sistemi del mondo; considera assurdo che lo Stato «parcheggi» la capitalizzazione ed auspica ci sia una netta separazione fra gestione di capitalizzazione del patrimonio immobiliare sul mercato (il sistema edilizio ha bisogno di acquisti da parte pubblica per tre mila miliardi di immobili) e gestione dell'assistenza obbligatoria.

Seguono ripetuti brevi interventi del presidente DE LUCA Michele (sull'ipotesi di unificazione dei regimi pensionistici), del senatore NAPOLI Roberto (sul sistema a ripartizione all'americana) e del professore BILLIA (favorevole ad una fase transitoria prima del passaggio all'unificazione dei regimi nonchè a regole uguali per tutti per favorire la mobilità).

Il presidente DE LUCA Michele ringrazia caldamente il professore Billia e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, B68^a, 0003^o)

IL PRESIDENTE comunica che sono pervenute le relazioni della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, di cui sarà inviata copia ai Commissari.

Ricorda inoltre che nella seduta di domani mattina la Commissione ascolterà il presidente dell'Inpdap dottore Mauro Seppia, e che martedì, 6 maggio, ore 20 la Commissione si riunirà per l'audizione del presidente dell'Inail avvocato Magno, nell'ambito della procedura informativa in corso. Si procederà successivamente con le audizioni dei rappresentanti delle parti sociali e del Ministro del tesoro.

La seduta termina alle ore 22,55.

SOTTOCOMMISSIONI

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 APRILE 1997

22^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Uchielli, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(2142) Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto: parere favorevole con raccomandazione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 17 aprile 1997, ore 14

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giancarlo Tesini, nella sua qualità di Ministro della marina mercantile *pro tempore*, nonché del professor Paolo Fusaroli (*Doc. IV-bis, n. 14*).

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè (*a seguito del rinvio alla Giunta deliberato dall'Assemblea nella seduta del 16 gennaio 1997*) (*Doc. IV-bis, n. 4*).

Verifica dei poteri

I. Discussione delle proposte del senatore Lubrano di Ricco in materia di incompatibilità parlamentari.

II. Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della regione Toscana.
 - Verifica delle elezioni della regione Campania.
 - Verifica delle elezioni della regione Sicilia.
-

COMMISSIONI 5^a e 8^a RIUNITE**(5^a - Programmazione economica, bilancio)****(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)***Giovedì 17 aprile 1997, ore 14,30**In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (2280).
- GRECO ed altri. - Misure finanziarie per il 1997 relative allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo (2302).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)*Giovedì 17 aprile 1997, ore 14,30**In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).
- UCCHIELLI ed altri. - Norme a favore delle vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca» (568).
- Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto (2142).

II. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).

- Deputati CALZOLAIO ed altri. - Piano nazionale di azione per l'infanzia (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. - Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINO e CALLEGARO. - Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale (2188).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- CUSIMANO ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).
- FOLLONI ed altri. - Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).
- MUNDI ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonché alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).
- MANCA. - Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 17 aprile 1997, ore 8 e 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799).
- LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti (1960).

- GRECO e SCHIFANI. - Norme per la repressione di atti vandalici contro mezzi di trasporto in movimento (2134).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo (211).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 17 aprile 1997, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Integrazione del finanziamento agli istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti o scuole italiane all'estero (2197).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MIGONE. - Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994:
 - Trattato di estradizione;
 - Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;

- Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale (677).
- Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994:
 - Trattato di estradizione;
 - Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;
 - Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale (976).

II. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996 (1919).

DIFESA (4^a)

Giovedì 17 aprile 1997, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III» (n. 33).

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).

- NAVA e TAROLLI. - Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
 - DE CAROLIS ed altri. - Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
 - AGOSTINI e altri. - Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 17 aprile 1997, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (1286).
 - COSTA - Carta dei diritti del contribuente (619).
 - II. Esame del disegno di legge:
 - VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (1440).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 17 aprile 1997, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).
 - BRIENZA. - Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità (1084).

- LORENZI ed altri. - Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1988).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico (1031).
- ZECCHINO ed altri. - Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico (875).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali (2124).
- FUMAGALLI CARULLI. - Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta (462).
- UCCHIELLI. - Norme a sostegno del Rossini Opera Festival (500).
- DE CORATO ed altri. - Proclamazione del 1999 «Anno Voltiano» e del Comitato nazionale per le celebrazioni (529).
- BISCARDI ed altri. - Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 (550).
- ELIA ed altri. - Norme per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini (1163).
- MONTAGNA e VEDOVATO. - Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta (1445).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 17 aprile 1997, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PAPPALARDO ed altri. - Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo (377).
- MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).

- DE LUCA Athos. - Carta dei diritti del turista (1973).
- DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).

II. Esame del disegno di legge:

- TURINI ed altri. - Legge-quadro sul turismo (2198).

Procedure informative

Interrogazione.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 17 aprile 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo di attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (n. 80).
- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale Assistenza al volo (ENAV) (n. 83).
- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia previdenziale relativamente alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, al riscatto e alla prosecuzione volontaria (n. 84).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA. - Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernenti i lavoratori addetti ai videoterminali (770).

II. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

- MAGLIOCCHETTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 17*).
- MULAS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 18*).
- MANFROI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 29*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 17 aprile 1997, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del programma di soppressione delle strutture manicomiali residue e di realizzazione delle strutture alternative di assistenza psichiatrica. Audizione di rappresentanti della proprietà e dei lavoratori di ospedali psichiatrici privati.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1997, n. 92, recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati (2310).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).

- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
 - SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
 - CALVI ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* (1797).
 - DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 17 aprile 1997, ore 8,30 e 15

Procedure informative

Audizioni, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, di dirigenti del Ministero dei lavori pubblici, in relazione ai disegni di legge nn. 64, 149 e 422.

Affari assegnati

Seguito dell'esame del seguente affare:

- Politica multilaterale dei mutamenti climatici, degli insediamenti umani e della gestione dell'acqua.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme Costituzionali

Giovedì 17 aprile 1997, ore 9,30

Procedure informative

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, dell'Unione nazionale delle camere civili e dell'Unione nazionale delle camere penali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 17 aprile 1997, ore 16

Elezione del Presidente, dei vice Presidenti e dei Segretari.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 17 aprile 1997, ore 19,30

Seguito dell'esame della relazione conclusiva su attività svolte.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Giovedì 17 aprile 1997, ore 19

Inchiesta su stragi e depistaggi:

– Seguito dell'audizione del senatore Giulio Andreotti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Giovedì 17 aprile 1997, ore 8,30

Procedura informativa

Sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia:

– Audizione del dottore Mauro Seppia, Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

Giovedì 17 aprile 1997, ore 14

Comunicazioni del Presidente.

Esame e deliberazione di una proposta di una indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della convenzione di Schengen.

COMITATO PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure
di razionalizzazione della finanza pubblica

Giovedì 17 aprile 1997, ore 13,30

Elezione del Presidente, dei vice Presidenti e dei Segretari.
